

548.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.			
Mozione:						
Manzione	1-00381	24991	Cento	3-03901	25002	
Risoluzione in Commissione:				Selva	3-03902	25002
Lumia	7-00753	24992	Selva	3-03903	25003	
Interpellanze urgenti (ex articolo 138-bis del regolamento):				Gramazio	3-03904	25003
Manzione	2-01842	24994	Giovanardi	3-03905	25004	
Gambale	2-01843	24994	Rossi Oreste	3-03906	25004	
Paissan	2-01844	24996	Selva	3-03907	25004	
Interpellanze:				Interrogazioni a risposta in Commissione:		
Lenti	2-01841	24998	Repetto	5-06338	25005	
Taradash	2-01845	24998	Giordano	5-06339	25005	
Interrogazioni a risposta orale:			Giorgetti Giancarlo	5-06340	25006	
Volontè	3-03899	25001	Sabattini	5-06341	25007	
Fragalà	3-03900	25001	Attili	5-06342	25008	
			Ruffino	5-06343	25008	
			Interrogazioni a risposta scritta:			
			Brunetti	4-24314	25008	
			Storace	4-24315	25009	

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1999

	PAG.		PAG.		
Sciacca	4-24316	25009	Cento	4-24361	25037
Grillo	4-24317	25010	Cento	4-24362	25037
Amoruso	4-24318	25010	Cento	4-24363	25037
Galletti	4-24319	25011	Apposizione di una firma ad una interpellanza urgente		25037
Colosimo	4-24320	25012	Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo		25037
Borghezio	4-24321	25012	Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:		
De Cesaris	4-24322	25012	Apolloni	4-19523	I
Guidi	4-24323	25013	Armaroli	4-19733	I
Matranga	4-24324	25014	Armaroli	4-19958	II
Russo	4-24325	25014	Bagliani	4-19999	III
Borghezio	4-24326	25015	Beccetti	4-22018	IV
Borghezio	4-24327	25015	Bertucci	4-18672	V
Napoli	4-24328	25016	Bielli	4-22394	VI
Santandrea	4-24329	25016	Boghetta	4-17213	VII
Procacci	4-24330	25017	Borghezio	4-18402	VIII
Selva	4-24331	25017	Brunale	4-22853	VIII
Sbarbati	4-24332	25017	Cardiello	4-21251	X
Massidda	4-24333	25018	Cardiello	4-21252	X
Lucchese	4-24334	25019	Cento	4-20270	XI
Massidda	4-24335	25019	Collavini	4-17810	XII
Massidda	4-24336	25020	Cordoni	4-21077	XIV
Lucchese	4-24337	25021	De Cesaris	4-18006	XV
Marinacci	4-24338	25021	Di Nardo	4-20923	XVI
Bocchino	4-24339	25021	Foti	4-18435	XVII
Losurdo	4-24340	25022	Foti	4-20128	XVIII
Losurdo	4-24341	25022	Fratta Pasini	4-16507	XIX
Biondi	4-24342	25023	Gagliardi	4-19613	XIX
De Cesaris	4-24343	25023	Garra	4-20468	XXI
Faggiano	4-24344	25024	Gramazio	4-10744	XXIII
Fumagalli Sergio	4-24345	25025	Guidi	4-13924	XXIV
Lucchese	4-24346	25025	Leccese	4-14574	XXV
Peretti	4-24347	25026	Lo Presti	4-20354	XXVIII
Mammola	4-24348	25026	Lucchese	4-08436	XXXI
Massidda	4-24349	25026	Lucchese	4-19044	XXXII
Beccetti	4-24350	25027	Lucchese	4-19867	XXXIII
Maselli	4-24351	25028	Marinacci	4-05231	XXXIV
Veneto Armando	4-24352	25029	Marinacci	4-22658	XXXV
Peretti	4-24353	25030	Mastroluca	4-19642	XXXVI
Massidda	4-24354	25030	Menia	4-12791	XXXVII
Martinat	4-24355	25031	Migliori	4-19464	XL
Mammola	4-24356	25032	Migliori	4-19468	XLI
Bocchino	4-24357	25033	Migliori	4-20032	XLI
Bocchino	4-24358	25033	Ortolano	4-15765	XLII
Manzione	4-24359	25035			
Taradash	4-24360	25036			

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1999

	PAG.		PAG.		
Ostillio	4-17710	XLIV	Scalia	4-21585	LI
Poli Bortone	4-21610	XLV	Storace	4-16566	LII
Porcu	4-16490	XLV	Taborelli	4-16031	LV
Ricci	4-17430	XLVI	Trabattoni	4-20641	LV
Rizzo Antonio	4-21846	XLVI	Tremaglia	4-21705	LVI
Rossi Oreste	4-18980	XLVII	Valpiana	4-09674	LVI
Savarese	4-17824	XLIX	Vendola	4-13701	LVII

PAGINA BIANCA

MOZIONE

La Camera,

premesso che la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione di cui all'articolo 88 del trattato CE contro lo Stato italiano, con lettera del 17 agosto 1998 (*Gazzetta Ufficiale Com. Eur.* del 10 dicembre 1998, n. 384, serie C) mettendo sotto esame la disciplina italiana dei contratti di formazione e lavoro (leggi n. 863/84, 407/90, 169/91, 451/94 e articolo 15, legge n. 196/97) relativamente alla concessione di sgravi contributivi per un periodo massimo di 24 mesi e in ordine alla concessione dello sgravio per un ulteriore anno in caso di trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese, del contratto di formazione e lavoro in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

premesso che, nel mese di maggio, la Commissione europea ha concluso tale procedura di infrazione, ma non ha ancora notificato la relativa decisione;

considerato che il contratto di formazione e lavoro ha rappresentato, e continua a rappresentare, uno degli strumenti più efficaci nella creazione di nuova occupazione, come il Governo italiano, le parti sociali e la stessa commissione hanno più volte riconosciuto;

visto che la commissione, con la citata decisione, per quanto riguarda la disciplina dei contratti di formazione lavoro, ha dichiarato che:

a) la quota di sgravio contributivo riconosciuta a tutte le imprese, a prescindere dal settore e dalla dislocazione sul territorio, corrispondente alla misura del 25 per cento non rappresenta un aiuto di Stato ai sensi del trattato ed è, dunque, sempre legittima;

b) anche la concessione di uno sgravio eccedente la misura minima del 25 per cento è sempre legittima, ove il contratto di formazione e lavoro venga stipulato con persone che rispondono ad almeno uno dei seguenti requisiti:

1) giovani con meno di 25 anni al momento dell'assunzione,

2) giovani fino a 29 anni compresi al momento dell'assunzione se laureati;

3) disoccupati da più di un anno ovvero se

4) la stipula del contratto di formazione e lavoro contribuisce a realizzare un incremento netto dell'organico dell'impresa;

c) l'ulteriore beneficio contributivo annuo, concesso *ex articolo 15*, legge n. 196 del 1997 in ragione della trasformazione del contratto di formazione e lavoro in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è legittimo se la trasformazione contribuisce a creare occupazione netta nell'impresa;

d) le agevolazioni concernenti i contratti di formazione e lavoro che rispettano la regola del *de minimis*, in quanto non eccedono il limite di 100.000 Euro su un periodo di tre anni per impresa, non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87 del trattato e sono, dunque, compatibili con il trattato stesso;

visto che tale decisione comporta l'illegittimità degli sgravi concessi in assenza dei sindacati requisiti di cui ai punti *sub a), b), e c)*;

visto che la Commissione ha, inoltre, condannato lo Stato italiano ad attivarsi per recuperare eventuali aiuti illegittimamente concessi successivamente al novembre 1995;

impegna il Governo

ad impugnare la decisione della Commissione di fronte alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, contestando:

la qualificazione di aiuto illegittimo del differenziale, ossia della quota di sgravio eccedente il 25 per cento, ove non ricorra alcuna delle condizioni individuate *sub b*);

la qualificazione di aiuto illegittimo dell'ulteriore beneficio contributivo annuo ove non ricorra la condizione individuata *sub c*);

la parte della decisione in cui si prevede il recupero degli eventuali sgravi concessi nel passato al di fuori delle ipotesi legittime sopra evidenziate.

(1-00381)

« Manzione, Acierno ».

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La XII Commissione,

premesso che:

in data 2 dicembre 1997 ha approvato all'unanimità il documento conclusivo redatto al termine dell'indagine conoscitiva effettuata dalla Commissione sulla Croce Rossa Italiana;

tale documento, oltre ad evidenziare le principali tappe dell'indagine conoscitiva, ripercorrendo anche tutte le audizioni effettuate, ha messo in evidenza i problemi che si sono accumulati all'interno della Croce Rossa in 16 anni di commissariamento;

la Commissione ha potuto constatare che il commissariamento — in 16 anni — non è riuscito a risolvere nessuno dei problemi che aveva motivato, probabilmente a ragione, il ricorso al commissariamento: anzi ha aggravato la crisi e le difficoltà presenti e nello stesso tempo ha immesso ulteriori distorsioni e logiche negative nelle funzioni, nei servizi e nella struttura organizzativa dell'Ente;

nel documento finale venivano evidenziati i seguenti punti salienti su cui intervenire:

è ormai maturo il tempo per un intervento legislativo sulla Cri capace di rispettarne i valori e la storia;

bisogna ripensare i settori e verificare la possibilità di eventuali accorpamenti;

bisogna ripensare la struttura organizzativa, tenuto conto della centralità delle città e delle regioni, alla luce del nuovo assetto sociale-istituzionale che vivremo nel nostro Paese;

bisogna ripensare la struttura finanziaria, l'organizzazione del bilancio, il controllo di gestione, i trasferimenti dello Stato e lo sviluppo dell'autofinanziamento;

devono essere rivisti i servizi per avviare un processo di riorganizzazione, razionalizzazione ed innovazione;

deve essere riorganizzato il personale sul piano professionale, contrattuale e normativo;

bisogna dare un forte impulso democratico e di ricambio del gruppo dirigente della Croce Rossa;

va rivisto il settore militare per avviare processi di smilitarizzazione al fine di evitare sovrapposizioni interne alla sanità militare e caratterizzare in modo neutrale la presenza nel settore militare al fine di svolgere una funzione positiva e moderna nel contesto e nei conflitti internazionali;

in data 28 gennaio 1998 a Roma, davanti a Montecitorio, si è svolta una grande manifestazione di solidarietà nei confronti della XII Commissione Affari sociali e di consenso alla relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva approvata dalla Commissione; si sono svolte le elezioni del presidente generale con procedure elettorali giudicate dubbie e quindi denunciate dal Consiglio nazionale dei volontari Cri, in violazione delle norme contenute nel de-

creto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, dello Statuto e del regolamento elettorale della Cri;

è stato eletto presidente generale dell'Ente il commissario straordinario in carica, dottoressa Maria Pia Garavaglia;

le irregolarità nell'elezione hanno formato oggetto di un'immediata mozione di protesta da parte dei membri del Consiglio nazionale dei volontari del soccorso Cri che hanno poi presentato, il 16 luglio 1998, ricorso al Capo dello Stato per ottenere l'annullamento della delibera dell'aprile 1998 con la quale si è dichiarato eletto il Presidente generale dell'Ente;

successivamente la situazione della Cri si è ulteriormente deteriorata: la maggioranza del Consiglio nazionale dell'Ente Cri va disgregandosi, il vicepresidente generale avvocato Scheda si è dimesso e non è stato ancora sostituito e recentemente (in data 20 maggio 1999) si è dimesso anche il direttore generale della Cri Acciaioli;

la componente dei volontari del soccorso, la componente più numerosa della Cri in servizio attivo (soci della Cri come da decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 1997, suddivisi in oltre 900 gruppi locali in tutta Italia, con circa 70.000 persone impegnate) sta subendo da diversi mesi pesanti vessazioni da parte del vertice nazionale della Cri;

si prosegue inoltre sulla strada del commissariamento: alcuni Comitati provinciali (come Modena, Pavia, Perugia e Catanzaro) ed il Comitato regionale del Veneto sono in questo periodo sottoposti a procedure di commissariamento;

talé stato di cose comporta un grave stato di incertezza e di tensione all'interno della Cri, nuocendo gravemente all'attività dell'Ente fondato integralmente sull'apporto disinteressato, spontaneo e gratuito di oltre 100.000 volontari;

sulla funzionalità, trasparenza e correttezza di gestione della Cri si stanno sollevando negli ultimi tempi una serie di

ulteriori perplessità, materializzatesi in denunce sindacali, interrogazioni parlamentari ed inchieste della magistratura;

la crisi della Cri si è tradotta anche in un pesante *deficit* di bilancio, frutto di una discutibile gestione finanziaria, rendicontato anche da una relazione della Corte dei conti (det. n. 19/98 del 10 marzo 1998);

infine, il nuovo statuto ha eliminato la centralità delle autonomie locali mentre sarebbe opportuno dare ai comitati locali (ex sotto-comitati) l'autonomia amministrativa che avevano precedentemente per privilegiare le autonomie territoriali e la loro rappresentanza nell'assemblea nazionale. Tale modifica, peraltro, è prevista da un disegno di legge presentato dal Governo (AC 3714) che punta a dare riconoscimento giuridico ai comitati locali, introducendo tra gli organi periferici dell'associazione anche i comitati locali e modificando la composizione dell'assemblea generale con l'entrata dei Presidenti dei comitati locali;

per rispettarne la storia e soprattutto per dare un futuro, nel rispetto dei valori e delle motivazioni degli aderenti attuali della Croce rossa, è necessario attuare un vero e profondo cambiamento di molti suoi aspetti, con l'umiltà e con il rispetto che si deve alla Cri che va considerata un importante patrimonio sociale dell'intero Paese;

impegna il Governo:

a disporre una serie di controlli sulla gestione finanziaria dell'Ente;

a controllare i casi e le modalità di commissariamento dei Comitati provinciali e regionali e le denunciate vessazioni nei confronti della componente dei volontari del soccorso;

a verificare la corretta gestione dell'ente da parte dell'attuale Presidente generale dell'ente, dottoressa Maria Pia Garavaglia, per evitare che la situazione della Croce rossa italiana peggiori ulteriormente, offuscando l'immagine della Cri stessa;

a riferire in Commissione affari sociali sulla attuale situazione della Croce rossa italiana.

(7-00753) «Lumia, Del Barone, Giacco, Lucchese».

INTERPELLANZE URGENTI
(ex articolo 138-bis del regolamento)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere — premesso che:

in materia di finanziamento dei nuovi investimenti relativi all'esercizio cinematografico operano due leggi specifiche;

la prima, la legge n. 378 del 23 luglio 1980, prevede interventi creditizi attraverso la creazione di un fondo denominato di «sostegno», destinato alla concessione (al massimo del 60 per cento) di contributi in conto capitale e di finanziamenti a tasso agevolato in favore di esercenti e proprietari di sale cinematografiche, per l'adeguamento delle strutture ed il rinnovo delle apparecchiature;

la seconda, la legge n. 153 del 1° marzo 1994 (conversione in legge del decreto-legge n. 26 del 14 gennaio 1994), prevede, sul fondo di cui alla legge n. 378 del 1980, la concessione di mutui agevolati (minimo 70 per cento — massimo 90 per cento) o contributi sugli interessi (fino al 40 per cento del tasso di riferimento) in favore dei proprietari e degli esercenti, per l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti, anche con espresso riferimento al rispetto della normativa sulla sicurezza ed a quella per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

in particolare, l'articolo 20 del citato decreto-legge n. 26 del 1994 prevede, limitatamente ai soli interventi di ristrutturazione, adeguamento e rinnovo delle appa-

recchiature, in alternativa ai mutui agevolati, la concessione di un contributo in conto capitale fino ad un ammontare pari al 60 per cento dei costi sostenuti, con un tetto massimo fissato in 250 milioni di lire;

a quanto è dato conoscere all'interpellante, presso il dipartimento dello spettacolo giacciono attualmente oltre 500 domande di finanziamento inevase, alle quali è stata data la seguente risposta: «Non è stato possibile proseguire l'istruttoria per la domanda di contributo per il successivo eventuale parere della Commissione per il credito cinematografico, perché dalle comunicazioni pervenute allo scrivente ufficio il relativo fondo speciale non presenta le necessarie disponibilità finanziarie» —:

quali iniziative intendano assumere per dare attuazione (e quindi copertura) ad una legge dello Stato che è stata partorita per favorire i nuovi investimenti, le ristrutturazioni e gli adeguamenti tecnologici nel settore cinematografico;

quale certezza si offre concretamente a tutti gli esercenti di sale cinematografiche che, avendo già eseguito i lavori di ristrutturazione e di adeguamento contando sul finanziamento previsto dalla legge n. 153 del 1994, sono stati improvvisamente privati di un contributo finanziario essenziale;

quali urgenti interventi si intendano mettere in campo per rivitalizzare l'intero settore delle attività cinematografiche, e per rifinanziare urgentemente lo stanziamento relativo agli interventi di cui alla legge n. 153 del 1994.

(2-01842) «Manzione».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

numerosi atti ispettivi sono stati presentati per denunciare la pervasività e la pericolosità della criminalità organizzata nell'area a nord di Napoli e le sue possibili infiltrazioni nelle pubbliche amministrazioni;

con l'atto n. 4-22230 del 12 febbraio 1999 si denunciava la possibilità di condizionamenti o infiltrazioni di tipo camorristico nel comune di S. Antimo; si evidenziava, inoltre, la gravità del fenomeno dell'usura, divenuto tanto allarmante da aver indotto anche rappresentanti istituzionali a presentare alla DDA numerosi esposti sui condizionamenti delle campagne elettorali da parte di note famiglie di usurai; proprio nel corso di indagini in materia di usura sono state perquisite anche le abitazioni del sindaco in carica e di alcuni suoi parenti, come riportato da alcuni organi di stampa quali *Il Mattino* di Napoli (cfr. l'edizione Ischia-Giuliano del 25 febbraio 1999, nell'articolo *Sequestrato il tesoro di Sindona*); uno dei principali sostenitori elettorali del sindaco, suo affine, Lorenzo Russo detto Sindona, indagato per un'innumerevole serie di episodi usurari è stato fatto segno di un sequestro di un panfilo del valore di oltre un miliardo;

presso il comune di Qualiano, anche a seguito dell'atto ispettivo 3-00576 del 19 dicembre 1996, fu nominata una commissione d'accesso sul cui operato nulla si è più saputo, mentre i personaggi citati nell'interrogazione rivestono ancora ruoli importanti nell'amministrazione e nella politica qualianese;

il territorio di Qualiano, insieme con quello di Villaricca, rimane uno dei più gravemente piagati dalla presenza di discariche abusive, di pericolosi rifiuti tossici e nocivi e, più in generale, dal fenomeno delle cosiddette ecomafie;

con l'interrogazione n. 4-10543 del 4 giugno 1997 venivano segnalati possibili condizionamenti illeciti nelle procedure relative ad alcune lottizzazioni nel comune di Marano; nonostante in città, da oltre 5 anni, sia presente una nuova amministrazione in discontinuità con alcune logiche e connivenze del passato, vi è ragione di ritenere che nel popoloso centro, dopo l'urbanizzazione scriteriata e selvaggia degli anni '80 e la forte incidenza sul territorio dell'abusivismo, siano ancora notevoli

gli interessi della criminalità organizzata nel settore edilizio e tuttavia, pur a fronte di denunce presentate anche direttamente dall'interrogante in relazione ad appalti in corso di svolgimento nel comune per opere edilizie, sembra prevalere un calo di attenzione che desta notevole preoccupazione;

nella zona, ormai da anni non si ha notizia dell'esistenza d'indagini sul *clan Nuvoletta-Polverino* che appare in stato «d'immersione» pur seguitando a controllare, secondo quanto risulta, importanti settori dell'economia, del commercio, dell'imprenditoria soprattutto edilizia; Angelo Nuvoletta è tuttora latitante ed era riuscito talmente bene ad allontanare da sé le attenzioni dello Stato da latitante, e cioè scomparire, per un periodo, anche dalla lista dei latitanti; a Eduardo Nuvoletta, seppur affetto da grave patologia, sarebbero stati concessi – caso forse unico nella storia giudiziaria – attraverso influenti agganci in ambienti istituzionali, gli arresti domiciliari quando era ancora latitante; starebbero per scadere i termini di custodia cautelare per Giuseppe Polverino;

con l'atto n. 4-12069 del 29 luglio 1998 si chiedeva di verificare l'opportunità di giungere allo scioglimento del Consiglio comunale di Casandrino per condizionamenti da parte della criminalità organizzata, come poi effettivamente avvenuto –:

se ritengano di nominare una commissione d'accesso presso il comune di S. Antimo per accertare eventuali condizionamenti della vita amministrativa;

quale esito abbia dato l'intervento della commissione d'accesso presso il comune di Qualiano e quali iniziative essa abbia adottato a tutela del regolare svolgimento della vita democratica nella cittadina;

quali iniziative intendano adottare o siano state già intraprese per elevare il livello d'attenzione sul clan Polverino-Nuvoletta, sulle sue attività, su eventuali continguità con le istituzioni ed eventuali interferenze con le attività economiche e amministrative della città;

se effettivamente risulti che stiano per decorrere i termini di custodia cautelare per Giuseppe Polverino e quali misure ritengano adottare in caso di risposta affermativa;

quali iniziative sia possibile intraprendere per fornire adeguato impulso alle indagini in corso e consentire la rapida celebrazione dei processi;

più in generale, quali iniziative s'intenda adottare per garantire la sicurezza ai cittadini e il normale svolgimento della vita economica e politica e amministrativa nell'area a nord di Napoli.

(2-01843)

«Gambale, Piscitello».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del commercio con l'estero, per sapere — premesso che:

nel 1995, l'Ucraina e i Paesi del G7 hanno firmato un *Memorandum* d'intesa sul programma onnicomprensivo per la chiusura di Chernobyl, in cui, tra l'altro, si stabilivano finanziamenti per un complesso programma di investimenti basato sul principio di pianificazione del minimo costo;

il costo dei progetti potenzialmente finanziabili destinati al settore energetico ammonterebbe a 2,3 miliardi di dollari; tra questi c'è il completamento di due reattori Khmelnitsky-2 e Rivne-4 (K2/R4) da 1000 megawatt, il cui costo, stimato di 1,72 miliardi di dollari, violerebbe il criterio principale del Programma per gli investimenti energetici in quanto sarebbe in contraddizione con i principi del minimo costo;

al momento in cui è stato firmato il *Memorandum* d'intesa, sembra che il presidente dell'Ucraina avesse proposto la costruzione di una centrale elettrica a gas (resa, oggi, molto conveniente), ma i membri del G7 optarono per il completamento della centrale nucleare K2/R4. Da allora, l'Ucraina ha attivamente richiesto il finanziamento di questo progetto fino a minacciare la prosecuzione delle ultime centrali che operano a Chernobyl;

successivamente la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), oltre a stabilire rigidi criteri per il finanziamento di K2/R4 ha nominato nel 1997 una commissione indipendente di esperti al fine di compiere un'analisi economica del progetto. La commissione ha concluso che: «Completare questi reattori non rappresenterebbe, al momento, l'utilizzo più produttivo di 1 miliardo di dollari». La stessa ha rilevato inoltre che il fabbisogno energetico in Ucraina sta diminuendo, e che, come diversi studi hanno dimostrato, potrebbe essere efficacemente soddisfatto attraverso il risparmio energetico e la gestione della domanda. Oltre tutto, un recente studio riservato della Banca europea degli investimenti ha rilevato che: «c'è un notevole grado di incertezza sia riguardo un numero di parametri chiave del progetto, sia sulla domanda di energia elettrica che sui costi». Elementi, tutti, ad alto rischio economico e finanziario nel settore energetico;

dati recenti confermano l'opinione della commissione: nel 1997 il consumo energetico nel paese è diminuito del 7 per cento; nel 1998 di un ulteriore 3 per cento. Pertanto, anche senza Chernobyl la domanda massima di energia elettrica sarebbe comunque soddisfatta. Inoltre, il comitato statale per il risparmio energetico ha predisposto 66 progetti alternativi che nulla hanno da invidiare alle tecnologie occidentali e che compenserebbero ampiamente i 2000 megawatt attualmente prodotti a Chernobyl;

un pesante impatto sulle analisi di minimo costo è dato dal fatto che negli ultimi mesi i prezzi per lo stoccaggio dei rifiuti nucleari sono aumentati di oltre il 20 per cento e l'Ucraina già si trova in una situazione finanziaria drammatica: quest'ulteriore prestito potrebbe peggiorare le cose;

l'impianto di Temelin (Repubblica Ceca), che utilizza i reattori modello VVER-1000, analoghi a K2/R4, nonostante le significative modifiche di sicurezza, tut-

tora in corso, non sembra ancora rispondere agli *standard* occidentali. Per analoghi motivi il Governo tedesco ha deciso di non completare il VVER-1000 di Stendal. È dunque estremamente improbabile che K2/R4 possa raggiungere un livello di sicurezza accettabile ed è sorprendente che la Bers e il G7 intendano esporre la popolazione ucraina, e non solo, a rischi molto elevati;

nonostante l'esperienza di Three Mile Island e di Chernobyl abbiano evidenziato l'importanza di procedure di emergenza orientate ai sintomi-effetti dell'evento, le procedure di emergenza previste dal progetto K2/R4, oltre ad essere carenti, si orientano sul tipo di evento piuttosto che sugli effetti dell'evento e solo 8 dei 35 requisiti di sicurezza, divenuti *standard* dopo l'incidente di Three Mile Island sono compresi nel programma di modernizzazione;

secondo un recente rapporto dell'autorevole istituto tedesco di ricerca Oko-Institut il sito di Khmelnitsky può creare serissimi problemi per l'approvvigionamento idrico poiché la disponibilità di acque per il raffreddamento è inadeguata e non assicura margini di sicurezza. Inoltre, entrambi i reattori non disporrebbero di 4 *riservoir* d'acqua totalmente separati;

i reattori di tipo VVER-1000 presentano gravi problemi di protezione antincendio: trattasi di un difetto di progettazione che si è palesato dopo l'incidente alla centrale di Browns Ferry (Usa); e il progetto K2/R4 non contempla alcun intervento di ricablaggio e/o *retrofitting*, per cui non saranno rispettati nemmeno gli *standard* di sicurezza antincendio;

altro problema che presentano questi modelli è la possibile frattura del contenitore primario del reattore, nel caso dovesse entrare in funzione il sistema di raffreddamento di emergenza;

è del tutto carente la documentazione sul sito geologico, in modo particolare sulla sismicità dei luoghi, tant'è che le troppo concise note sulle caratteristiche sismolo-

giche sono identiche per entrambi i reattori sebbene questo aspetto differisca significativamente. In particolare, le distanze fra i due siti e la zona di subduzione di Vrancea, in Romania, è completamente diversa; la sismicità nei vicini Carpazi non viene considerata, nonostante si sia registrato un terremoto, con epicentro nell'entroterra dei Carpazi ad ovest di Rivne, di magnitudo del sesto grado della scala Richter;

se è difficile raffrontare fra loro i dati forniti per le radiazioni, come pure i valori soglia dati per gli impianti di recente pianificazione, la regolamentazione ucraina non è confrontabile con le attuali linee guida europee. La Via ha preso a base le sole emissioni di Khmelnitsky-1 per l'anno 1995 ed ha sottostimato l'importanza delle esposizioni alle radiazioni attraverso il consumo dei prodotti di bosco, sebbene l'esperienza dell'incidente di Chernobyl ne abbia dimostrato la facilità di accumulo radioattivo rispetto ad altri prodotti agricoli;

la Via, oltre a non fare alcun riferimento agli *standard* di sicurezza stabiliti dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica — secondo Riskaudit occorrerebbero almeno 100 modifiche di progettazione, con costi e tempi di realizzazione molto elevati — non ha adeguatamente valutato gli effetti transfrontalieri di un possibile incidente nucleare grave. Una ricerca, utilizzando i modelli climatologici correnti, ha evidenziato che se tale evento si verificasse a Khmelnitsky o a Rivne produrrebbe inquinamento radioattivo in diversi paesi, tra cui: Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Slovenia, Austria, Germania e Italia. Questo ha evidenti implicazioni riguardo il rispetto da parte dell'Ucraina della Convenzione di Espoo. Inoltre il regolamento della Bers stabilisce che i paesi che richiedono finanziamenti informino dettagliatamente gli Stati confinanti e vicini sui possibili impatti transfrontalieri dei propri progetti;

nonostante i reattori K2/R4 non rispettino molteplici *standard* di sicurezza internazionali e siano contrastati dalla stragrande maggioranza dei residenti della regione di Rivne e di Khmelnitsky, l'Energoatom è seriamente intenzionata a metterli comunque in funzione;

infine il funzionamento di K2/R4 avrebbe significativi impatti negativi sui circa 50 *habitat* di elevato interesse che distano meno di 30 chilometri dai reattori -:

se non ritenga di doversi attivare affinché la Bers e le altre istituzioni finanziarie internazionali cessino di sostenere il progetto K2/R4, e finanzino progetti quali quelli sulle turbine a gas e/o su altre fonti energetiche alternative, peraltro già elaborati dall'Ucraina stessa;

quali atti intenda adottare affinché i Paesi che richiedano od ottengano finanziamenti per la ristrutturazione di centrali nucleari rispettino i criteri principali del Programma per gli investimenti energetici, i principi di minimo costo, nonché tutti gli *standard* internazionali di sicurezza previsti.

(2-01844)

« Paissan, Scalia ».

INTERPELLANZE

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che:

l'ordinanza ministeriale n. 128 del 14 maggio 1999 — che contiene norme per lo svolgimento di scrutini ed esami, compreso il nuovo esame di maturità — prevede, all'articolo 3, comma 2, la partecipazione degli insegnanti di religione e delle eventuali materie alternative alle riunioni del consiglio di classe che assegnerà l'ammoniare del credito scolastico;

al comma 3, si dispone che l'attribuzione del punteggio tiene conto anche del giudizio formulato dai docenti di religione, e da quelli delle eventuali attività sostitutive, riguardo all'« interesse con cui l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività formativa e il profitto che ne ha tratto »;

il credito formativo scolastico rappresenta una fondamentale novità del nuovo esame di maturità e significa, in pratica, che il voto conclusivo dovrà tenere conto anche del profitto conseguito nei tre anni precedenti;

l'ordinanza contrasta con quanto previsto nella normativa scolastica vigente e con quanto ribadito dalla Corte costituzionale: infatti, gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica possono anche non essere presenti a scuola in coincidenza con tale insegnamento -:

quali provvedimenti urgenti intenda adottare al fine di consentire una corretta valutazione dell'operato degli studenti e per garantire i diritti alla libertà di coscienza di allievi e genitori.

(2-01841)

« Lenti ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità, per sapere — premesso che:

l'ospedale San Raffaele del Monte Tabor di Roma è una struttura dotata di 500 posti letto, 8 posti di terapia intensiva, 10 sale operatorie, un servizio di diagnostica per immagini, un servizio di medicina di laboratorio, un servizio di anestesia, di rianimazione e di terapia antalgica, un servizio di anatomia patologica, un'unità di riabilitazione, è inoltre in possesso dei requisiti prescritti sulla sicurezza e la prevenzione e si tratta di un istituto generalmente riconosciuto per la sua efficacia e per l'efficienza dei servizi prestati;

l'ospedale San Raffaele è stato progettato e realizzato per essere un polo integrato di assistenza, ricerca clinica, didattica, sperimentazione gestionale e verrà

organizzato per Dipartimenti misti, medico-chirurgici, destinati al trattamento di condizioni affini, con metodo interdisciplinare e con uso flessibile delle risorse principali;

la direzione dell'ospedale ha presentato a più riprese richiesta di accreditamento della struttura nel servizio sanitario regionale:

a) nel luglio 1996, istanza di accreditamento per le attività ambulatoriali, rivolta alla Asl Roma C senza ricevere alcuna risposta;

b) nel gennaio 1997 istanza di accreditamento per le degenze ambulatoriali, rivolta alla regione Lazio ed alla Asl Roma C, ma la Regione non aveva ancora attivato le procedure necessarie;

c) nel febbraio 1997 istanza di accreditamento per le degenze per le specialità carenti nella regione Lazio (neurochirurgia, oncologia, terapia intensiva, eccetera) con la semplice promessa di attivazione delle procedure necessarie;

d) nel giugno 1998, istanza di accreditamento per l'erogazione di esami diagnostici di risonanza magnetica, con una risposta telefonica negativa;

di recente è stata intrapresa un'iniziativa con la facoltà di medicina dell'università « La Sapienza » di Roma, a seguito del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica del 3 ottobre 1997 che ha disposto lo sdoppiamento dell'ospedale ed individuato nel presidio ospedaliero di Roma del San Raffaele la sede idonea per ospitarla;

la Fondazione San Raffaele ha avvertito oltre 10 anni fa come proprio dovere e come interesse dei cittadini di Roma e del centro-sud Italia, la costruzione di un modello ospedaliero fortemente innovativo a Roma, che possa rappresentare una risposta di eccellenza ai bisogni di salute dei cittadini e allo stesso tempo un organismo di ricerca e di insegnamento;

in mancanza di un Piano sanitario regionale, a Roma e nel Lazio si contano posti-letto ospedalieri in eccedenza, ma

soprattutto in aree a bassa specializzazione ed esistono problemi di tipo quantitativo, in quanto la stessa regione ammette la carenza in alcune specialità mediche (come le terapie intensive, l'oncologia, la dialisi, la neuroriusabilitazione) tanto che si registrano lunghe attese e 40 mila ricoveri al di fuori del territorio regionale, e di tipo qualitativo poiché molte strutture sono vecchie, non funzionali, spesso fuori norma quanto alla sicurezza e con attrezzature scarse e superate;

nonostante tali problemi la spesa ospedaliera annua del Lazio è superiore ai 4.500 miliardi di cui quasi la metà per strutture private convenzionate;

l'ospedale, che ha in organico 179 dipendenti assunti a tempo indeterminato, 110 consulenti medici e 61 dipendenti di ditte di servizio, è attualmente aperto come casa di cura privata, utilizzando solo il 5 per cento delle sue potenzialità;

l'ospedale risponde pienamente a tutte le norme sanitarie e tecniche vigenti ed ha ottenuto tutte le autorizzazioni sanitarie, civili, impiantistiche e di sicurezza prescritte oltre ad aver superato con esito positivo le ispezioni sulla struttura e sull'organizzazione interna svolte dal Servizio di igiene pubblica, dal Servizio di medicina del lavoro e dal Servizio Saso (Assistenza ospedaliera) della Asl nonché dal Nucleo per la valutazione delle case di cura della regione Lazio, la verifica degli impianti effettuata dall'Ispesl e gli accertamenti compiuti dai Vigili del fuoco;

con legge n. 724 del 1994 è stata sancita la facoltà di libera scelta dell'assistito nei confronti di tutte le strutture in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 502 del 1992, mentre la Corte costituzionale, con sentenza del 1995, ha ritenuto che « l'accreditamento è un'operazione da parte dell'istituzione (regione) con la quale si riconosce il possesso di prescritti requisiti specifici escludendo in radice una scelta discrezionale » e che « le Regioni

possono immediatamente aggiornare gli accreditamenti con l'unico obbligo di provvedere all'accertamento del possesso dei requisiti e dell'accettazione del sistema di remunerazione a prestazione »;

con delibera n. 2910 del maggio 1997, la Giunta della regione Lazio ha autorizzato l'accreditamento delle strutture erogatrici di assistenza ospedaliera già convenzionate al 21 dicembre 1992 anche se abbiano temporaneamente sospeso l'attività, anche con disdetta della convenzione a condizione che abbiano successivamente richiesto l'accreditamento provvisorio anche con parziali modifiche della distribuzione dei posti letto per specialità ed a condizione del possesso dei requisiti previsti dalla legge in vigore;

con altra delibera (n. 1165/97) la Giunta ha fissato al 1° gennaio 1999 il termine ultimo per l'accreditamento provvisorio non disponendo alcun limite per il rilascio degli accreditamenti al fine di garantire il diritto alla libera scelta dell'assistito;

il ministero della sanità ha avanzato una proposta di acquisto dell'intera struttura, con la determinazione, in base a notizie di stampa, di uno stanziamento di 260 miliardi, per destinare l'ospedale agli Ifo, proprietari dell'ospedale Regina Elena di Roma; la trattativa è tuttora in corso sebbene ancora non vi sia stata né la stipula del contratto, né la lettera di intenti e il consiglio di amministrazione della fondazione del Monte Tabor non abbia ancora espresso un parere definitivo ufficiale per la vendita;

all'interno dell'ospedale, si è costituito un comitato, formato dal personale medico e paramedico, per promuovere la richiesta di accreditamento che ha raccolto l'adesione di circa 35 mila cittadini dell'area sud della capitale, che si sono riuniti in Comitati spontanei;

su iniziativa dell'interpellante si è costituito un comitato parlamentare, composto da circa 70 parlamentari, a favore

dell'ospedale San Raffaele finalizzato a garantire alla struttura di poter prestare la sua opera per la sanità pubblica;

nel corso di un incontro tra l'assessore Lionello Cosentino ed una delegazione del comitato pro-San Raffaele (composta da cittadini, rappresentanti del Tribunale dei diritti del malato ed operatori dell'ospedale), svoltosi l'11 maggio 1999, l'assessore ha esposto le difficoltà relative alla distribuzione quantitativa e qualitativa dei posti letto, ma ha preso atto delle effettive necessità e carenze manifestate dai cittadini, soprattutto per quanto riguarda la medicina d'urgenza ed i ricoveri specialistici;

nel corso dell'incontro l'assessore ha reso nota la decisione di concedere il convenzionamento anche al San Raffaele per il servizio ambulatoriale di risonanza magnetica, atto che è stato considerato dagli operatori dell'ospedale un primo passo per il definitivo convenzionamento dell'intero ospedale -:

quali iniziative siano state adottate dal Ministro della sanità a tutt'oggi con riferimento all'ospedale San Raffaele di Roma, in relazione alla proposta di acquisizione dell'intera struttura da parte del servizio sanitario pubblico e quali siano le motivazioni che hanno indotto il ministero a svolgere tale operazione in alternativa all'utilizzo di strutture precedentemente disponibili ed alla possibilità di un accreditamento da parte della regione Lazio;

quali rapporti siano intercorsi tra la regione Lazio ed il ministero in relazione alle richieste di accreditamento più volte avanzate dall'ospedale San Raffaele;

quali iniziative intenda adottare al fine di garantire il diritto alla libera scelta dell'assistito sancito dalla normativa vigente;

quali iniziative intenda adottare al fine di garantire agli utenti del servizio sanitario nazionale la possibilità di utilizzare una struttura ospedaliera multidisciplinare e d'avanguardia ed in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge per

poter funzionare a pieno regime attraverso l'accreditamento nel Servizio sanitario regionale del Lazio;

se non ritenga opportuno adottare iniziative volte a far sì che sia verificata la legittimità degli accreditamenti concessi finora dalla regione Lazio.

(2-01845) « Taradash, Aracu, Bicocchi, Tortoli, Divella, Rossetto, Ostilio, Becchetti, Biondi, Santori, Buontempo »

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

VOLONTÈ e TASSONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata di martedì 1° giugno 1999 si è registrato un nuovo, gravissimo episodio di violenza nei confronti di un ex ferroviere ucciso mentre si trovava nella tabaccheria della moglie a Legnano;

tale fatto delittuoso rappresenta una *escalation* di violenza nei confronti degli operatori commerciali che si trovano quotidianamente esposti nell'esercizio delle loro attività al rischio di vita di fronte ad una microcriminalità omicida e senza scrupoli soprattutto nella cintura metropolitana e nel degrado delle periferie —:

quali misure intenda adottare per garantire l'incolumità degli operatori commerciali e dei tabaccai, in particolare per garantire quel minimo di sicurezza quotidiana che al momento è assolutamente irrisoria. (3-03899)

FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 16 giugno 1997 il procuratore capo della Repubblica di Roma, Salvatore Vecchione, ha sottratto al sostituto procuratore Giuseppe Pititto l'inchiesta che que-

sti stava svolgendo sul duplice omicidio avvenuto in Somalia dei giornalisti italiani Ilaria Alpi e Miran Hrovatin;

il provvedimento di revoca della designazione è intervenuto proprio mentre stavano per giungere dalla Somalia due testimoni oculari del duplice omicidio che erano stati individuati e convocati dal dottor Pititto al quale è così stato impedito di ascoltarli;

il provvedimento medesimo è apparso essere, sin dall'inizio, di particolare gravità, tanto che il quotidiano *Liberazione* ha parlato di « inquietante estromissione del dottor Pititto »;

il pubblico ministero Pititto aveva individuato ed iscritto quale mandante del duplice omicidio tale Moussa Bogor detto il « Sultano di Bosaso », che aveva pure provveduto ad interrogare recandosi appositamente nello Yemen;

in seguito all'estromissione del dottor Pititto dall'inchiesta per Moussa Bogor è stata chiesta l'archiviazione;

durante l'udienza che si è svolta il 28 aprile 1999 davanti alla Corte di Assise di Roma nell'ambito della celebrazione del processo per l'omicidio dei due giornalisti, la dottorella Antonietta Motta della Digos di Udine ha confermato che uno dei mandanti del duplice omicidio è proprio quel Moussa Bogor che era stato individuato come tale dal dottor Pititto ma per il quale, dopo averlo estromesso dalle indagini, il procuratore Vecchione aveva chiesto l'archiviazione;

alla luce di questa testimonianza il provvedimento di revoca della designazione del dottor Pititto appare, se possibile, ancora più inquietante;

di recente, il procuratore Vecchione ha sottratto al pubblico ministero Pititto un'altra inchiesta, relativa ad una fornitura di aerei ed elicotteri al ministero della difesa, dopo aver illegittimamente bloccato l'esecuzione di un decreto di sequestro di

due velivoli che era stato emesso dal dottor Pitiitto nella sua qualità di titolare esclusivo del procedimento;

i provvedimenti medesimi, ove non li si voglia attribuire ad una volontà di affossare la verità coprendo i responsabili, dimostrano comunque una assoluta inadeguatezza del dottor Vecchione a ricoprire il delicato incarico di procuratore della Repubblica di Roma, come confermano sia l'infusa gestione del processo per l'uccisione di Marta Russo — che ha addirittura provocato la deplorazione del suo comportamento da parte delle Camere penali — sia la sconsigliata delega da lui conferita per le indagini sull'assassinio del sindacalista D'Antona a quel dottor Ormanni i cui metodi e le cui capacità investigative sono a tutti noti —:

se non si ritenga che entrambi i provvedimenti di revoca, adottati in due procedimenti estremamente delicati, esigano la più approfondita ed urgente valutazione da parte del ministero di grazia e giustizia e del Consiglio superiore della magistratura per quanto di rispettiva competenza, al fine di verificare quali siano le reali ragioni che hanno indotto il procuratore Vecchione ad adottarli, compromettendo, nell'uno e nell'altro caso, in maniera grave e probabilmente irreparabile i risultati delle indagini utilmente indirizzate dal pubblico ministero Pitiitto;

se non si ritenga opportuno disporre con la massima urgenza dei provvedimenti di natura ispettiva volti ad accertare la veridicità dei fatti esposti in premessa e, qualora gli stessi risultino veri, promuovere nei confronti del dottor Vecchione l'azione di incompatibilità funzionale rispetto al delicato incarico di procuratore della Repubblica di Roma nonché ogni opportuna e doverosa azione disciplinare.

(3-03900)

CENTO. — Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

nella giornata del 4 giugno 1999 si terrà a Roma davanti alla Fao una mani-

festazione a sostegno del progetto « Carovana 99 » alla quale parteciperanno circa 500 indiani;

il centro sociale Leoncavallo, tra gli organizzatori della Carovana, ha denunciato che i ministri dell'interno e dei trasporti, hanno negato la realizzazione di un treno speciale per consentire ai 500 indiani di raggiungere Roma dalla stazione di Milano;

questo fatto appare incomprensibile e inaccettabile e si inserisce in un preoccupante clima di demonizzazione nei confronti dei sostenitori dell'iniziativa;

è auspicabile un ripensamento della decisione dei ministri dell'interno e dei trasporti al fine di rendere possibile la realizzazione di questo treno speciale anche per evitare che una pacifica mobilitazione si trasformi in un problema di ordine pubblico —:

quali iniziative intendano intraprendere per garantire la realizzazione del treno speciale Milano-Roma atto a favorire il trasporto di 500 indiani nei tempi utili per la manifestazione prevista a Roma, davanti alla Fao, il 4 giugno 1999.

(3-03901)

SELVA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

dopo il blocco dei lavori della ricostruzione del teatro « La Fenice » a Venezia, ora si blocca anche il processo che è stato rinviato a settembre;

secondo quanto riportato dalla stampa il presidente della camera penale veneziana, avvocato Eugenio Vassallo ha dichiarato di aver già ribadito da tempo che l'organico del tribunale di Venezia è stato ampiamente sottovalutato dal Consiglio superiore della magistratura;

a giudizio di Vassallo, a fronte di processi di importante rilevanza nazionale,

c'è un numero di giudici e di pm che non corrisponde in proporzione ad altri tribunali, come quello di Milano, dove c'è il quadruplo di magistrati, se non addirittura il quintuplo;

anche il pubblico ministero Felice Casson non ha risparmiato una battuta polemica rilevando che le note carenze di organico non danno la possibilità di fare indagini causando poi l'arenamento dei processi e che le responsabilità della situazione sono dei vertici della magistratura veneziana e del Consiglio superiore della magistratura -:

quali interventi si intendano assumere per adeguare l'organico dei giudici alla mole dei processi penali e civili in corso e da svolgere. (3-03902)

SELVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

sono circa dieci milioni i bambini nel mondo, dai sei ai quattordici anni (ma spesso anche più piccoli) arruolati dall'industria del sesso;

un milione di piccoli ogni anno segue la stessa sorte; sempre più piccoli, sono costretti a vendere il loro corpo a connazionali o a turisti in cerca di piaceri « esotici ». È un'« industria » fiorente, in particolare nei paesi del sud-est asiatico, ma anche in America latina, Africa, Caraibi ed ora anche nell'est europeo;

centinaia di migliaia di bambini sono sfruttati sessualmente nei bordelli, per la strada o negli alberghi da uomini e donne del loro paese, ma anche dai « turisti del sesso », provenienti dai paesi occidentali, attratti dall'offerta di avventure particolari;

i turisti del sesso, secondo Mara Gattoni, presidente dell'Ecpat Italia, diventano ogni anno sempre più numerosi e provengono da tutti i paesi industrializzati, anche dall'Italia. Accanto ai pedofili, che hanno i loro canali di informazione, precisi e dettagliati, per ogni « meta » con tariffari, le-

gislazione, modi e termini di contrattazione del prezzo, locali compiacenti, vi sono i cosiddetti « turisti occasionali », che, lontani dal loro paese si sentono svincolati da qualsiasi tabù e giustificano il loro comportamento come un modo per aiutare finanziariamente quei bambini e le loro famiglie o affermando che tali pratiche sono accettate dalla cultura locale. Per cinque dollari in un paese del terzo mondo compiono reati che in Italia costerebbero dai sei ai dodici anni di carcere -:

quali interventi si intendano assumere in concreto a livello nazionale, europeo ed internazionale per contrastare il turismo sessuale con i minori. (3-03903)

GRAMAZIO e MENIA. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

ieri, giorno della Festa della Repubblica, manifestanti dell'estrema sinistra hanno compiuto un blitz, con la solita motivazione del pacifismo, all'Altare della Patria;

il monumento al Milite Ignoto è simbolo di un'Italia in cui tutti credono e non può essere profanato da teppisti organizzati che sfuggono a qualsiasi controllo e che hanno potuto invadere impunemente il Sacrario nel centro della capitale d'Italia;

è vergognoso ed offensivo aver insultato in tal modo la storia della nostra nazione -:

quali iniziative intendano adottare per fare in modo che simili atti di profanazione del monumento che ricorda i soldati italiani caduti per la Patria non abbiano più a verificarsi;

se siano stati individuati i promotori, gli organizzatori e i partecipanti a una simile vergognosa profanazione. (3-03904)

GIOVANARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la legge 9 agosto 1986, n. 467, all'articolo 1 recita: « Nella scuola secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto »;

la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni sugli esami di Stato, all'articolo 1 precisa che il « regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* »;

il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, regolamento che disciplina gli esami di Stato, viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 9 settembre 1998, cioè ad anno scolastico iniziato;

l'esame di Stato, come previsto dalle norme citate, secondo le nuove forme, avrebbe dovuto essere espletato a partire dall'anno scolastico 1999-2000;

sono stati interposti alcuni ricorsi al Tar della regione Lazio —:

se ritenga legittima l'indizione dell'esame di Stato per il corrente anno scolastico;

se ritenga doveroso impartire indicazioni risolutive dei tanti dubbi contenuti nella formula adottata nel regolamento applicativo e riconosciuti dallo stesso Ministro, quando ha invitato i docenti ad essere « generosi » nell'assegnazione dei voti, accordando con maggiore facilità la pienezza del « 10 ». (3-03905)

ORESTE ROSSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

dal Belgio arrivano notizie drammatiche sulla commercializzazione di polli e di uova prodotti da animali che erano stati alimentati con mangimi alla diossina;

la Commissione europea ha decretato il divieto di *export* e il ritiro dalla distribuzione di polli e di uova prodotti in Belgio fra il 15 gennaio e il 1° giugno del 1999;

nelle province di Torino, Vercelli e Alessandria gli ispettori delle aziende sanitarie su indicazioni degli uffici veterinari hanno bloccato la merce proveniente dal Belgio;

il procuratore aggiunto presso il tribunale di Torino, Raffaele Guariniello, ha aperto un'indagine ipotizzando il reato di commercio di sostanze alimentari nocive;

esiste il rischio reale che tali prodotti fossero in commercio nel nostro Paese, e soprattutto nelle province piemontesi sopra elencate, già da tempo andando a mettere in serio pericolo la salute del cittadino;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, che attua la direttiva 83/643, relativa alla agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734, all'articolo 5 prevede che i controlli vengano effettuati a sondaggio sulle merci importate dai Paesi appartenenti alla Comunità europea —:

se il Governo non ritenga opportuno intervenire con solerzia in sede comunitaria per sollecitare una modifica della normativa in materia di controlli di prodotti alimentari per rendere gli accertamenti sanitari più rigorosi, nel rispetto del principio di libera circolazione delle merci, evitando che si ripetano fatti che possano mettere a repentaglio la salute del consumatore europeo. (3-03906)

SELVA, ALEMANNO, BUONTEMPO, FIORI, GRAMAZIO, GASPARRI, MAZZOCCHI, MENIA, MESSA, PROIETTI, SAVARESE, STORACE e URSO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 2 giugno 1999, in coincidenza della Festa nazionale e a poche ore

dal solenne omaggio che il nuovo Presidente della Repubblica aveva reso all'Altare della Patria simbolo dell'unità nazionale, un gruppo di giovani appartenenti, come riferiscono le cronache, a formazioni di sinistra, anche di un partito di maggioranza, e a centri sociali, si è introdotto illegalmente nel recinto dell'Altare della Patria;

la polizia, secondo le stesse fonti intervenuta in ritardo, ha dovuto affrontare una colluttazione con i manifestanti che si sono rivolti ai carabinieri ed agli agenti anche con gli epitetti di «assassini»;

gli agenti sono stati costretti a trasferire di peso i manifestanti più riottosi;

atti dimostrativi anche all'Altare della Patria hanno preceduto difficili stagioni del terrorismo -:

se il Governo ritenga anzitutto di dover esprimere la più ferma condanna per questo atto illegale che viola un recinto sacro alla Patria;

perché non sia stato evitato tempestivamente «l'assalto» con l'intervento delle forze dell'ordine presenti sul posto;

se si sia provveduto a denunciare all'autorità giudiziaria le persone responsabili di questa azione che nulla ha a che vedere con la libertà di manifestazione.

(3-03907)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

REPETTO. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

in data 27 gennaio 1999 il ministero delle finanze — Dipartimento delle entrate — Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione — ha raccolto l'istanza di dimissioni volontarie a decorrere dal primo aprile 1999 del signor Enzo Maria Lombardo, dirigente superiore, direttore del II Ufficio Iva di Genova — Chiavari e reggente «ad interim» dell'Ufficio delle entrate di Chiavari;

gli uffici sopra sono sedi dirigenziali;

a seguito di esame e comparazione delle istanze prodotte da dirigenti, funzionari interessati a ricoprire l'incarico, la Direzione regionale delle entrate ha ritenuto di conferire la reggenza, in data otto marzo 1999, ad un funzionario — Ispettore capo reparto — della direzione regionale;

presso l'ufficio delle entrate di Chiavari recentemente si sono venuti a manifestare problemi di funzionamento operativo conseguenti a rigidità interpretative di norme e comportamenti;

il personaggio assegnato agli uffici risulta fortemente preoccupato per l'impossibilità di pervenire agli obiettivi prefissati, con conseguente negativa ricaduta anche sugli incentivi monetari previsti contrattualmente;

nei giorni scorsi, al fine di ricomporre un normale clima di relazioni sindacali, è risultato necessario il personale intervento del direttore regionale delle Entrate —:

quali siano state le motivazioni che hanno orientato le scelte sull'attuale sovrintendenza e quali provvedimenti intenda assumere al fine di ovviare agli inconvenienti segnalati. (5-06338)

GIORDANO e VALPIANA. — *Al ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 438 del 15 dicembre 1998 ha stabilito in 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476 a favore degli enti e delle associazioni di promozione sociale, escluse le associazioni combattistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge;

l'articolo 3 della legge n. 476 del 1987 fissa al 31 marzo di ogni anno il termine per la presentazione delle domande di contributo da parte degli aventi titolo ed elenca la documentazione da presentare a corredo delle domande stesse;

l'articolo 2 della legge n. 438 del 1998 ha introdotto un secondo termine, fissato al 31 maggio di ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, per la presentazione, da parte delle associazioni interessate, di una documentazione complementare;

la legge n. 438 del 1998 non abroga l'articolo 3 della legge n. 476 del 1987, anzi dispone che esso resti in vigore sino all'adozione di un regolamento a tutt'oggi non adottato;

il finanziamento per l'anno 1998 è stato disposto solo con la legge n. 438 del 1998, vale a dire in data di molto successiva al termine del 31 marzo fissato per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi;

le disposizioni richiamate hanno in generato confusione ed equivoci tra le associazioni aventi diritto;

i termini fissati, sia per la presentazione delle domande che per la presentazione della documentazione di corredo delle stesse, hanno carattere ordinatorio e non perentorio, non essendo prevista la pena di decadenza per la tardiva presentazione delle domande e/o della documentazione di corredo;

sul rifinanziamento e sulle modificazioni e integrazioni della legge n. 476 del 1987 per il triennio 1998/2000 non risultano state emesse circolari attuative o esplicative;

molti tra gli aventi diritto potrebbero restare esclusi dai finanziamenti per l'anno 1998 e/o per il 1999 per una erronea interpretazione delle norme stesse con conseguenti disparità di accesso ai contributi per effetto dell'attività interpretativa delle norme —;

se intenda garantire la parità di accesso e di trattamento per accedere ai contributi della legge n. 476 del 1987, come modificata dalla legge n. 438 del 1998, predisponendo apposita circolare esplicativa e prorogando nel contempo il termine per la presentazione delle domande relative agli anni 1998 e 1999.

(5-06339)

GIANCARLO GIORGETTI e COMINO.
— *Ai Ministri della difesa e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, nello stato di previsione del ministero della difesa sono stati previsti i seguenti stanziamenti:

per gli armamenti navali, all'unità previsionale di base 10.1.1.3 — mezzi operativi e strumentali — lire 197.609.000.000;

per gli armamenti aeronautici, all'unità previsionale di base 11.1.1.2 — mezzi operativi e strumentali — lire 454.223.520.000;

per le telecomunicazioni, l'informatica, e le tecnologie avanzate, all'unità previsionale di base 12.1.1.2 — mezzi operativi e strumentali — lire 172.863.000.000;

per il funzionamento, la manutenzione, la riparazione e conservazione di mezzi di trasporto, da traino e da combattimento ruotati o cingolati, di aeromobili eccetera, all'unità previsionale di base 23.1.1.3 — mezzi operativi e strumentali (capitolo 4613) — lire 63.500.000.000;

per gli armamenti terrestri, all'unità previsionale di base 26.1.1.2 — mezzi operativi e strumentali — lire 532.385.540.000,

per il corpo militare della Croce Rossa Italiana, all'unità previsionale di base 27.1.2.5 — capitolo 1173 — lire 172.863.000.000;

per l'ispettorato logistico esercito, all'unità previsionale di base 28.1.1.2 — mezzi operativi e strumentali — lire 18.323.000.000;

per l'ispettorato supporto logistico navale, all'unità previsionale di base 29.1.1.2 — mezzi operativi e strumentali — lire 147.259.000.000;

per l'ispettorato logistico — comando logistico dell'aeronautica, all'unità previsionale di base 30.1.1.2 — mezzi operativi e strumentali — lire 749.452.000.000 —;

quanto sia stato utilizzato, fino ad oggi, degli stanziamenti di cui in premessa o di eventuali ulteriori stanziamenti, e per quali finalità;

se ritengano che gli stanziamenti previsti nelle suindicate unità previsionali di base debbano essere integrati, alla luce delle operazioni militari in Kosovo e, in caso affermativo, di quanto si prevede aumentare gli stanziamenti medesimi.

(5-06340)

SABATTINI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

i comuni di Guastalla e di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, entrambi con segreteria comunale di classe 1B, hanno deciso di convenzionarsi ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, per gestire la segreteria in forma associata;

l'agenzia nazionale ha rifiutato l'assegnazione del segretario ai due comuni sulla base della delibera n. 21/3 del 26 novembre 1998, che ha escluso le convenzioni fra i comuni di classe superiore alla seconda o che superino complessivamente la soglia demografica di 65.000 abitanti;

l'articolo 17, comma 77, della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevede che «resta ferma la facoltà dei Comuni di assicurare le convenzioni per uffici di segretario comunale» non subordinandola ad alcuna dimensione demografica degli stessi e prevedendo la mera comunicazione dell'avvenuta costituzione all'agenzia;

l'articolo 35, comma 1, lettera *i*), del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972, che all'articolo 18 consentiva, solo ai comuni di classe III e IV appartenenti alla stessa provincia, di consorziarsi per i servizi di segreteria;

l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha introdotto una nuova disciplina

delle convenzioni di segreteria stabilendo che «i comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli regionali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per uffici di segreteria»;

lo stesso articolo 10 dispone che ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva e il rimborso delle spese di viaggio;

pertanto, la deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione dell'agenzia pone limiti alla regolamentazione delegata dall'articolo 17, comma 77, della legge n. 127 del 1997 (il decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997) e configura un potere regolamentare della stessa che, limitando l'esercizio associato di funzioni e servizi, invade la sfera riservata al legislatore e sconfessa la linea seguita dal Governo per le convenzioni di segreteria e più in generale per l'esercizio associato di funzioni e servizi, ed indebolisce significativamente la garanzia prevista dalla legge per i sindaci di scegliere il segretario comunale;

la citata delibera del consiglio di amministrazione è da considerarsi al di fuori dei limiti della potestà regolamentare attuativa della normativa nazionale configurandosi come una vera e propria innovazione regolamentare propria di un soggetto dotato di autonomia normativa, di cui l'agenzia stessa non è titolare, come per altro risulta confermato dal parere del Consiglio di Stato n. 103 del 1997;

l'articolo 17, comma 76, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, affidano al ministero dell'interno la vigilanza sull'attività dell'agenzia disciplinando le modalità di esercizio della stessa —:

quali misure intenda assumere il Governo:

per garantire ai comuni, i cui rappresentanti sono eletti dai cittadini, non solo di non dover sottostare a quelli che si configurano come veri e propri abusi di un organismo burocratico che esercita funzioni non proprie, ma anche di vedere attuate le proprie legittime decisioni;

per ricondurre l'attività di gestione dell'agenzia, attualmente caratterizzata, in questo ed altri aspetti, da comportamenti chiaramente improntati ad una interpretazione corporativa del proprio ruolo in difesa della categoria o di parti di essa, al rispetto della normativa vigente;

se non ritenga opportuno, infine, intervenire legislativamente per eliminare la vera e propria stortura costituita dalla presenza, nel consiglio di amministrazione di una agenzia che instaura il rapporto di lavoro con i segretari comunali, dei rappresentanti sindacali della categoria, quando appare del tutto evidente come tale presenza produca contraddizioni gravi nel funzionamento dell'amministrazione pubblica e si configuri come una impropria commistione di ruoli. (5-06341)

ATTILI e CARBONI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 1° giugno 1999, un *Boeing* 757 della compagnia Britannia, con 150 persone a bordo (volo BLX 542 diretto a Stoccolma delle ore 22,10) nella fase di decollo ha perso una ruota del carrello;

il vettore è atterrato a distanza, senza danni, privo di una ruota;

la compagnia Britannia ha chiesto informazioni il giorno 2 giugno 1999 all'aeroporto di Alghero;

le ricerche condotte hanno permesso di ritrovare la ruota a circa 1.000 metri dalla pista 21;

nessun danno è stato riportato da cose e persone;

attualmente la ruota è custodita presso il magazzino dell'aeroporto di Alghero —:

se non intenda predisporre immediatamente un'inchiesta per accertare gli standard di sicurezza del vettore e le cause del distacco della ruota dal carrello.

(5-06342)

RUFFINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

si ha notizia del trasferimento dell'82° reggimento fanteria « Torino » da Cormons, in provincia di Gorizia, ad una località della Calabria —:

se questa notizia corrisponda al vero ed in questo caso quali siano le motivazioni del trasferimento;

se il Ministro non ritenga che la riduzione delle forze nel Friuli-Venezia Giulia, molto intensa in questi ultimi anni con significative conseguenze economiche e con grave disagio del personale interessato, abbia raggiunto ormai livelli non superabili sia per l'esigenza di presidio di un territorio che rimane strategicamente importante, sia per l'opportunità di utilizzo di strutture della difesa che solo con investimenti consistenti potrebbero essere ricostruite in altre zone del Paese. (5-06343)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

BRUNETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

enorme confusione sta generando, in alcune aree del Paese, l'applicazione dell'articolo 8, lettera B dell'ordinanza ministeriale n. 15 del 1999, travalicando lo spirito della legge n. 104 del 1992;

l'equivocità della citata normativa induce ad una grave lesione degli interessi di

terzi nel momento in cui afferma: « nel contesto della procedura dei trasferimenti a domanda e d'ufficio verrà riconosciuta la precedenza ai dirigenti che si trovino nelle seguenti condizioni »:

inserendo al punto 2) « i portatori di *handicap* di cui all'articolo 21 della legge n. 104 del 1992 » si dà per scontato che i soggetti di cui all'articolo 21 abbiano tale diritto, mentre questo stesso articolo della legge n. 104 del 1992 prevede, per i soggetti con un grado di invalidità superiore ai 2/3, solo « la precedenza in sede di trasferimento a domanda » e non fa alcun cenno ai trasferimenti d'ufficio. Peraltro, l'articolo 33 della medesima legge, nell'elencare i vari e molteplici benefici in favore della persona portatrice di *handicap* grave e dei suoi familiari, al comma 6, statuisce « il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il consenso ». La stessa Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, rispondendo ad un quesito posto dal Provveditorato agli studi di Cosenza, ha operato una chiara distinzione dei benefici tra i soggetti di cui all'articolo 21 e 33 della legge n. 104 del 1992;

la lesione del diritto di terzi è accentuata, per di più, dal fatto che, spesso, l'approssimazione con cui si accordano le certificazioni di invalidità superiore ai 2/3 porta a situazioni paradossali di illiceità, cosa questa che ha investito anche la magistratura -:

se non ritenga di dover immediatamente attuare i provvedimenti necessari capaci di eliminare la confusione che, soprattutto in questo caso, produce palese ingiustizia;

se non pensi, nello specifico, di dover intervenire per normalizzare il caso, della scuola media statale n. 1 di Cariati Marina, in provincia di Cosenza, in cui la mancata chiarezza della normativa rischia di creare equivoci, incertezze nelle decisioni, disagi alla popolazione scolastica e dequalificazione della scuola. (4-24314)

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

risulta che l'Enel abbia richiesto la fornitura di carrelli autonomi di illuminazione e relativi mezzi di traino, riferimento Job Q 209 C.I. 610.-.9975.-.72.-.5.2, per un importo di lire 366.540.000 al netto di Iva —:

se corrisponda al vero che i carrelli realizzati dall'Emilianauto siano stati depositati presso il magazzino di Cinecittà di Roma e mai utilizzati, e in caso affermativo, quale siano i relativi motivi, considerato che questo modo di gestire le risorse dell'azienda non appare conforme agli obiettivi di economicità ed efficienza che l'azienda è tenuta a perseguire;

se non ritengano opportuno trasmettere le risultanze della verifica alla Corte dei conti al fine di verificare quanto sopra esposto. (4-24315)

SCIACCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in occasione del cambio di appalto delle pulizie presso l'azienda ospedaliera Forlanini-San Camillo in data 14 maggio 1999 alle aziende Snam Lazio Sud, Bonadea e Linda subentrava la ditta Pedus Service;

la signora Anna Coccia in qualità di Rsa Filcams Cgil, occupata presso il limitrofo ospedale Spallanzani, facendo tesoro della propria esperienza lavorativa, si adoperava per la predisposizione del capitolo di appalto concernente l'azienda ospedaliera Forlanini-San Camillo;

come atto di ritorzione ingiustificato, la Snam Lazio Sud, persa la gara d'appalto metteva in atto il licenziamento verbale nei confronti della suddetta Anna Coccia;

l'azione assunta nei confronti della rappresentante sindacale Anna Coccia ri-

sulta assolutamente ingiustificata e gravemente lesiva degli elementari diritti sindacali, visto che, tra l'altro, non riceveva nessuna comunicazione scritta dell'avvenuto licenziamento, ma le veniva pretestuosamente impedito l'accesso al suo abituale posto di lavoro l'ospedale Spallanzani non oggetto del cambio di appalto -:

quali iniziative di competenza intenda assumere il Ministro interrogato data l'evidente violazione degli elementari diritti sindacali come sanciti dall'ex articolo 28 della legge 300. (4-24316)

GRILLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la mancata immissione di funzionari di grado dirigenziale negli organici delle segreterie delle commissioni tributarie regionali ed il mancato sollevamento dall'incarico dei direttori reggenti livellati sta determinando un notevole e preoccupante disservizio che ostacola il processo di riforma;

nell'attuare il nuovo processo tributario, perdurando la mancanza dei dirigenti presso le commissioni tributarie regionali, si intravedono il verificarsi di concreti ostacoli per la compiuta realizzazione di riforma del processo tributario —:

quali iniziative intenda prendere il Governo per evitare una paralisi della giustizia tributaria e restituire fiducia ai cittadini nei confronti di uno Stato che deve tenere costantemente in considerazione il tema della giustizia tributaria. (4-24317)

AMORUSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi, come dichiarato dal colonnello Bisson, comandante del distaccamento francese a Istrana, uno Jaguar francese, di base nella stessa località, in difficoltà avrebbe « sganciato » una bomba

in una delle zone di disimpegno nell'Adriatico meridionale, forse vicino alle coste pugliesi;

il sottosegretario alla difesa Brutti ha dichiarato il 23 maggio 1999, in un convegno a Genova, che nell'Adriatico ci sono 143 bombe della Nato, di cui 7 a frammentazione, 136 non a frammentazione. Di queste, 106 nel basso Adriatico e per la maggior parte davanti alle coste pugliesi;

secondo fonti del ministero della difesa, dovrebbero essere recuperati solo quegli ordigni giacenti a 30, massimo 40 metri di profondità. Ciò sicuramente porterà nocumeto all'attività di pesca in quelle zone poiché, quando le operazioni belliche saranno concluse, i pescatori pugliesi andranno a lavorare anche su altri fondali;

il disagio dei pescatori deriva, inoltre, dall'intenso traffico che ha costretto i pescarecci a ridurre notevolmente i loro spazi d'operazione. Difficilmente si spingono, dall'inizio della guerra, oltre le 7 miglia dalla costa;

le stesse dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha assicurato la non pericolosità della situazione solo dal punto di vista turistico, ha creato allarme giustificato da parte degli operatori del settore ittico;

per di più quell'area serve per la riproduzione e l'accrescimento del novellame. Ai danni provocati al settore ittico, si aggiungono, quindi, gli incalcolabili danni al patrimonio biologico di quelle zone;

in particolare, la situazione per quanto riguarda i pescatori di Molfetta risulta aggravata dalla presenza di iprite nei fondali adiacenti la costa risalente alla seconda guerra mondiale;

come più volte denunciato dall'interrogante in diverse interrogazioni parlamentari, nel tratto di mare compreso tra Molfetta e Giovinazzo, a partire dal settembre 1996, le autorità militari della Marina hanno ritenuto opportuno eliminare i residuati bellici della seconda guerra mon-

diale giacenti su quei fondali facendoli brillare direttamente in mare. Ciò, oltre a causare ingenti danni all'ecosistema, ha sicuramente sprigionato l'iprite contenuta in quelle bombe. La presenza della pericolosa sostanza tossica oltre ad essere provata da numerose cartelle cliniche di pescatori colpiti dal vescicante gas mostarda, trova conferma storica nella presenza di un opificio sulla costa molfettese che in tempo di guerra confezionava bombe all'iprite ed al fosforo -:

quali azioni urgenti intenda intraprendere il Governo a sostegno del settore ittico, in particolare a difesa delle migliaia di pescatori e di operatori dell'indotto che oggi versano in grave difficoltà;

se non ritenga opportuno rivedere i piani di recupero del materiale bellico al fine di scongiurare un danno biologico all'ecosistema dell'Adriatico che sarebbe di incalcolabili proporzioni. (4-24318)

GALLETTI. — Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici, degli affari regionali e della pubblica istruzione.

— Per sapere — premesso che:

il 19 ottobre 1998 è stata promulgata la legge n. 366, recante « Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica », che stanzia un fondo per il finanziamento degli interventi connessi allo sviluppo della mobilità ciclistica;

secondo l'articolo 4 della legge il Ministro dei trasporti e della navigazione avrebbe dovuto approvare, entro il 31 marzo 1999, il piano per la ripartizione del fondo tra le regioni;

la legge prevedeva altresì che il Ministro dei lavori pubblici emanasse entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili;

in risposta ad una precedente interpellanza in merito il sottosegretario Ange-

lini ha dichiarato che il piano di riparto sarebbe stato approvato solo dopo la presentazione dei piani regionali, il cui termine avrebbe dovuto essere il 7 maggio 1999, e che le norme tecniche sarebbero state predisposte entro il mese di febbraio del 1999;

nessuna obiezione era stata sollevata dall'interrogante sul breve ritardo annunciato dal sottosegretario Angelini nell'attuazione della legge;

in data 31 maggio 1999 il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ha inviato una lettera ai Ministri dei trasporti e della navigazione e degli affari regionali, con la quale comunicava il sostanziale stravolgiamento dei criteri previsti dalla legge per la ripartizione del fondo per la mobilità ciclistica e chiedendo di avallare la data del 30 novembre come termine ultimo per gli adempimenti spettanti alle regioni;

nella lettera non si fa riferimento alcuno ai piani regionali sulla mobilità ciclistica, che, occorre precisare, avrebbero dovuto essere approvati dalle regioni entro il 7 maggio 1999;

l'articolo 10 della legge prevede l'educazione stradale come disciplina obbligatoria in tutte le scuole, a cominciare dalle scuole materne -:

se ritengano accettabile un simile ritardo nell'attuazione di una legge dello Stato;

cosa intendano fare in merito alla proposta di slittamento avanzata dal presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e all'ipotesi di modifica dei criteri di ripartizione stabiliti dalla legge;

se non intendano attivarsi al fine di acquisire tutte le informazioni sullo stato d'attuazione dei piani da parte delle regioni, sollecitando quelle che accusano ritardi nella loro redazione ed informando in ogni caso il Parlamento sulla situazione attuale;

quando verranno definitivamente emanate le norme tecniche previste dall'articolo 7 della legge n. 366 del 1998;

che cosa si sia predisposto per avviare in tutte le scuole l'attività obbligatoria prevista dalla legge. (4-24319)

COLOSIMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

da notizie apprese dalla stampa e da preoccupata protesta telegrafica inviata dal sindaco di Catanzaro ai parlamentari della città si apprende che la sede regionale della S.I.A.E. dovrebbe essere trasferita a Cosenza —:

se non ritenga che, se la notizia dovesse rispondere a verità, si tratterebbe dell'ennesimo atto espoliativo nei confronti della città capoluogo che si vedrebbe adesso privata di un importante ufficio regionale;

se non ritenga inoltre di dare una risposta chiara e tempestiva ad una questione che tanta preoccupazione sta provocando in ogni ambiente istituzionale catanzarese e calabrese, stante anche la centralità della ubicazione del suddetto ufficio;

quali iniziative intenda assumere perché tutto ciò non accada. (4-24320)

BORGHEZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

domenica 23 maggio 1999 all'interno e nei dintorni della stazione ferroviaria centrale di Perugia, immediatamente dopo la conclusione dell'incontro di calcio Perugia-Milan, circa un migliaio di individui bardati con i colori rossoneri della squadra milanese, presunti *ultras* hanno letteralmente assalito le forze di polizia sopragiunte sul posto per assistere alla loro regolare partenza con un treno diretto a Milano. Forze di polizia composte in maggior parte da agenti della polizia di Stato dei Reparti mobili di Roma e di Firenze;

in quella che è stata una vera e propria battaglia con lancio di sassi, di

panchine divelte e di bastonate contro gli agenti che hanno fortunatamente, con grande forza d'animo, spirito di sacrificio e abnegazione saputo poi, dopo ore, riportare alla normalità la situazione, si sono evidenziati, ancora una volta, inequivocabilmente, l'inefficienza e l'inidoneità dell'equipaggiamento e dell'armamento degli operatori dei Reparti mobili a fronteggiare simili ed improvvise situazioni;

al termine degli scontri decine di poliziotti sono stati refertati perché feriti;

da anni il sindacato di Polizia Usp (Unione sindacale di polizia), così come anche immediatamente dopo gli scontri di Perugia, chiede che con la massima urgenza gli agenti dei Reparti mobili vengano dotati di efficienti e pratiche coperture superleggere ed idonee alla loro incolumità fisica, quali: parastinchi, ginocchiere, paravambracci, paragomiti, guanti rinforzati e quant'altro utile a preservarli da lesioni —:

se intenda, in riferimento ai fatti accaduti a Perugia, chiarire mediante apposita inchiesta chi fosse il responsabile dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica in occasione dell'incontro di calcio citato;

se intenda chiarire, come mai, presso la stazione ferroviaria, detto responsabile dei servizi, non avesse previsto un contingente di servizio in grado di scongiurare fatti come quelli accaduti e tali da costringere, poi, a causa di tale assenza, un convogliamento sul posto di personale di polizia che si trovava altrove;

quali provvedimenti intenda assumere, non escludendo la sua rimozione dall'incarico che attualmente ricopre;

se intenda, con la massima urgenza, dotare il personale dei Reparti mobili di quanto indicato e più volte richiesto dall'Usp, al fine di scongiurare, in situazioni analoghe, danni fisici ai tutori dell'ordine interessati. (4-24321)

DE CESARIS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nell'allegato B della seduta del 19 aprile 1999 è stata pubblicata la risposta

alla interrogazione presentata, dall'interrogante, in data 9 giugno 1997 n. 4-10662;

la federazione delle rappresentanze di base (RDB) ha inviato una lettera agli organi di amministrazione e controllo dell'Inpdap in cui, tra l'altro, si afferma che il contenuto della risposta alla interrogazione citata non corrisponde alla realtà dei fatti;

in realtà gli stessi rappresentanti sindacali avevano tempestivamente segnalato alla amministrazione dell'Inpdap che sarebbe incorsa nell'irregolarità dell'assegnazione;

le società di gestione, contrariamente a quanto affermato nella risposta, non hanno l'autorizzazione a stipulare nuovi contratti di locazione ma solo concordare eventuali cambi di alloggi tra i conduttori;

nella stessa risposta alla citata interrogazione è evidente la contraddizione tra l'esecuzione dei lavori, possibili solo dopo l'autorizzazione dell'Inpdap, rilasciata ad ottobre, quando l'alloggio sarebbe dovuto risultare sfitto, o il fatto che fin dal 1° settembre questo risultava occupato dall'inquilino anche se irregolarmente;

i lavori autorizzati contrariamente a quanto affermato nella risposta non rientrano nei casi di urgenza ma debbono ritenersi esplicita richiesta ed esigenza del conduttore, pertanto l'onere dei lavori non doveva essere a carico dell'Inpdap;

i lavori per una più adeguata messa a reddito, come affermato nella risposta, avrebbero dovuto comportare un innalzamento del canone che al contrario non è stato richiesto;

il programma informativo dell'Inpdap, a cui si fa cenno nella risposta, non è ancora attivato per la difficoltà di reperimento, inserimento ed omogenizzazione dei dati, che le stesse società di gestione lamentano, nelle loro relazioni trimestrali almeno per quanto attiene alle morosità —:

se sia a conoscenza di tali fatti e quali iniziative intenda assumere. (4-24322)

GUIDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

attualmente in Italia esiste una grande carenza dei servizi di riabilitazione e che questi esercitano un ruolo decisivo per il miglioramento della salute e delle capacità cognitive e motorie delle persone con *handicap*; e quindi ogni servizio esistente che lavori in maniera positiva va difeso e potenziato;

il centro Anffas (Associazione nazionale famiglie fanciulli e adulti subnormali) della sezione di Ostia è l'unico a coprire con tale servizio un grande bacino di utenza composta da oltre duecentomila abitanti; che inoltre si distingue per la sua prassi riabilitativa assai qualificata e con modelli di intervento innovativi: giardinaggio, arte-terapia, eccetera, che è riuscito a stabilire rapporti reali con il territorio ed anche con una struttura casa-alloggio indispensabile per la quotidianità e garanzia per le persone disabili che resteranno «dopo di noi»;

tali servizi indispensabili per le persone handicappate attualmente assistite, e speranza per coloro che dovranno iniziare il trattamento, rischia di chiudere con gravissimi danni per l'interruzione di un rapporto terapeutico instaurato con anni di fatica e con il rischio che le persone handicappate e le loro famiglie abbiano da questa interruzione un duro e persino ineliminabile regresso a causa di un mancato pagamento delle rette che la ASL RMD non paga dall'inizio di questo anno e tale struttura ha già accumulato un debito di mancato pagamento pari a lire 964.033.305;

come intenda adoperarsi di concerto con la regione affinché venga risolta immediatamente tale incresciosa situazione che crea un grave danno per i lavoratori privi di stipendio dall'inizio di quest'anno, come se fossero lavoratori di serie B, e per evitare il danno che provocherebbe la sua chiusura. (4-24323)

MATRANGA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

dal rapporto del Secit sulla gestione dei beni confiscati alla mafia, al quale hanno lavorato un gruppo di ispettori coordinati da Luigi Rossi, ex commissario antiracket e attualmente ispettore al Secit, emerge con chiarezza come il più delle volte i beni immobili finiscano per essere assegnati in condizioni di sostanziale inutilizzabilità, mentre le attività economiche perdono ogni valore;

emerge anzitutto la mancanza di collaborazione tra i vari soggetti interessati alle procedure: le cancellerie degli uffici giudiziari — rilevano gli ispettori — comunicano con ritardo l'avvenuta definitività del decreto di confisca dei beni determinando, oltre ad un prolungamento dei tempi, anche un periodo di interregno nel loro passaggio dall'amministrazione giudiziaria a quella finanziaria;

molte volte poi il decreto di confisca viene trasmesso ad un ufficio del territorio sbagliato aumentando i ritardi;

spesso nei provvedimenti di confisca l'indicazione dei beni è lacunosa e generica: non sono indicate per esempio le eventuali procedure fallimentari o altri giudizi promossi da terzi relativi a diritti sul bene;

i giudizi di alcuni sindaci ai quali spetta esprimere il parere sulla destinazione del bene confiscato in molti casi sono generici e vengono dati anche dopo 18 mesi dal momento del loro interessamento;

non sono poche le responsabilità degli uffici tecnici erariali nella lungaggine dei tempi: gran parte dei ritardi che sono stati registrati nella destinazione finale dei beni confiscati — rilevano gli ispettori — deriva da una mancata tempestività nelle valutazioni tecniche. Ritardi in parte determinati anche dalla mancanza di collaborazione degli amministratori del bene confiscato;

quanto all'amministrazione dei beni confiscati, il Secit rileva che a fronte di richieste di compensi «esorbitanti» che a volte vanno ben oltre il valore delle risorse gestite, non si registra la necessaria «premura e neutralità» necessaria per troncare il rapporto con il passato. Gli amministratori infatti sono il più delle volte gli stessi nominati nella fase del sequestro con onorari ancorati ai parametri giudiziari. In particolare per quanto riguarda le aziende — rilevano gli ispettori — il provvedimento di confisca interviene quando ormai l'azienda, dopo la lunga fase del sequestro, ha in tutto o in gran parte perduto il suo potere produttivo. Uno stato di cose che finisce per avere ricadute negative anche sui livelli occupazionali di zone già fortemente penalizzate;

la situazione non è migliore per i beni mobili. Le automobili — sottolinea il Secit — sono abbandonate in depositi giudiziari stracolmi di vetture ormai non utilizzabili e per le quali lo Stato continua a pagare una onerosa tariffa di deposito e custodia: ogni anno si spendono circa 100 miliardi a fronte di soli 2 miliardi incassati con qualche mezzo rivenduto. I beni sono praticamente abbandonati con impossibilità persino di una loro esatta individuazione. E non mancano casi — rileva il Secit — di mezzi utilizzati per ricambi di pezzi da parte dei gestori del deposito —:

quanti e quali siano i beni confiscati finora alla mafia, quale il loro stato di conservazione e il loro utilizzo;

quali interventi si intendano assumere per fare in modo che la gestione di tali beni sia efficiente. (4-24324)

RUSSO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in tutti gli uffici della questura di Napoli, in particolare nei commissariati di pubblica sicurezza e distaccati, che operano in territorio sia metropolitano che dell'hinterland ad alto tasso di criminalità, con degrado ambientale e sociale, che pone continuamente a rischio la sicurezza dei

cittadini, risultano rilevanti mancanze di supporti tecnici quali fotocopiatrici, *computer, toner*, cancelleria ed altro materiale per lo svolgimento della normale attività di servizio;

in alcuni uffici i segnalati macchinari sono totalmente inagibili perché obsoleti con conseguente inaccettabile rallentamento dell'attività operativa, al punto che il sindacato di polizia Co.I.S.P. ha lanciato un appello ai cittadini per intervenire con liberi versamenti;

i tagli alla spesa del dicastero sono talmente rilevanti da bloccare la funzionalità di un organo determinante, come la polizia di Stato, per garantire ordine e sicurezza pubblica -:

quali iniziative intenda adottare per risolvere gli accennati problemi e per garantire supporti adeguati a coloro che operano negli uffici della questura di Napoli;

se corrisponda al vero che i tagli alle spese del ministero dell'interno siano così rilevanti da bloccare qualsiasi attività inerente allo svolgimento delle funzioni ordinarie e, in caso positivo, quali siano i rimedi da apportare per garantire, a coloro che sono impegnati nello svolgimento della loro attività presso la questura di Napoli, la possibilità di svolgere al meglio le loro funzioni.

(4-24325)

BORGHEZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

quanto personale, numericamente, abbia totalmente nel suo organico il I Reparto Mobile della Polizia di Stato;

quali qualifiche rivesta, distinto per esse, anche numericamente;

quante unità di tale personale prestino servizio negli uffici amministrativi ed in quelli tecnico-logistici;

quanto personale presta servizio, quotidianamente, per strada, nei posti fissi di vigilanza e in ordine pubblico in carico al reparto;

quanto personale di tale reparto sia stato quotidianamente impegnato di servizio nelle manifestazioni di ordine pubblico e nei posti fissi dal 1° gennaio 1999 ad oggi;

quanto personale dell'organico complessivo del reparto, risulti, da quanto tempo ed a quale qualifica esso appartenga, aggregato ad altri ed a quali uffici o reparti;

se intenda rispondere con fatti concreti ridando efficienza e funzionalità a tale reparto, alle giuste reclamazioni ed alle proposte dell'USP (Unione Sindacale di Polizia) che da tempo lamenta, per iscritto, il fatto che troppo personale sarebbe aggregato ad altri uffici e che ciò costringerebbe a lavorare quotidianamente nei posti fissi e nelle manifestazioni lo stesso personale;

quanti riposi non goduti risultino accumulati dal personale del I Reparto Mobile, per quali motivazioni ed a quali qualifiche lo stesso personale appartenga;

se intenda, pertanto, una volta per tutte far rientrare al reparto tutto il personale aggregato in altri uffici di Polizia non preposti ai servizi di ordine pubblico e di soccorso pubblico, anche al fine di consentire, ai soliti agenti sempre impegnati, di poter recuperare quanto non hanno goduto fino ad ora e di poter lavorare più seneramente.

(4-24326)

BORGHEZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se corrisponda a verità che domenica 23 maggio 1999, in occasione dell'incontro di calcio Perugia-Milan, svoltosi a Perugia, sia stato comandato di servizio l'elicottero AB 212 P.S. 100, del I Reparto Volo della Polizia di Stato di Pratica di Mare (Roma), sprovvisto totalmente di impianto idoneo alle riprese aeree, ovvero dl telecamere;

altresì, se risulti che i gravissimi incidenti verificatisi immediatamente dopo tale incontro presso la stazione ferroviaria centrale di Perugia, nei quali un migliaio di facinorosi bardati con i colori rossoneri

della squadra milanese, ha letteralmente assalito i poliziotti dei reparti mobili di Roma e di Firenze, non si siano potuti filmare dal personale di bordo di tale elicottero a causa dell'indicata mancanza di mezzi;

se, quindi, i teppisti che hanno causato decine e decine di feriti tra i poliziotti, non si siano potuti e non si possano identificare anche per la mancanza di un filmato aereo che ben avrebbe potuto perfino provare i fatti davanti alla competente autorità giudiziaria;

se sia mai stato messo al corrente, da parte dei competenti organi del Dipartimento della Polizia di Stato, in merito alle più volte recriminate inefficienze del I Reparto Volo della Polizia di Stato di Pratica di Mare, fatte per iscritto e ripetutamente dall'USP (Unione Sindacale di Polizia) e rimaste, per quanto attiene alle dotazioni degli aeromobili, quasi sempre, senza risposta;

a chi siano attribuibili le responsabilità di tali carenze e se corrisponda a verità che tale Reparto Volo, benché abbia in dotazione una ventina di aeromobili, non abbia in dotazione alcuna telecamera;

quali provvedimenti intenda assumere per sanare tale vergognosa situazione deficitaria del reparto interessato e quali provvedimenti sanzionatori nei confronti dei responsabili.

(4-24327)

NAPOLI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

l'Università di Palermo è diventata ingovernabile da diverso tempo;

il Tar Sicilia ha bloccato l'approvazione dello statuto, approvato all'unanimità, dopo un lavoro di circa 5 anni, dal senato accademico integrato di 95 membri e che contiene norme presenti in tanti statuti di altri atenei, ma non gradite a quanti sono abituati a disporre dell'ateneo palermitano come fosse cosa propria;

appaiono estremamente discutibili, presso l'ateneo di Palermo, la gestione delle risorse e l'edilizia universitaria; secondo numerose notizie il Policlinico sarebbe sede di interessi illegittimi;

nei giorni scorsi il rettore, Antonino Gullotti, ha rassegnato le dimissioni senza chiarire le ragioni delle stesse;

quale risposta alla lettera di dimissioni del rettore, il Ministro ha inviato a Palermo i responsabili del Dipartimento autonomia e dell'Ufficio legislativo del Ministero per incontrare separatamente i vari rappresentanti; gli inviati ministeriali hanno invece ritenuto di non convocare i rappresentanti dei docenti del senato accademico;

gli incontri effettuati dai responsabili ministeriali si sono svolti con coloro che hanno contribuito allo sfascio dell'ateneo e che adesso vorrebbero modificare lo statuto anche in quelle parti che la sentenza non ha toccato;

Palermo è anche terra di mafia e quindi luogo dove le istituzioni formative hanno il dovere, ancor più che altrove, di educare al rispetto delle regole —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di ripristinare la legalità all'interno dell'ateneo palermitano.

(4-24328)

SANTANDREA. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

la proposta di riforma dell'università prevede una laurea di primo livello di durata triennale, altrimenti detta « laurea a punti » perché basata su crediti formativi;

il suddetto progetto di riforma consente di proseguire gli studi per altri due anni e ottenere il diploma di secondo livello, oppure, a seconda dei corsi e delle norme previste dagli atenei, proseguire gli studi per ottenere un diploma di specializzazione, con la possibilità, dopo il di-

ploma di secondo livello, di conseguire il titolo di dottore di ricerca (altri due anni) o il diploma di specializzazione -:.

se, alla luce della proposta di riforma di cui in premessa, il conseguimento della laurea triennale di primo livello consentirà l'accesso ai concorsi di ottava qualifica funzionale;

se i possessori di laurea breve o diploma universitario potranno fregiarsi del titolo di «laureati» senza alcun esame aggiuntivo. (4-24329)

PROCACCI e PECORARO SCANIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la scorsa settimana, presso l'ospedale di Curteri di Mercato San Severino, è deceduta una signora di 75 anni che vi era stata ricoverata per un intervento al ginocchio;

a quanto pare la causa del decesso sarebbe da attribuire a una trasfusione di sangue infetto;

subito è stata aperta un'inchiesta affidata al sostituto procuratore Minerva della Pretura circondariale di Salerno e sollecitata dai medici del reparto di anestesia e rianimazione del nosocomio citato;

un altro signore in un diverso ospedale avrebbe accusato gli stessi sintomi dopo una trasfusione;

le indagini sono concentrate proprio sull'analisi di tutte le sacche di sangue, appartenenti al gruppo A, inviate dall'emoteca di Battipaglia nei quattro ospedali del salernitano coinvolti nell'inchiesta: Curteri, Oliveto Citra, Battipaglia e «Da Procida» di Salerno -:

se sia a conoscenza dei fatti citati in premessa;

se sia in possesso di ulteriori dati sul problema sangue in Campania;

se non ritenga voler predisporre tutte le opportune azioni di salvaguardia della salute dei cittadini, anche per evitare che abbiano a ripetersi episodi così allarmanti. (4-24330)

SELVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto pubblicato nel rapporto annuale di Confindustria sull'industria italiana, il 1998 è un anno da dimenticare per la produzione della filiera tessile-abbigliamento e soprattutto per quella calzaturiera;

secondo i dati forniti dall'Associazione nazionale calzaturieri, l'industria calzaturiera italiana ha chiuso lo scorso anno con un calo della produzione del 7,6 per cento, ma nel primo trimestre 1999 c'è stata una ulteriore discesa della produzione del 3 per cento in quantità e dell'1 per cento in valore;

il presidente dell'Associazione nazionale calzaturieri Maurizio Pizzuti ha sostenuto che, anche per quanto riguarda il portafoglio ordini del primo quadriennio, i dati non danno spazio a facili ottimismi, potendosi parlare di ripresa solo per il 2000, il che comporta da parte del Governo l'adozione di politiche di sostegno in grado di garantire la competitività delle imprese -:

quali interventi si intendano adottare per la tutela dei prodotti italiani, in particolar modo per il comparto delle calzature, con lo sviluppo di strumenti a sostegno delle esportazioni, con il rafforzamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (Ice) o con strumenti operativi come la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (Sace). (4-24331)

SBARBATI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

con la legge n. 4 del 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1999 è stata disciplinata la materia dei concorsi

riservati a tecnici laureati dipendenti dalle Università e osservatori astronomici e vesuviano;

con tale legge è stato posto un obbligo a carico delle università, avente lo scopo prioritario di definire la posizione di un personale che le università stesse hanno utilizzato ben al di sopra dei relativi compiti istituzionali;

nonostante il preciso disposto legislativo, le università medesime non hanno ancora bandito i concorsi in questione, obbedendo, in tal modo, a precise istanze baronali che prima hanno tentato di ostacolare l'*iter* parlamentare della legge, e ora stanno provando a svuotarne il contenuto;

le università bandiscono, invece, altri concorsi, come testimoniano le *Gazzette Ufficiali* più recenti, ritenuti più idonei, a loro giudizio, a perpetuare una politica di clientele e favoritismi nepotisti;

il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non ha assunto alcuna iniziativa affinché le Università diano immediata applicazione alla citata legge n. 4 —:

quali iniziative intendano assumere perché sia data immediata attuazione a una legge dello Stato, che è intesa a risolvere un annoso problema all'interno dell'università, quello dei tecnici laureati, che darà finalmente serenità e certezze a una benemerita categoria di personale nello svolgimento di delicate ed essenziali funzioni didattiche e di ricerca;

se, in nome della certezza del diritto, e pur nel rispetto dell'autonomia universitaria, non intendano invitare i rettori e gli altri organi universitari al puntuale rispetto di una precisa volontà espressa dal Parlamento.

(4-24332)

MASSIDDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il dipendente d'area operativa dell'Ente poste italiane, Giuseppe Angelo Foddi, in organico presso l'Agenzia di base di Castiadas, comune della provincia di Cagliari distante circa 70 chilometri dal capoluogo, sarebbe stato, per diverso tempo, assente dal servizio a causa di una grave malattia oncologica (neuroblastoma olfattivo) che avrebbe leso le sue capacità visive all'occhio destro;

il signor Foddi, inoltre, soffrirebbe di continue ricadute di ernia discale e artrosi diffusa (malattie che sarebbero state riconosciute come dipendenti da causa di servizio), problemi al sistema immunitario, ipertensione arteriosa e altre patologie dipendenti dallo stato di grave debilitazione fisica;

il signor Foddi avrebbe inoltrato istanza, alla direzione di filiale, al fine di poter riprendere il servizio non più a Castiadas, dove risiede con la famiglia, ma a Cagliari, al fine di ristabilire un legame con la vita lavorativa nelle pause fra un ricovero e l'altro;

dopo un primo diniego, la direzione di filiale avrebbe autorizzato il distaccamento del signor Foddi da Castiadas a Cagliari, per un periodo di tempo non superiore ad un mese;

in quel frangente, con sforzi inimmaginabili, il dipendente avrebbe garantito la presenza in ufficio e una produttività che, a detta dei colleghi, sarebbe stata più che accettabile considerato che al medesimo sarebbero state affidate mansioni a lui nuove, da svolgere, prevalentemente, in posizione eretta;

nel corso del secondo mese di distaccamento a Cagliari, il signor Foddi, nonostante il contratto nazionale preveda un trattamento di particolare attenzione per gli affetti da malattia oncologica, sarebbe stato riassegnato alla sede originaria —:

se quanto esposto risponda al vero;

quali iniziative urgenti intendano adottare al fine di offrire maggiore tutela ai dipendenti dell'Ente poste italiane che,

come nel caso oggetto della presente, se pure sofferenti di gravi patologie oncologiche, hanno la necessità di coniugare il diritto di cura, con il bisogno di sentirsi ancora utili e produttivi nel campo lavorativo. (4-24333)

LUCCHESE. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

neanche i continui incidenti mortali causati dai Tir hanno responsabilizzato il Governo, il quale è rimasto inerte mantenendo le strade senza controllo;

venerdì mattina 28 maggio 1999 a Roma sul raccordo anulare gli automobilisti hanno visto dei Tir che a grande velocità non solo li superavano, ma si superavano tra loro, precisamente tra la Cassia e l'uscita per l'Aurelia e quindi per Fiumicino;

ormai gli automobilisti sono atterriti, la stessa cosa capita sulla Pontina. I Tir fanno quello che vogliono, spadroneggiano impunemente, non esiste alcun controllo ed infatti gli incidenti sono all'ordine del giorno, ma il Governo ed i suoi ministri non vi prestano attenzione, protesi solo ad assicurare scorte agli uomini di regime, non solo politici, ma conduttori televisivi che, dati i lauti guadagni, potrebbero mantenersi una scorta privata —:

se ritengano di rimanere ancora impensabili di fronte alla scena che si ripete tutti i giorni sulle strade a scorrimento veloce e sulle autostrade dove i Tir corrono all'impazzata superandosi a vicenda e bloccando gli atterriti automobilisti, costretti a rimanere a distanza o ad essere superati da questi bolidi che sfrecciano a velocità sostenuta;

se l'attuale andazzo continuerà o quando intendano porre sotto controllo almeno le più pericolose arterie italiane, agendo con la dovuta severità e facendo rispettare il codice della strada anche ai conduttori di Tir e camion vari. (4-24334)

MASSIDDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

da tempo, all'Ente poste italiane — filiale di Cagliari vi sarebbe un generalizzato e diffuso senso di sfiducia e insoddisfazione, sia da parte dei dipendenti che degli stessi utenti;

questi ultimi, sempre più spesso affiderebbero agli organi di stampa, alle organizzazioni sindacali e alle istituzioni locali, denunce su carenze e disservizi che, qualora risultassero fondate, metterebbero a nudo disfunzioni e inadeguatezze del servizio offerto in provincia di Cagliari;

le organizzazioni sindacali lamenterebbero difficoltà nel farsi ricevere dalla dirigenza di filiale e nel manifestare quanto segnalato da dipendenti e cittadini;

oltre ai disservizi che l'interrogante ha segnalato al ministero interrogato in analoghe iniziative di sindacato ispettivo, si aggiungerebbe anche la precaria condizione nella quale sarebbero costretti gli oltre 2 mila nuovi residenti nel comune di Capoterra, in provincia di Cagliari, che di recente avrebbero manifestato, accanto ai dipendenti dell'Ufficio postale del comune, per rivendicare il diritto di un efficiente servizio postale;

al malessere diffuso e generalizzato che si ripercuoterebbe sull'utenza, si aggiungerebbero alcune situazioni di « convivenza forzata » all'interno degli uffici, in particolare nelle agenzie di Sestu, Elmas e nelle 2 zone di recapito di Cagliari;

in questi casi, la direzione di filiale della provincia di Cagliari avrebbe incontrato molteplici difficoltà ad intervenire per sanare situazioni che avrebbero, di fatto, alimentato rivalità e contrapposizioni all'interno degli uffici e limitato le professionalità —:

se quanto esposto risponda al vero;

quali iniziative urgenti intendano adottare affinché siano accettate le reali

condizioni di efficienza delle agenzie poste sotto le direzione della filiale provinciale di Cagliari dell'Ente poste italiane;

nel caso di accertata carenza e/o diservizi generalizzati, quali iniziative urgenti intendano adottare per assicurare ai cittadini servizi più rispondenti alle molteplici esigenze e, nel contempo, tutelare il massimo livello di professionalità.

(4-24335)

MASSIDDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

nel corso del 1995, la Sardegna avrebbe importato beni pari a lire 1.953 miliardi con un deficit per la bilancia commerciale, di lire 1.271 miliardi;

il settore suinicolo avrebbe coperto poco più del 59 per cento del fabbisogno interno;

detto comparto attraverserebbe una gravissima situazione di mercato dovuta ad un tracollo generalizzato dei prezzi dei suini su tutti i mercati europei;

la concorrenza dei produttori esteri verrebbe ancora più accentuata dal fatto che i medesimi potrebbero operare sul mercato sardo in condizioni di vero e proprio *dumping* sia in termini di prezzo che in termini di qualità del prodotto offerto, senza subire alcuna ripercussione all'interno dei mercati di origine;

dal canto loro i produttori sardi, oltre ad essere penalizzati dai maggiori costi (in particolare quello dell'alimentazione degli animali), subirebbero, a causa di divieti e limitazioni nella commercializzazione dei suini per le misure di protezione contro la peste suina africana, notevoli danni di carattere economico per la impossibilità di affrontare i mercati extraregionali, sicuramente più favorevoli;

gli oneri a carico dei produttori sardi verrebbero accentuati dalla normativa sa-

nitaria vigente che imporrebbe l'effettuazione di costosissime analisi per ogni capo destinato alla macellazione;

la persistenza della peste suina africana in Sardegna renderebbe, quindi, proibitiva l'attività imprenditoriale nell'isola, in particolare quella volta alla trasformazione dei prodotti suinicoli. Tale situazione starebbe indebolendo l'intero settore suinicolo nazionale;

a tutt'oggi i focolai di peste suina africana accertati sarebbero circoscritti al solo territorio della provincia di Nuoro ed avrebbero interessato 28 allevamenti per complessivi 137 animali malati e 126 morti;

in Sardegna, nel settore, opererebbero circa 200 aziende con una produzione di oltre 120.000 magroni e circa 150.000 suinetti, a fronte di circa 15.000 scrofe;

una limitatissima percentuale di incidenza della malattia metterebbe a repentaglio la sopravvivenza di tantissime aziende sarde che operano notevoli investimenti e garantiscono migliaia di posti di lavoro;

ai sensi dell'articolo 29 del regolamento dell'Unione europea n. 2759/75 del 19 ottobre 1975 potrebbero essere adottate « ... misure eccezionali di sostegno del mercato colpito da limitazioni agli scambi intercomunitari, agli scambi con i paesi terzi risultati dalla applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali »;

altre regioni d'Italia avrebbero provveduto a emanare provvedimenti a sostegno del settore ai sensi del regolamento dell'Unione europea n. 2042/98 —:

se quanto esposto risponda al vero;

quali iniziative urgenti e sinergiche si intendano adottare per porre in essere comuni strategie volte ad ottenere, da un lato il « definitivo sradicamento » della peste suina africana e dall'altro il riconoscimento della situazione di forte penalizzazione del comparto suinicolo in Sardegna.

(4-24336)

LUCCHESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se ritengano giusto che i nostri giovani abbandonino l'Italia poiché hanno perso anche la speranza di trovare un lavoro, mentre milioni di extracomunitari clandestini continuano ad entrare liberamente in Italia;

come mai il Governo trovi una quantità enorme di miliardi per assistenze varie, per mantenere centinaia di migliaia di extracomunitari, e non trovi i denari necessari a creare lavoro;

se il Governo intenda continuare in questa sua cinica politica, facendo dell'Italia la pattumiera del mondo, assistendo tutti e non preoccuparsi dei giovani italiani. (4-24337)

MARINACCI. — *Ai Ministri per i beni e le attività culturali con incarico per lo sport e lo spettacolo e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nella diciannovesima giornata del campionato di calcio di serie A si sono registrati clamorosi errori arbitrali che hanno danneggiato vistosamente alcune squadre, tra cui Roma e Bari, e, ripetendo situazione che, in precedenza, avevano coinvolto la stessa Roma, la Lazio, l'Udinese, come hanno dimostrato con chiarezza ed evidenza le immagini televisive;

tali decisioni arbitrali stanno gravemente danneggiando gli scommettitori del Totocalcio e del Totogol falsando i risultati finali —:

quali azioni urgenti intendano intraprendere al fine di garantire piena trasparenza dei concorsi legati al campionato di calcio che rischiano, in caso contrario, di essere falsati nel loro svolgimento, visto che ogni arbitro deve essere considerato tanto bravo come qualsiasi altro collega di categoria;

se non ritengano che l'introduzione del sorteggio integrale arbitrale possa co-

stituire una prima soluzione e garanzia sia della regolarità del campionato che degli scommettitori, eliminando al tempo stesso ogni pericoloso sospetto di condizionamento;

se non ritengano che nell'industria del calcio, anche in considerazione dei livelli di fatturato della stessa (quarta industria del Paese), debba essere avviata una azione di modernizzazione delle istituzioni calcistiche introducendo, in particolare, la figura dell'arbitro professionista, legato completamente a valutazioni oggettive dei risultati;

se non ritengano che debba essere avviata una forte azione di moralizzazione che riguardi il mondo dei procuratori dei calciatori visto lo strapotere raggiunto sia nei rapporti con le società di calcio, sia nei confronti dei giovani calciatori. (4-24338)

BOCCHINO. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la società Metropolis s.p.a., controllata dalla Ferrovie dello Stato s.p.a., ha inviato ai titolari degli esercizi commerciali ubicati nei terranei del palazzo di via Santa Lucia a Napoli, attualmente sede della regione Campania, richieste di aumento dei canoni di locazione che superano in alcuni casi il trecento per cento;

tali aumenti sono, nella loro entità, certamente ingiustificati ed arbitrari, soprattutto alla luce della crisi che attraversa la zona commerciale di via Santa Lucia dopo la chiusura al traffico di piazza Plebiscito;

inoltre, alcune condizioni di rinnovo, che la « Metropolis » vuole imporre ai conduttori, sono a dir poco impraticabili (ad esempio la richiesta di onerose fideiussioni bancarie con cadenza annuale), altre addirittura illegittime, come la manutenzione straordinaria a carico degli affittuari;

nelle lettere inviate ai commercianti si fa altresì riferimento a inesistenti situa-

zioni di morosità degli affittuari, che hanno invece sempre regolarmente e puntualmente pagato le pigioni;

l'impressione è che Metropolis voglia indurre i commercianti a lasciare i locali attualmente occupati, in alcuni casi anche da più di settanta anni, per poter liberamente gestire la dismissione dell'intero immobile (la regione Campania è infatti in procinto di trasferire tutti i propri uffici al centro direzionale) —:

se sia a conoscenza della vicenda di cui in premessa e quali iniziative intendano intraprendere in merito. (4-24339)

LOSURDO e ALOI. — *Ai Ministri per le politiche agricole e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito della evoluzione del sistema economico nazionale gli istituti bancari italiani hanno dovuto, sia pur progressivamente, procedere ad un accentuato ribasso degli interessi che mettevano a carico della clientela, i quali solo alcuni anni fa si attestavano su livelli particolarmente elevati;

contestualmente a tali ribassi, ed in ottemperanza anche agli inviti rivolti in tal senso al sistema bancario dalla banca d'Italia anche la Cassa per la proprietà contadina ha provveduto a ridurre il tasso di interesse applicato ai mutui per l'acquisto di terreni da essa concessi dal precedente 4% dapprima al 3% ed attualmente al 2,5% ed all'1,5% nelle aree depresse, salvaguardando così sia le disposizioni comunitarie in termini di aiuti di Stato sia gli interessi degli operatori, sia anche le possibilità di sviluppo delle aree più depresse del Paese;

in conseguenza del forte ribasso dei tassi di interesse sono state assunte numerose iniziative per la rinegoziazione su nuove basi dei mutui a medio ed a lungo termine a suo tempo stipulati a tassi particolarmente elevati ed oramai insostenibili;

anche per quanto riguarda i mutui agrari contratti nel passato il decreto le-

gislativo 163/98, contenente misure rivolte alla riduzione dei costi in agricoltura ha previsto possibilità di rinegoziazione dei mutui stipulati nel passato in diverso regime di tassi;

tuttavia la Cassa per la proprietà contadina non ha potuto procedere all'adeguamento del tasso di interesse applicato nei confronti degli assegnatari che avevano contratto nel passato un mutuo con la Cassa al tasso del 4%, che oggi non appare più agevolato ma si colloca ormai quasi a livello di mercato;

tale possibilità è legata sia alla non ancora definitiva approvazione del disegno di legge di modifica del richiamato decreto legge 173/98 proprio per quanto riguarda la rinegoziazione dei mutui fondiari sia al fatto che le rate pagate dagli assegnatari, costituite da una quota di parte capitale e da una quota di parte interesse trova destinazione da parte dell'ente solo in misura molto limitata per dar corso ad ulteriori operazioni di finanziamento per l'acquisto di terreni, mentre il 40% va a coprire le spese di gestione dell'ente, (che da questo punto di vista non ha contribuzioni da parte dello Stato), mentre un ulteriore 40% viene versato allo Stato a titolo di imposta (Irpeg) —:

se non ritengano di dover mettere la Cassa nella condizione di operare fattivamente in favore dei suoi assegnatari includendo le operazioni a suo tempo finanziate nel sopra richiamato disegno di legge sulla rinegoziazione dei tassi, ma prevedendo contemporaneamente una riduzione del versamento allo Stato dell'Ipeg sugli interessi incassati ed evitando così una vera partita di giro fra quanto annualmente la legge finanziaria stanzia in favore della cassa e quanto tale medesimo ente versa allo Stato. (4-24340)

LOSURDO e ALOI. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

la Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice costituita già nel 1948

continua ad operare secondo le norme stabilite dalla legge n. 590 del 1965 e da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1379;

da allora è continuata in modo incidente la evoluzione demografica della popolazione agricola italiana, che vede un progressivo aumento dell'età degli addetti al settore ed una progressiva diminuzione della presenza dei giovani al di sotto dei 30-35 anni;

per contro, la dimensione media delle aziende agricole italiane è rimasta fortemente inferiore, sia per quanto riguarda la superficie complessiva che la superficie agricola utilizzata, a quella delle aziende degli altri Paesi europei le quali hanno presentato invece, in tal senso, una notevole dinamica, con conseguenti maggiori difficoltà di razionalizzazione della gestione e di riduzione dei costi di produzione;

proprio la scarsità dei redditi di un gran numero di aziende e le difficili prospettive di un loro aumento tale da consentire una pur relativa parità di tenore di vita con gli addetti agli altri settori è all'origine dei diffusi fenomeni di pluriattività familiare, a loro volta spesso prodromi di una definitiva uscita dall'attività agricola dei giovani interessati, con la conseguente prospettiva di un definitivo abbandono delle relative aziende;

proprio per far fronte a prospettive di tal tipo il regolamento CEE 2079/92 ha introdotto un regime di premi per il primo insediamento a favore dei giovani agricoltori (di età inferiore ai 40 anni) così come la recente legge nazionale sull'imprenditoria giovanile ha previsto interventi agevolativi in favore dei giovani agricoltori sia per il loro insediamento, sia per l'acquisto e l'ampliamento delle aziende, sia anche per la loro razionalizzazione, dando luogo ad una più concreta prospettiva di ristrutturazione delle aziende agricole italiane, anche e soprattutto ad opera della Cassa per la proprietà coltivatrice;

in effetti, già in applicazione della legge n. 491 del 1993, sulla istituzione del

ministero per le risorse agricole e forestali, era stato predisposto un regolamento governativo rivolto ad adeguare le strutture e le linee operative della Cassa per la proprietà coltivatrice allo scopo di rendere quell'ente finalizzato all'attuazione, fra l'altro, di un incidente processo di ristrutturazione fondiaria, e che la predisposizione di quel primo provvedimento avvenne contemporaneamente alla predisposizione del disegno di legge a favore dell'imprenditoria giovanile, recentemente approvato dal Parlamento —:

quali ragioni giustifichino, a tanti mesi dal suo insediamento, la persistente mancanza di iniziativa del Governo in tale materia, e se non ritenga di dover assumere tempestivamente le opportune iniziative di carattere legislativo per evitare che ulteriori ritardi nel riordino della Cassa comportino danni gravi al sistema agricolo nazionale.

(4-24341)

BIONDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 2 giugno 1999 si sono svolte manifestazioni promosse da organizzazioni pacifiste nei pressi dell'Altare della Patria —:

se la manifestazione fosse regolarmente autorizzata e, in ogni caso, pur essendo presenti le forze dell'ordine, come sia stato possibile ai dimostranti di scavalcare la cancellata di protezione dell'Altare della Patria;

se non si ritenga che da parte delle forze dell'ordine ci sia stata una sottovalutazione della gravità dei fatti che stavano avvenendo.

(4-24342)

DE CESARIS e LENTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'Associazione nazionale di protezione ambientale Verdi, Ambiente e Società (Vas) riconosciuta dal ministero dell'ambiente con decreto del 29 marzo 1994, con for-

male domanda, *ex lege* n. 241 del 1990, ha richiesto di accedere alla documentazione tecnico-amministrativa depositata presso il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'« accordo procedimentale eccetera » pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 maggio 1991 relativo al progetto esecutivo presentato dal Centro energia Spa concernente la centrale termoelettrica turbogas di Villa Pera di Comunanza (Ap), di cui al decreto ministeriale del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 ottobre 1991;

a seguito di breve carteggio, con nota protocollo n. 204116 del 23 febbraio 1999 a firma del direttore generale della XI Divisione D.G.E.R.M., controfirmata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiamando l'articolo 22 della legge n. 241 del 1990 e l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, si negava l'accoglimento della richiesta di accesso, citando altresì il comma 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992;

il decreto-legge n. 39 del 24 febbraio 1997 recante Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente « assicura a chiunque la libertà di accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche »;

l'articolo 3 del citato decreto-legge n. 39 del 1997 testualmente recita: « Le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse »;

non si rientra nelle ipotesi di esclusione di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 39 del 1997, che comunque, vanno motivate con puntuale riferimento ai casi previsti;

l'articolo 97 della Costituzione della Repubblica italiana cita testualmente: « I pubblici uffici sono organizzati secondo

disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione (*omissis*) —:

quali siano le ragioni e le motivazioni alla base della decisione di negare il diritto di accesso alla documentazione tecnico-amministrativa relativa al progetto esecutivo presentato dal Centro energia Spa concernente la centrale turbogas di Villa Pera di Comunanza (Ap), alla associazione Vas;

se non intenda fornire agli interro-ganti la documentazione tecnico-amministrativa relativa al progetto esecutivo pre-sentato dalla Centro energia Spa concernente la centrale turbogas di Villa Pera di Comunanza.

(4-24343)

FAGGIANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 18 dicembre 1998 con comu-nicazione (n° prot. 22121) la direzione provinciale del lavoro di Brindisi ai sensi dell'articolo 6 comma 5° della legge 29 marzo 1985, n. 113 ha proceduto all'av-viamento d'ufficio del sig. Luigi Papadia nato a Mesagne il 4 ottobre 1973, iscritto al n. 15/364 dell'albo professionale dei centralinisti non vedenti, da adibire all'im-pianto telefonico installato presso l'ufficio distrettuale imposte dirette di Ostuni;

per tale ragione il Papadia si è sot-toposto a nuova visita presso la Commis-sione ciechi civili di Brindisi che ha ricon-fermato il suo stato invalidante, che, tra l'altro, solo un evento soprannaturale avrebbe potuto modificare;

la comunicazione della direzione pro-vinciale del lavoro è stata erroneamente inviata al ministero delle finanze direzione regionale delle entrate della regione Puglia, anziché alla sede centrale di Roma;

in virtù di tale errore il signor Papa-dia attraverso l'Unione italiana ciechi di Brindisi ha provveduto a contattare il di-rigente del ministero delle finanze dire-zione regionale delle entrate della regione Puglia dottor Bramato il quale ha a suo tempo garantito il suo personale impegno affinché la comunicazione d'avviamento

venisse inoltrata alla sede del ministero competente ovvero la sede di Roma;

a distanza di tempo si è venuti a conoscenza del mancato invio della comunicazione alla direzione delle entrate del ministero delle finanze a Roma a causa dello smarrimento della pratica nei meandri della direzione regionale delle entrate;

per tale ragione l'ufficio provinciale del lavoro di Brindisi ha provveduto ad inviare la suddetta comunicazione al ministero delle finanze a Roma;

successivamente a seguito di contatto telefonico con il ministero delle finanze di Roma si è appreso che nonostante il ministero della funzione pubblica abbia sbloccato 15 avviamimenti, tra di questi non vi è quello del signor Papadia a causa dell'arrivo tardivo della comunicazione -:

se non ritenga poco qualificante e contraddittorio per un paese civile come l'Italia, da sempre impegnato nella promozione e nella difesa delle fasce sociali più deboli, pregiudicare seriamente l'avvio alla vita lavorativa di cittadini per i quali vengono create legislazioni *ad hoc* finalizzate alla loro tutela e difesa anche attraverso l'individuazione di corsie preferenziali per l'avvio al lavoro;

quali provvedimenti urgenti si intendano intraprendere per far sì che l'inconscia vicenda possa pervenire ad una giusta e dovuta soluzione positiva nei tempi più brevi possibili visto il prezzo già pagato dal Papadia che per cause imputabili esclusivamente alla pubblica amministrazione non può esercitare un suo diritto al lavoro sancito dalla Costituzione della Repubblica italiana, dalle sue leggi, tra le quali la n. 113 del 1985 sulla quale si fonda il collocamento, già disposto, del signor Papadia e la recente legge n. 68 del 12 marzo 1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili. (4-24344)

SERGIO FUMAGALLI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la stampa locale ha denunciato la presenza di sostanze inquinanti non iden-

tificabili negli acquedotti di Mediglia, Trubiano, Vizzolo, Dresano e Colturano in provincia di Milano ed in altri comuni nella confinante provincia di Lodi;

nel 1985 il comune di Mediglia aveva denunciato alla procura di Lodi la presenza di circa 700 bidoni di reflui della ditta Monte Martini di Melegnano interrati in località Cà del Lambro senza che la procura né i livelli istituzionali competenti dessero ad essa seguito alcuno;

alla cittadinanza non sono state fornite informazioni ufficiali in merito ai possibili rischi per la salute;

nelle attività di smaltimento rifiuti nocivi nella zona risulta operare, per il tramite di una società specializzata nel ramo, una persona già arrestata dalla procura di Palermo e condannata dalla pretura di Torino per reati connessi al traffico di rifiuti inquinanti -:

se sia a conoscenza della situazione;

se intenda sollecitare indagini e controlli in merito. (4-24345)

LUCCHESE. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

ad avviso dell'interrogante, è ingiusto ed assurdo che da parte di dirigenti della Telecom si prospetti un aumento delle tariffe telefoniche e del canone, invece di orientarsi verso un dimezzamento del costo delle tariffe telefoniche e l'abolizione del pagamento del canone;

non è condivisibile che si voglia diminuire la durata dello scatto della telefonata urbana e che le telefonate nel distretto regionale siano considerate interurbane -:

come intenda intervenire, anche attraverso i suoi rappresentanti nella Telecom spa, per evitare ulteriori aumenti del costo del servizio telefonico. (4-24346)

PERETTI. — *Ai Ministri della sanità e per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

in Belgio è stata scoperta la presenza di diossina nelle carni di pollo e uova, con una concentrazione superiore 500 volte alla quantità tollerabile stabilita dall'organizzazione mondiale della sanità;

i prodotti alterati sono stati venduti in diversi paesi europei tra cui Gran Bretagna, Grecia e Svizzera —;

se tali prodotti siano stati importati anche in Italia;

quali verifiche siano in corso per accettare che tali prodotti non siano stati introdotti nel nostro paese posto che, come risulta da una dichiarazione del portavoce del commissario europeo all'agricoltura Franz Fishler, non si esclude che questi prodotti siano arrivati in altri paesi europei compresa l'Italia;

quali misure il Governo intenda assumere per impedire concretamente che tali prodotti possano in maniera fraudolenta essere introdotti anche nel nostro paese.

(4-24347)

MAMMOLA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

il 31 maggio 1999 è scaduto per migliaia di coltivatori diretti italiani il condono previdenziale ma la maggior parte degli agricoltori interessati non è stata in grado di produrre la domanda o di accompagnare la stessa con una precisa documentazione delle somme effettivamente dovute all'Inps;

tale situazione si è determinata per precise responsabilità dell'Istituto di previdenza che ha inviato a circa diecimila aziende agricole italiane un estratto conto sulla base del quale si richiedono somme risultanti a debito che, nella quasi totalità dei casi, erano invece non dovute ovvero errate nell'importo;

gli errati conteggi dell'Inps sono dovuti in gran parte al fatto che lo stesso istituto non ha tenuto nel debito conto alcuni parametri (condoni, rideterminazioni contributive ed altro), in tal modo i coltivatori italiani sono stati obbligati a produrre documentazioni di cui l'Inps era già in possesso, dimostrare pagamenti già effettuati, esponendosi in ogni caso al concreto rischio di dover ripetere pagamenti già effettuati;

nei pochi casi in cui i calcoli dell'Inps si sono rivelati esatti i contribuenti si sono trovati in ogni caso in difficoltà in quanto gli accertamenti sono pervenuti proprio alla vigilia della scadenza del condono —;

se non si ritenga opportuno riaprire per sei mesi i termini per il condono previdenziale;

se in considerazione della mole di errori dell'Inps non si ritenga opportuno avviare una inchiesta per verificare le responsabilità di coloro che hanno creato allarme e disagio fra i coltivatori con accertamenti fasulli, minando in tal modo anche la credibilità di istituzioni che, gestendo un così ampio settore della parafiscalità italiana, dovrebbero invece poter godere della fiducia più assoluta.

(4-24348)

MASSIDDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

secondo alcune indiscrezioni, il ministero dell'interno avrebbe stabilito che, entro l'autunno dell'anno in corso, il compartimento di polizia postale della Sardegna venga inglobato con il compartimento del Lazio, provocando, così, un declassamento della Polpost Sardegna a semplice sezione dipendente da altra regione;

tale decisione, che determinerebbe la perdita di autonomia del compartimento, si inquadrerebbe, secondo le indiscrezioni che circolano, in un unico progetto di

ristrutturazione della Polizia di Stato, tendente a « sacrificare » determinati comportamenti a vantaggio di altri;

il compartimento di Polizia della Sardegna risulterebbe essere tra i più attivi e qualificati sia in termini di operatività che di capacità investigativa e i diversi, molteplici e brillanti successi d'intervento sarebbero stati occasione di encomi e riconoscimenti da parte delle autorità di Polizia, nonché oggetto di ampio risalto sugli organi di informazione locali e nazionali;

tutto ciò potrebbe far ritenere il compartimento di polizia postale della Sardegna un « centro pilota » al quale, in diverse occasioni, avrebbero fatto riferimento altri uffici di altre regioni, attinenti la medesima specialità;

la professionalità mostrata dai componenti, l'abnegazione al dovere, l'esperienza maturata in anni di sacrifici personali e i risultati acquisiti, sarebbero stati, inoltre, oggetto di disamina, dibattito e riconoscimento, nel corso di diversi simposi a carattere nazionale;

la soppressione del compartimento di polizia postale della Sardegna risulterebbe in evidente contrasto con decisioni concernenti altre specialità del Corpo le quali, oltre che essere riconfermate, in Sardegna, con la qualifica di « Compartimento », sarebbero state rafforzate con l'istituzione, a Cagliari, di un ufficio denominato « zona di frontiera », che, di fatto, avrebbe riconosciuto totale autonomia dalla zona di Roma.

la Sardegna starebbe acquisendo autorevolezza e capacità nel settore telematico, anche in virtù del fatto che Cagliari, primo esempio in Italia, è stata dotata di rete informatica dalla società « Video on line », ora acquisita da Telecom e che, non solo Cagliari, ma anche Olbia e in altri centri dell'isola starebbero sorgendo e sviluppandosi interessanti poli informatici che meriterebbero maggior considerazione, controllo e tutela da parte delle autorità preposte -:

se quanto esposto risponda al vero;

in caso affermativo, quali iniziative urgenti intendano adottare al fine di scongiurare l'unificazione del compartimento di polizia postale della Sardegna con quello della regione Lazio e restituire, così, al primo piena autonomia decisionale e d'intervento;

quali iniziative urgenti intendano adottare al fine di conseguire un reale e concreto potenziamento della specialità di Polizia postale del compartimento Sardegna, alla luce dei risultati positivi ottenuti in molteplici operazioni investigative, e del moltiplicarsi delle iniziative telematiche che stanno sorgendo nell'isola. (4-24349)

BECCHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con una circolare del 27 maggio 1999 il Ministro per la funzione pubblica ha chiesto alle amministrazioni, enti locali, enti pubblici non economici, istituzioni, enti di ricerca, scuole, università, camere di commercio e aziende autonome di fornire, in tempi rapidi, tutte le informazioni relative alle richieste effettuate dalle organizzazioni sindacali per aspettative, permessi sindacali e distacchi al fine di verificare la loro effettiva rispondenza rispetto ai contingenti fissati contrattualmente per ogni organizzazione sindacale ed « accertare eventuali situazioni pregiudizievoli alle amministrazioni in quanto componti danni alla finanza pubblica »;

la circolare specifica altresì che il mancato invio dei dati sarà considerato come il verificarsi di una situazione di fatto con potenzialità lesiva per l'erario da segnalare alla Corte dei conti e chiama a collaborare anche « i prefetti e le prefetture che dovranno svolgere un'azione di coordinamento e di impulso »;

l'iniziativa investe tutto il settore pubblico dove il costo accertato è di oltre 278 miliardi all'anno, ma non coinvolge, ovviamente, il settore privato che esula dalle competenze del Ministro;

nel settore privato esiste una legge, la n. 300 del 20 maggio 1970, che consente alle organizzazioni sindacali di chiedere alle aziende private dei distacchi non retribuiti, a differenza dello Stato dove viene corrisposto lo stipendio completo, e, tramite la semplice comunicazione all'Inps di poter usufruire dell'accrédito dei contributi previdenziali a carico dell'istituto stesso che, quando se ne verificheranno le condizioni, provvederà anche alla corresponsione della pensione calcolata su contributi mai versati;

a differenza di quanto accade nella pubblica amministrazione per i privati non esiste alcun accordo che limita il numero dei distacchi né un controllo effettivo degli aventi diritto con conseguenze e possibilità di abusi facilmente immaginabili;

se non ritenga indispensabile, in tempi brevi, assumere una iniziativa simile a quella messa in atto dal Ministro per la funzione pubblica al fine di completare le informazioni su questo poco conosciuto aspetto della spesa pubblica tenuto anche conto della necessità di ridurre gli sprechi non penalizzando genericamente i lavoratori ma eliminando privilegi e anomalie che incidono pesantemente sui bilanci dell'Inps e in definitiva dello Stato -:

quanti siano i distacchi sindacali effettuati con i benefici della legge 300 del 20 maggio 1970;

a quanto ammonti il costo totale dei contributi previdenziali a carico dello Stato;

quali e in che misura siano le strutture beneficiarie;

se non intenda realizzare una mappa completa dei distacchi controllando che siano rispettate le norme che regolano l'applicabilità della legge in particolare quella che prevede l'inserimento negli organismi elettivi delle strutture, l'effettivo svolgimento di attività sindacale a tempo pieno e con funzioni dirigenti, il distacco di dipendenti in forza da tempo nelle singole

aziende (e non l'assunzione e il distacco contemporaneo che presuppone un'operazione di comodo);

se non ritenga di verificare che i titolari di distacchi paghino regolarmente le tasse non essendo possibile supporre che vivano senza entrate (o con retribuzioni ridotte rispetto a quelle per le quali sono riconosciuti i contributi previdenziali a carico dello Stato) né accettabile che vengano retribuiti in « nero » sotto forma di indennità o di rimborsi spese non controllabili.

(4-24350)

MASELLI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

è patrimonio comune oramai il fatto che la conservazione e la valorizzazione della lingua e delle tradizioni culturali delle minoranze linguistiche storiche, costituiscono una ricchezza che deve essere assolutamente difesa e portata all'attenzione della maggioranza;

è, infatti, studiando e approfondendo sia « la cultura visibile » che quella « non visibile » che lo spirito europeo può rendere uniti i popoli, farli sentire culturalmente affini ed effettivamente vicini;

ogni Stato deve adottare delle misure concrete di ordine normativo, ricognitivo e culturale, al fine di proteggere questo tipo di patrimonio, di valore inestimabile e non riproducibile;

Radio Skandemberg è una piccola emittente radiofonica comunitaria della provincia di Cosenza che ha a cuore la problematica della minoranza etnica Arbresche (Italo-albanese) ed è anche la radio ufficiale della Curia Vescovile (Eparchia) greco-bizantino-albanese di Lungro (Cosenza) che è unica in Calabria poiché l'altra si trova in Sicilia, a Piano degli Albanesi;

Radio Skandemberg è nata dieci anni fa, si è sempre interessata di cultura, ha sempre svolto un ruolo importante nel-

l'ambito delle comunità italo-albanese, con la programmazione di dibattiti, convegni, musica, canti e programmi in lingua;

non avendo finalità di lucro la radio in questione ha dovuto sostenere molteplici sacrifici per acquistare e mantenere le attrezzature necessarie per trasmettere;

in questi ultimi dieci anni la radio è stata considerata dalla comunità albanese come un importante punto di riferimento per cercare di mantenere vivo ciò che è rimasto, dopo cinque secoli di permanenza in Italia, della cultura, della lingua, delle tradizioni popolari, del folklore e anche del rito (greco-bizantino-albanese) della minoranza albanese;

nel 1991 insieme alla Caritas Diocesana italo-albanese della Eparchia di Lungro, l'unica di rito bizantino-greco-albanese dell'Italia peninsulare, Radio Skandemberg è stata un vero e proprio punto di riferimento per moltissimi profughi che chiamavano per avere notizie di prima necessità, come dove trovare alloggi liberi e dove trovare un pasto caldo;

da qualche anno a questa parte all'emittente in questione è stata negata la concessione, e, di conseguenza oscurata, in quanto la legge n. 223 del 1990 stabilisce che la concessione può essere rilasciata esclusivamente ad associazioni, riconosciute o non riconosciute, a fondazioni e società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, mentre la radio in questione è gestita da una persona fisica;

ultimamente è stata costituita una associazione culturale alla quale intestare la radio, e ottenere nuovamente la concessione, ma la situazione non si è assolutamente sbloccata;

durante questo nuovo, terribile esodo, la Caritas diocesana italo-albanese si è già mobilitata, ma non ha potuto contare sull'aiuto e sull'appoggio logistico dell'emittente, che, poiché ferma, non può ripetere il prezioso lavoro svolto nel 1991 -:

se non intenda nell'attesa che la proposta di legge A.C. 169 e abbinati, « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche » concluda felicemente il suo *iter*, tener conto di una vera e propria necessità di tutela immediata delle minoranze, in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione, adoperandosi nei limiti delle proprie competenze affinché sia permesso, tra le altre cose, a Radio Skandemberg di riprendere le trasmissioni. (4-24351)

ARMANDO VENETO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

gli immobili adibiti a scuola pubblica in provincia di Reggio Calabria sono in condizioni di fatiscenza, in alcuni casi gravi, come il ministro interrogato avrà potuto constatare nel corso della sua recente visita;

le amministrazioni comunali e quella provinciale hanno compiuto sforzi per tentare di affrontare e risolvere i problemi che il degrado pone;

malgrado tutto ciò, accade sempre più spesso che solerti funzionari dei presidi multizonali di prevenzione sottopongano a visite ispettive, talvolta permeate di eccessiva pignoleria, gli istituti scolastici della provincia rilevando financo la mancanza di una maniglia, la rottura di un vetro, ed altre modestissime evenienze; il che comporta pesanti sanzioni proprio a carico di quei sindaci e di quei funzionari che con abnegazione e senso di responsabilità si offrono al servizio dei cittadini;

né vale chiedere, anche con estremo garbo, che sarebbe opportuno dismettere atteggiamenti oltremodo formalistici poiché la risposta consiste nell'invito a rivolgersi al legislatore che ha emesso leggi che essi sono costretti ad applicare con severità allo scopo di passare ad altri responsabilità che altrimenti ricadrebbero su loro stessi -:

se il numero delle visite ispettive compiute nel corso dell'anno sulle strutture scolastiche della provincia di Reggio Calabria sia nella media nazionale;

se non ritenga di promuovere un'azione finalizzata ad ovviare in tempi brevi ai lamentati vizi strutturali dell'edilizia scolastica nella zona evitando in tal modo conseguenze penali che finiscono per ricadere su pubblici amministratori con criteri di responsabilità oggettiva incompatibile con uno Stato di diritto.

(4-24352)

PERETTI. — *Ai Ministri delle comunicazioni e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la società Telecom Italia è titolare dell'intera infrastruttura per le telecomunicazioni in Italia, usufruendo del *background* in termini di rete e utenti che deriva dall'essere stato l'unico operatore che forniva rete e servizi in regime di esclusiva. La Telecom Italia è oggi l'operatore tenuto per legge a fornire il servizio universale ovvero a garantire a tutti i cittadini un servizio pubblico di qualità;

vi è quindi un interesse pubblico al corretto utilizzo di tale risorsa essenziale per le comunicazioni e anche una legittima aspettativa ad una corretta gestione e valorizzazione dell'azienda che deriva dal fatto che le strutture sono state per anni finanziate dagli italiani che hanno pagato le bollette telefoniche;

la gestione manageriale della Telecom dopo la privatizzazione e nei nuovi scenari che derivano dalla liberalizzazione dei mercati di reti e servizi assume quindi un rilievo pubblico e risponde ad un interesse della comunità;

dopo le ultime vicende dell'Opa si è avviata una nuova fase per la quale alcuni quotidiani ed in particolare il *Corriere della Sera* nel numero del 25 maggio 1999 in un articolo intitolato « *I manager riprendono il giro delle sette chiese* » hanno indicato alcuni possibili nomi per la direzione dell'azienda. Da tali indiscrezioni emergerebbe il pericolo che per la definizione dei nuovi vertici si seguano criteri prevalentemente di natura e colleganza

politica a scapito di quelli necessari per una corretta gestione manageriale che dovrebbe essere garantita all'azienda;

in tale contesto si fa riferimento all'appoggio che esponenti del Governo dicherebbero ad un consigliere di amministrazione dell'*Unità*, il quale peraltro a suo tempo, da direttore della divisione Seat, avrebbe favorito la stessa *Unità* gestendo un generoso accordo per la raccolta pubblicitaria del giornale -:

se i fatti esposti rispondano al vero e quali iniziative intendano intraprendere, nell'ambito dei propri poteri, per garantire ai cittadini italiani in questa fase di avvicendamento dei vertici di Telecom Italia che tutte le scelte siano fatte con l'unico obiettivo di valorizzare e gestire in maniera corretta il patrimonio dell'ex monopolista Telecom Italia, i cui servizi devono essere corrisposti senza che interessi di parte possano compromettere una risorsa che appartiene agli italiani. (4-24353)

MASSIDDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998, recita:

« È soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione della attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 »;

gli articoli 7, 8 e 9 sono riferibili, rispettivamente, agli esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita;

l'articolo 7, ai commi 1 e 2, tratta unicamente il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie degli esercizi per i quali occorre unicamente la comunicazione al sindaco;

il sopracitato articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998, offrirebbe l'opportunità di « sola comunicazione al sindaco » agli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture, escludendo le attività e gli esercizi preesistenti al momento dell'applicazione della nuova legge.

Inoltre, l'articolo 26, comma 5, della nuova normativa sul commercio, si porrebbe in contraddizione con l'articolo 2556 del codice civile (modificato con l'articolo 6 della legge n. 310 del 1993) che recita:

« Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salvo l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto. I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante » in quanto l'articolo 6 del decreto legislativo n. 114 del 1998, che prevede l'abrogazione delle vecchie leggi sul commercio, non menzionerebbe nello specifico, l'articolo 2556 del codice civile, modificato con l'articolo 6 della legge n. 310 del 1993;

la nuova normativa sul commercio sembrerebbe escludere la cessione di vecchi esercizi per i quali occorrerebbe scrittura notarile, con aggravio di tempo e di costi per il nuovo titolare dell'esercizio commerciale;

Ulteriori incongruenze sussisterebbero fra l'articolo 26, comma 5, e l'articolo 7, commi 1 e 2, in quanto: nel primo caso si prevederebbe, per la cessione o trasferimento di azienda la sola comunicazione al comune competente per territorio; nel secondo, si contemplerebbe il trasferimento di sede senza menzionare il trasferimento di gestione o di proprietà -:

se quanto esposto risponda al vero;

quali iniziative urgenti intendano adottare al fine di eliminare ogni palese o presunta contraddizione tra le precedenti e la nuova normativa ed in seno alla medesima;

quali iniziative urgenti intendano adottare allo scopo di tutelare i giovani rispetto alla possibilità di accesso alle attività commerciali, offrendo loro analoghe opportunità, in considerazione del fatto che i medesimi, secondo statistiche prodotte dalle associazioni di categoria, preferirebbero acquisire, per ragioni economiche e di immagine, esercizi preesistenti piuttosto che avviare nuove attività.

(4-24354)

MARTINAT. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 7º comma dell'articolo 23 del codice della strada espressamente vieta « qualsiasi forma di pubblicità lungo ed in vista... delle autostrade » e consente soltanto « da pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio ... sempre che non sia visibile dalle autostrade stesse;

la ratio della norma è evidentemente finalizzata a non creare fonti di distrazione per gli automobilisti contribuendo, in modo non trascurabile, alla sicurezza stradale;

sta di fatto che, assurdamente, la società che gestisce le autostrade A4 ed A31 (come è agevole rilevare dalle targhe ivi apposte) ha installato cartelli pubblicitari delle dimensioni di metri 3 x 4, oltre che nelle aree di servizio, anche nei pressi dei caselli e comunque in vista delle autostrade, addirittura in moltissimi casi occultando alla vista dei conducenti i cartelli stradali ed in ogni caso creando confusione ed ingenerando distrazioni assai pericolose, specie all'imbocco dell'autostrada;

appare assolutamente deprecabile che la violazione di una ben precisa e chiara norma di legge sia perpetrata proprio dalla

società incaricata della gestione della autostrada e, quindi, della osservanza delle norme di legge in materia;

altrettanto incredibile appare, poi, che le pattuglie della polizia stradale che quotidianamente percorrono detti tratti autostradali non abbiano mai rilevato tali macroscopiche infrazioni; per converso, ove le abbiano rilevate, è di una gravità inaudita che gli organi preposti non abbiano adottato le conseguenti misurepressive, prima tra tutte la rimozione forzata degli impianti;

peraltro, i cartelli pubblicitari rivolti verso le correnti di traffico sono diventati ormai numerosissimi anche su tutti i tratti autostradali, ove abusivamente spregiudicati imprenditori reclamizzano, direttamente o per il tramite di altrettanto spregiudicati intermediari, i propri prodotti o le proprie attività mediante enormi impianti pubblicitari collocati fuori della sede stradale, solitamente nelle immediate prossimità dei terrapieni di cavalcavia, ma sempre in posizione frontale rispetto alla corrente di marcia;

avviene in molti casi che i cartelli siano collocati a breve distanza dalla rete di recinzione: sicché, dovendo pure dubitare sulla qualità delle strutture, può ben accadere che l'impianto pubblicitario sottoposto a forte azione del vento possa essere scagliato nella sede stradale con le immaginabili disastrose conseguenze;

anche questo fenomeno è di tale evidenza e di tale vastità che non appare in alcun modo possibile che le pattuglie della polizia stradale non abbiano rilevato le infrazioni;

va anche ricordato che il ministero dei lavori pubblici, con la direttiva n. 1381 del 17 marzo 1998, indirizzata anche alle società concessionarie, non mancando di rimarcare come « tutte le installazioni pubblicitarie non autorizzate rappresentano un potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione stradale », aveva sollecitato le forze dell'ordine ed i prefetti,

ognuno per quanto di competenza, ad agire con la massima tempestività e fermezza;

peraltro, il problema della sicurezza stradale è, purtroppo, di drammatica attualità: basti pensare che in questo primo scorciò di anno più tratti autostradali sono stati chiusi al traffico per ben cinque volte a causa di gravissimi incidenti nei quali hanno perso la vita o sono rimaste gravemente ferite un gran numero di persone, con incalcolabili costi morali e sociali;

è, quindi, assolutamente doveroso e necessario, per il bene della collettività, intervenire per stroncare ogni abuso e prevenire ogni inescusabile negligenza -:

quali iniziative abbiano adottato per prevenire l'abusivismo nelle installazioni pubblicitistiche autostradali e per verificare il rispetto, da parte di chiunque, della direttiva n. 1381 del 17 marzo 1998;

quali iniziative intendano adottare nei confronti della società « Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova spa » concessionaria della A4 ed A31, in conseguenza delle gravi violazioni commesse;

quali iniziative intendano adottare, ognuno per quanto di rispettiva competenza, per accertare e, quindi, sanzionare eventuali negligenze nella repressione delle violazioni di legge in materia e rimuovere nel più breve tempo possibile tutti gli impianti pubblicitari installati in violazione dell'articolo 23 del codice della strada.

(4-24355)

MAMMOLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nel pomeriggio del 20 maggio 1999 un masso, staccatosi da una parete rocciosa, è precipitato sulla carreggiata della strada statale n. 549 di Macugnaga all'altezza del chilometro 5,2 creando una obiettiva situazione di pericolo per la circolazione; si tratta del più recente episodio che testimonia le conseguenze dello stato di ab-

bandono e di incuria in cui versa questa che è l'unica via di collegamento della Valle Anzasca;

è stata da tempo appaltata la sistemazione del tratto di strada in questione, ma lungaggini burocratiche hanno sino ad oggi impedito l'inizio effettivo dell'intervento;

la comunità montana della Valle Anzasca ha da molto tempo fatto presente la situazione in cui versa la strada statale n. 549 documentando la necessità di urgenti e radicali interventi per la sistemazione dei tratti a rischio con relazioni geologiche, con rilievi fotografici e con i verbali di sopralluoghi effettuati dall'Anas e da autorità prefettizie;

quali siano i tempi e i modi di intervento previsti per la sistemazione della strada e se non si ritenga di affrettare i lavori di sistemazione della stessa al fine di porre fine a situazioni di pericolo per i cittadini della Valle Anzasca. (4-24356)

BOCCHINO. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la Cassa depositi e prestiti ha intimato al comune di Frignano (provincia di Caserta) il pagamento di una somma pari a tre miliardi e cinquecento milioni di lire, oltre agli interessi maturati, minacciando altresì il recupero coattivo;

a seguito di tale intimidazione, la Banca popolare dell'Irpinia, tesoriere del comune, ha congelato le somme necessarie per il pagamento dei servizi essenziali, impegnandosi ad evadere solo il pagamento degli stipendi ad oneri riflessi;

le conseguenze negative che tale situazione sta determinando sul regolare funzionamento dell'ente, soprattutto relativamente all'erogazione dei servizi ai cittadini, sono drammatiche;

per i predetti motivi, il 28 aprile 1999 la giunta comunale di Frignano ha dichia-

rato lo « stato di emergenza » con contestuale istituzione di una « unità di crisi », che prevede anche la partecipazione di un rappresentante della prefettura di Caserta;

la richiesta della Cassa depositi e prestiti riguarda rate di mutuo non pagate in epoca antecedente all'attivazione del nuovo servizio di tesoreria; per tale vicenda è attualmente pendente un giudizio, promosso dal comune contro il vecchio tesoriere, dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

i parlamentari casertani, investiti della questione, hanno già sollecitato un intervento delle autorità amministrative competenti —:

quali iniziative intendano intraprendere per evitare la paralisi amministrativa e il tracollo finanziario del comune di Frignano. (4-24357)

BOCCHINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni e le attività culturali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

da oltre un decennio 17 tersicorei prestano servizio, a tempo determinato, presso il teatro San Carlo, prima ente pubblico ed ora fondazione privata, che a partire dalla data del blocco delle assunzioni negli enti pubblici non ha effettuato assunzioni a tempo indeterminato;

in realtà, il teatro San Carlo non ha mai provveduto a colmare i vuoti esistenti nel proprio organico ed è stato costretto, per questo, a far ricorso ad una serie continua di contratti a tempo determinato, che hanno interessato i menzionati precari;

va ricordato altresì che, venuti meno, con la trasformazione dell'ente in fondazione privata, i vincoli relativi alle assunzioni, il consiglio di amministrazione del teatro San Carlo ha deliberato la progressiva copertura dei posti vacanti in pianta organica con l'assunzione di lavoratori nei

confronti dei quali maggiore era stato il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato;

in detta delibera, peraltro essa stessa estremamente limitativa rispetto alle unità da assumere ed alle effettive esigenze per un'attività soddisfacente sul piano artistico, viene altresì precisato che per la copertura dei posti deve essere data la precedenza a quei lavoratori che avessero prestato servizio con contratto a termine presso il teatro San Carlo nel periodo 1993-1998;

va sottolineato a questo proposito che l'organico funzionale per i tersicorei è di 45 unità mentre in pianta stabile hanno prestato, e prestano tuttora, lavoro a tempo indeterminato solo 28 unità;

a seguito di tale delibera, ed anche dell'intervento delle organizzazioni sindacali, i dipendenti in questione hanno più volte sollecitato la direzione del teatro ad effettuare le assunzioni nei vari settori presi in esame dall'atto deliberativo;

vi è stato un intervento del sindaco, degli assessori del settore, di autorevoli esponenti del consiglio comunale e del mondo del teatro lirico, tutti preoccupati proprio per l'efficienza del massimo teatro lirico napoletano;

quest'ultimo, nello scorso dicembre 1998, ha difatti provveduto all'assunzione di numerosi professori di orchestra, già in precedenza titolari di rapporti a tempo determinato, sulla base dell'esame dei titoli di anzianità e delle audizioni superate;

sennonché, per quanto riguarda i tersicorei oltre che per altri dipendenti facenti parte del coro, il teatro ha deciso di bandire un concorso che di fatto tende a porre nel nulla gli impegni assunti con i sindacati di categoria;

il teatro ha infatti ritenuto di porre a concorso per esami e titoli solo nove posti di ballerini e, quel che è più strano, indicando prima, nello stesso bando del 22 marzo 1999, quali erano i nominativi dei ballerini che, a suo giudizio, avrebbero potuto partecipare al concorso;

questa indicazione, a dir poco assurda, è stata qualche giorno dopo dall'affissione del bando revocata con la precisazione che possono concorrere tutti coloro che ritengono di averne diritto; questa vicenda è sintomatica della frettolosità con la quale è stato redatto il bando, chiaramente finalizzato a pretermettere l'anzianità già maturata in tanti anni di servizio dai ballerini precari, lasciando, invece, il campo a valutazioni discrezionali sui singoli concorrenti avverso le quali sarebbe stata pressoché impossibile qualsiasi tutela e garanzia;

è da sottolineare altresì che, nell'indicazione dei nominativi contenuta nella prima stesura del bando, venivano ammessi a partecipare al concorso anche lavoratori che non avevano nemmeno i requisiti previsti dal bando stesso;

questi i principali vizi del bando:

a) mentre per i professori di orchestra, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, è stato seguito un criterio oggettivo basato sull'anzianità e sull'idoneità conseguita in una o più audizioni, per i tersicorei, certamente compresi nell'area del personale artistico, l'anzianità maturata viene quasi completamente azzerata e tutto viene rimesso ad una valutazione discrezionale da parte di una commissione esaminatrice. Va sottolineato, a questo proposito, al fine di mettere in ulteriore evidenza l'illegittimità del bando, che tutti gli attuali ricorrenti, per molti dei quali l'anzianità di servizio risale al 1986, hanno superato la prova concorsuale nell'anno 1994 e che non hanno partecipato ad ulteriori prove, specie a quella richiamata dal bando del 1997, perché del teatro in quell'occasione ebbe a precisare l'inutilità di questa nuova partecipazione, avendo gli stessi già superato la prova del 1994. Professionalità e competenza che avevano del resto trovato chiara conferma nei successivi contratti a termine succedutisi nel tempo e nella mancanza di qualsiasi rilievo da parte della Direzione quanto all'attività artistica prestata;

b) il numero dei posti messi a concorso (nove) non colma i vuoti di organico

funzionale, ove si tenga presente che quello minimo per i tersicorei è di 45 unità mentre il personale in pianta stabile è di 28 unità. Rimangono, quindi, da coprire 17 posti in organico e non nove;

c) nel bando, inoltre, come già detto, viene presa in esame la sola anzianità maturata con i contratti a termine a partire dal 1994, mentre molti degli attuali precari vantano anzianità anche a partire dal 1986. In effetti, minimizzando nel bando le anzianità maturate si tende a dare prevalenza determinante ad una valutazione discrezionale della professionalità dei precari, ridimensionando l'elemento oggettivo di valutazione riferito alla capacità e professionalità acquisite negli anni e confermate non solo con il superamento della prova nel 1994 ma anche dalle continue assunzioni a tempo determinato successive al 1994;

d) in contrasto con il contratto di lavoro e con la legislazione in materia di lavoro, poi, va ricordato che il bando non riconosce il periodo di gravidanza ai fini dell'anzianità di servizio;

e) è opportuno ricordare altresì che i precari « storici » lavorano da oltre dieci anni alle dipendenze del Teatro San Carlo con contratti a tempo determinato che si sono succeduti continuativamente nel tempo e che sicuramente sono da ritenere illegittimi, sia sotto il profilo di quanto previsto dalle norme contrattuali sia con riferimento alla legge 18 aprile 1962, n. 230, mancando in numerosi contratti persino il requisito dell'intervallo temporale tra un contratto e l'altro e violando gli stessi anche le particolari norme previste per il lavoro artistico;

per i motivi suesposti i tersicorei precari del San Carlo hanno proclamato da mesi lo stato di agitazione al fine di ottenere l'assunzione a tempo indeterminato;

in occasione della rappresentazione al teatro Mercadante del 12 maggio per lo spettacolo di lirica e balletto « Roc e Vulcani » i ballerini in questione, alla presenza dei loro rappresentanti sindacali, fecero

presente tale stato di agitazione ed esternarono la volontà di discutere in ordine ai problemi della categoria. Senonché proprio nel corso della discussione, trascorsa appena mezz'ora dall'orario in cui lo spettacolo avrebbe dovuto avere inizio, il Sovrintendente, prima ancora che dai sindacati e dai tersicorei fosse stata avanzata l'ipotesi di astensione dal lavoro, autonomamente decideva di annullare lo spettacolo e di darne comunicazione agli spettatori, del resto scarsamente presenti in platea. Si è trattato, quindi, a ben vedere, di una specie di « serrata » finalizzata ad impedire ai lavoratori di esprimere le loro ragioni, addirittura senza nemmeno attendere che fosse trascorsa quell'ora di rispetto, come è stato sempre ritenuto possibile, per ritardare l'inizio dello spettacolo;

inoltre, il Sovrintendente del San Carlo, Francesco Canessa, con lettera del 13 maggio 1999, ponendo in essere un atteggiamento antisindacale ed immotivato, ha sospeso cautelativamente dal servizio tutti i tersicorei precari scritturati per il succitato spettacolo; successivamente lo stesso Canessa ha adottato nei loro confronti la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dallo stipendio per dieci giorni —:

quali iniziative intendano intraprendere per tutelare i legittimi diritti dei tersicorei precari del San Carlo e per sollecitare la revoca dell'ingiusto provvedimento disciplinare adottato nei loro confronti.
(4-24358)

MANZIONE. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

con delibera del consiglio comunale di Benevento, n. 3 del 17 ottobre 1997, sono stati stabiliti, in base all'articolo 32 della legge n. 142 del 1990, i criteri e gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;

tra i criteri deliberati dal consiglio comunale di Benevento sono previsti al

n. 7 « non ricoprire cariche direttive di partito o sindacali al momento della nomina » — al n. 11 « non essere stato candidato alle elezioni amministrative salvo se eletto o dimissionario » — al n. 12 « essere in possesso di comprovati requisiti di competenza e professionalità inerenti l'esercizio delle funzioni per cui si è nominati »;

con determinate sindacali n. 668/99 e 669/99, il sindaco di Benevento, disattendendo i criteri di cui alla delibera di consiglio comunale sopra indicata, ha nominato presso l'Azienda speciale igiene ambientale (Asia), il signor Fragnito Romildo, candidato alle elezioni provinciali del 29 novembre 1998 nelle liste del CCD non eletto; nonché nella Beneventana servizi spa il signor Campese Antonio, candidato non eletto alle elezioni provinciali del 29 novembre 1999, ricoprente tra l'altro, all'atto della nomina, la carica di presidente della Confartigianato;

entrambe le nomine in questione sono prive di istruttoria, e non indicano di quali requisiti di competenza e professionalità inerenti l'esercizio delle funzioni i designati fossero in possesso, così come prevede il n. 12 della delibera di consiglio comunale n. 3 del 1997;

è palese la violazione di legge e l'eccesso di potere compiuti dal sindaco di Benevento in relazione all'articolo 36 della legge n. 142 del 1990, n. 3 che prevede « la designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale », nella fattispecie la delibera di consiglio comunale n. 3 del 1997;

richiesto l'intervento del prefetto della provincia di Benevento, con significazione stragiudiziale, da parte del consigliere comunale di Benevento avvocato Luigi Bocchino, stante la gravità del comportamento avuto dal sindaco di Benevento, che non solo ha violato la legge ma ha disatteso i criteri sanciti dal consiglio comunale, il prefetto medesimo ha ritenuto di non intervenire in merito —:

se non ritenga necessario verificare le circostanze enunciate in premessa e, in

particolare, di accertare se il comportamento del sindaco di Benevento non integri estremi rilevanti di grave violazione di legge;

se non ritenga di accertare se il silenzio compiacente del prefetto di Benevento possa essere considerato legittimo;

in esito ai suddetti accertamenti, quali provvedimenti nell'ambito dei poteri di controllo sugli organi intenda adottare per ripristinare la legalità e la correttezza nell'amministrazione comunale di Benevento.

(4-24359)

TARADASH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Gennaro Diego è attualmente detenuto presso la II casa circondariale « Pagliarelli » di Palermo, in seguito alla condanna emessa dal tribunale di Palermo l'8 febbraio 1999 per il reato di tentata rapina;

il detenuto, da molti mesi, non ha avuto la possibilità di incontrare i propri familiari, in particolare la moglie, residente in provincia di Como, in quanto le difficili condizioni economiche in cui versa non le consentono di affrontare la spesa del viaggio per la Sicilia;

il signor Diego, che per queste ragioni versa in un profondo stato di depressione, ha presentato istanza di trasferimento nell'istituto penitenziario di Bergamo o, in alternativa, in quelli di Busto Arsizio o di Como, ma non ha ancora ricevuto alcun riscontro;

la legge 26 luglio 1975, n. 354, all'articolo 42, stabilisce che i trasferimenti sono disposti anche per motivi familiari e, all'articolo 18, dispone che i detenuti sono ammessi ad avere colloqui con i congiunti, precisando, al terzo comma, che particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari;

l'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, stabilisce che nei trasferimenti per

motivi diversi da quelli di giustizia o di sicurezza deve essere considerata la possibilità di accogliere le richieste espresse dai detenuti in ordine alla destinazione —:

se non ritenga opportuno che sia adottato tempestivamente un provvedimento di trasferimento del signor Diego Gennaro considerando che la sua permanenza presso l'istituto di pena palermitano non risulta conforme con le disposizioni di legge e con la necessità che la pena non finisca per essere irragionevolmente difforme dalle finalità di rieducazione e reinserimento costituzionalmente sancite. (4-24360)

CENTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'Associazione nazionale ispettori, periti tecnici e direttivi della polizia di Stato (ANIP) ha denunciato la mancata osservanza delle disposizioni di sicurezza per l'impiego delle nuove automobili Fiat Marea;

la Fiat Marea doveva essere la soluzione alla carenza di vetture sul territorio, ma contrariamente si è rivelata una trapolla pericolosa per gli operatori per il modo in cui è strutturata con gravi difficoltà in caso di uscita di emergenza dell'automobile stessa —:

quali iniziative intenda intraprendere per garantire l'osservanza delle disposizioni di sicurezza nell'impiego delle nuove Fiat Marea. (4-24361)

CENTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il Tribunale di Latina si trova ad affrontare una situazione di precarietà in quanto l'organico dei magistrati, già sottodimensionato, sta diminuendo notevolmente, creando ovviamente una serie di preoccupanti disagi quali il congelamento di molti ruoli civili, i tempi dei processi di esecuzione sono triplicati rispetto al resto

d'Italia, la riduzione nell'organico degli operatori amministrativi e dei collaboratori —:

quali iniziative intenda intraprendere per contribuire a garantire una serena amministrazione della giustizia sia civile che penale presso il tribunale di Latina e porre rimedio il prima possibile alla situazione di paralisi che invece si sta verificando al suo interno. (4-24362)

CENTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito della riorganizzazione dei commissariati di polizia nella capitale è prevista la soppressione del commissariato di polizia di Porta del Popolo;

questa decisione rischia di creare notevoli difficoltà in un comprensorio territoriale dove gravitano obiettivi sensibili con numerose ambasciate, istituti di credito oltre che per importanti punti nevralgici come il villaggio Olimpico, piazza Mancini e valle Giulia e per numerose stazioni metropolitane e ferroviarie —:

quali iniziative intenda intraprendere per evitare la soppressione del commissariato di polizia di Porta del Popolo.

(4-24363)

Apposizione di una firma ad una interpellanza urgente.

L'interpellanza urgente Manzione n. 2-01828, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 27 maggio 1999, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Miraglia del Giudice.

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione a risposta orale Marinacci n. 3-01931 del 9 febbraio 1998 in interrogazione a risposta scritta n. 4-24338.

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

APOLLONI. — *Ai Ministri per le politiche agricole e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 27 luglio 1998, una vasta zona dell'Alto Vicentino, in particolar modo i comuni di Breganze, Fara e Thiene, è stata colpita da un'eccezionale grandinata provocando ingenti danni ai raccolti dei coltivatori diretti, oltre che alle abitazioni e alle aziende;

l'eccezionale tempesta ha visto piovere a notevole velocità chicchi ghiacciati di grandine del diametro di ben cinque centimetri abbattutisi su campi ed abitazioni;

il fenomeno, purtroppo, si ripete annualmente nel periodo estivo provocando ingenti danni a cui tuttavia non corrispondono sovvenzioni da parte dello stato italiano —:

quando decreteranno per le suddette zone lo stato di calamità naturale;

se non ritengano opportuno disporre, anche in considerazione delle analoghe precipitazioni verificatesi nell'Altovicentino, interventi urgenti in favore di quelle realtà economico-produttive, prime fra tutte quelle agricole, al fine di consentire loro una rapida ripresa ambientale ed economica;

quali interventi abbia predisposto lo stato italiano per agevolare la ripresa di quest'ultime. (4-19523)

RISPOSTA. — *In relazione alla grandinata verificatasi il 27.7.1998 nel territorio della Provincia di Vicenza questo Ministero, su*

proposta della Regione Veneto, ha emesso il decreto di declaratoria n. 98/1300/102.356 del 20.11.1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 10.12.1998, per l'attuazione degli interventi del Fondo di Solidarietà Nazionale (l. n. 185/92).

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

ARMAROLI è ANEDDA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il ministero della difesa, secondo quanto riportato dal quotidiano *Il Secolo XIX* del 18 settembre 1998, attraverso un messaggio «non classificato» inviato per telescrittiva da Maristat — stato maggiore della marina militare — e destinato a Maridipart — comando militare marittimo dell'Alto Tirreno — avrebbe disposto una indagine al fine di venire a conoscenza dei dati sensibili dei dipendenti civili e militari in merito ad origini razziali ed etnia, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesioni a partiti e a sindacati, fino anche allo stato di salute e alle abitudini sessuali;

in particolare va ricordato che l'Arsenale di La Spezia è toccato da un progetto di ristrutturazione del ministero della difesa che porterà a corposi tagli occupazionali —:

se non si ritenga opportuno fornire urgenti chiarimenti in merito a questa vicenda, in considerazione della gravità di una eventuale siffatta indagine disposta dal ministero della difesa che violerebbe palesemente quanto disposto dalla legge

n. 675 del 1996 in merito alla tutela del trattamento dei dati personali;

per quale motivo non si sia ritenuto di disporre, alla luce di quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996 la cancellazione di tutti i dati sensibili esistente negli archivi, dati raccolti certamente senza il consenso o l'autorizzazione degli interessati;

se i dati raccolti dall'indagine in questione servano a fornire elementi di valutazione nelle scelte che il ministero della difesa farà in merito al progetto di ristrutturazione predisposto, compiendo una sorta di schedatura dei dipendenti alla luce della quale compiere le scelte del personale da tagliare.

(4-19733)

RISPOSTA. — *Al fine di avere precisa cognizione delle problematiche riguardanti la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, occorre premettere che ai sensi dell'articolo 22, comma 3 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 il trattamento dei dati sensibili è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione legislativa nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico per seguite.*

Una mera interpretazione letterale del dato normativo, quindi, consente di collocare nella giusta ottica il complesso procedimento di riconoscimento e di acquisizione dei dati, posto in essere dall'Amministrazione militare, che mira innanzitutto a salvaguardare la cosiddetta « privacy dei dipendenti ».

Infatti, l'Ufficio del Segretario Generale di questa amministrazione, cui era stato demandato il compito di coordinare con il Garante della privacy tutta la problematica relativa all'applicazione della legge in argomento, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito di una riconoscenza che interessa tutti i Dicasteri, ha chiesto ai Comandi Periferici che venissero comunicate, con ogni consentita urgenza:

le tipologie di dati sensibili esistenti;

le fonti normative cui fare riferimento per il trattamento dei medesimi;

le finalità perseguitate con i trattamenti (finalità da individuarsi con il perseguitamento dei fini istituzionali dell'Amministrazione Difesa, oppure con la tutela della salute dei singoli della comunità).

L'acquisizione dei dati, pertanto, non ha avuto lo scopo di censire i dati sulla religione, sulle etnie o operare schedature, ma serviva proprio ad evitare che esistessero procedure amministrative in violazione della legge 675/96. È di tutta evidenza, pertanto, che l'indagine avviata fosse finalizzata a dare piena attuazione al già menzionato articolo 22 legge 675/96 e non a violare la privacy dei dipendenti; la ratio della legge citata, infatti, non è quella di prevedere una cancellazione « tout court » di tutti i dati sensibili esistenti, ma solo quella di disporne il trattamento in base a principi ben definiti e regolati.

Le suesposte argomentazioni consentono di escludere l'esistenza di un nesso tra la raccolta dei dati ed il progetto di ristrutturazione del Ministero della Difesa o che ci sia stata, nel caso particolare, una lesione del diritto alla riservatezza del personale dell'Arsenale militare della Spezia posto che la direttiva emanata dalla Marina militare era finalizzata, da un lato al trattamento dei dati, dall'altro ad ottenere utili cognizioni funzionali alla predisposizione di uno strumento normativo comune a tutte le amministrazioni dello Stato, concretamente esecutivo della legge stessa.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

ARMAROLI. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

durante i lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività ad esso connesse, in merito alla vicenda della discarica di Pitelli (La Spezia), due ammiragli della Marina Militare convocati in audizione hanno invocato il segreto militare;

i due militari erano stati chiamati per chiarire alcuni aspetti relativi alla proprietà e alla gestione della discarica di Pitelli;

nel corso dei lavori della commissione è emerso che la discarica era sorta sopra un sito militare, usato durante la guerra per custodire l'armamento dei sommergibili, ma non è stata rinvenuta alcuna traccia della documentazione attinente al passaggio dell'ampia servitù militare dallo Stato ad un privato, Orazio Duvia, il personaggio chiave di questo scandalo;

l'opposizione del segreto militare si è verificata anche nell'ambito dell'inchiesta penale condotta dal pubblico ministero spezzino Silvio Franz —:

quale interesse possa avere lo Stato a coprire gli atti di una cessione a privati di un bene del demanio militare;

se non sia per caso il contenuto della discarica il vero motivo dell'opposizione del segreto militare;

se non ritenga opportuno togliere con urgenza qualsiasi tipo di segreto militare relativamente alla vicenda della discarica di Pitelli, affinché la commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, così come anche la magistratura, possano fare piena luce su questo scandalo che viene considerato dagli esperti come un disastro ambientale di enorme gravità.

(4-19958)

RISPOSTA. — In relazione ai quesiti posti dall'onorevole interrogante, è opportuno precisare preliminarmente che non risulta che la Commissione d'inchiesta parlamentare sui rifiuti abbia mai convocato per audizione Ufficiali Ammiragli della Marina Militare che, quindi, non possono aver opposto alcun segreto militare sulla problematica relativa alla discarica di Pitelli. Né risulta che tale segreto sia stato opposto da Ufficiali convocati dal Procuratore della Repubblica della Spezia in qualità di persone informate dei fatti.

Si sottolinea, invece, che il Dipartimento Militare Marittimo della Spezia ha sempre collaborato attivamente con la citata Procura, fornendo, già in data 5 settembre 1997, tutti gli elementi richiesti dalla stessa il 13 agosto dello stesso anno.

Non risulta neppure l'affermazione secondo cui la discarica insiste su un sito militare usato durante la guerra per custodire l'armamento dei sommergibili. Infatti agli atti di questa Amministrazione non esiste alcun documento che attesti la fondatezza dell'asserzione. È vero, invece, che parte della discarica di cui si parla è realizzata in zona di servitù militare associata al sedime del deposito munizioni di Vallegrande.

Ciò in quanto nel 1981 e nel 1986, ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, vigente in materia di servitù militari, il Comandante territoriale della Spezia ha rilasciato due autorizzazioni alla Società Contenitori Trasporti a porre in opera impianti per lo smaltimento di rifiuti liquidi ed il relativo deposito.

Infatti, come richiesto dalla legge, l'autorità militare preposta al rilascio dell'autorizzazione, sulla base di una mera disamina dell'istanza e dei progetti presentati, aveva valutato che le opere non nuocevano alla sicurezza del deposito munizioni né, tantomeno, condizionavano la sua attività.

Da quanto sopra esposto risulta chiaro che l'amministrazione della Difesa ha operato correttamente rispettando le proprie competenze e le norme vigenti e non ha apposto alcun segreto su fatti, peraltro non corrispondenti al vero.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

BAGLIANI. — Al Ministro delle finanze.
— Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che il dottor Carlo Nocera, responsabile dell'ufficio Studi del ministero delle finanze in Roma, interviene spesso in occasione di incontri pubblici incentrati sul tema della materia fiscale del sostituto d'imposta, asserendo di intervenire « a titolo privato »;

gli incontri più recenti in cui è intervenuto il dottor Carlo Nocera sono avvenuti a Frosinone e a Foligno —:

se il dottor Carlo Nocera venga appositamente retribuito dal ministero delle

finanze in occasione degli incontri pubblici di cui sopra, sebbene egli si presenti sempre « a titolo privato »;

se, in occasione degli incontri pubblici di cui sopra, il dottor Carlo Nocera favorisce di ferie da parte del ministero;

nel caso in cui il dottor Carlo Nocera favorisse di ferie, se quest'ultime vengano regolarmente retribuite. (4-19999)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante chiede di conoscere la posizione del Signor Carlo Nocera, funzionario dell'Amministrazione finanziaria, in relazione alla sua partecipazione ad « incontri pubblici ...a titolo privato ».*

Al riguardo, la Direzione generale degli affari generali e del personale ha precisato che, a seguito di istruttoria compiuta sui fatti rilevati nell'interrogazione, il Signor Carlo Nocera, collaboratore tributario-VII qualifica funzionale, in servizio presso l'Ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscale, è stato regolarmente autorizzato alla partecipazione a convegni e seminari nel corso dell'anno 1998, fruendo, in tali occasioni, di giorni di congedo ordinario.

Peraltro, con riferimento alla normativa che regola tale fattispecie, si rileva che l'articolo 58, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), disciplina, in particolare, la partecipazione di pubblici dipendenti ad incontri pubblici, quali convegni e seminari. Da ultimo, con la circolare n. 10 del 16 dicembre 1998, il Dipartimento della funzione pubblica ha fissato indicativamente un criterio distintivo per desumere se l'attività sopra specificata sia o meno suscettibile di autorizzazione, puntualizzando, che lo svolgimento dell'attività di partecipazione a convegni e seminari necessita della preventiva autorizzazione qualora prevalga l'aspetto didattico e formativo della stessa, mentre esula dal regime autorizzatorio qualora sia predominante l'aspetto di vulgativo, di confronto e di dibattito.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BECCHETTI. — *Ai Ministri per la solidarietà sociale, del lavoro e della previdenza sociale e delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la legislazione italiana riserva una particolare attenzione alle categorie protette;

è un atto di giustizia sociale tutelare ed agevolare nell'inserimento al lavoro le sopra citate categorie, altrimenti penalizzate dalla loro condizione;

le aziende, sia pubbliche sia private, debbono, in forza della vigente legislazione, ricavare parte della forza lavoro a loro necessaria dagli elenchi degli uffici del collocamento speciale;

la filiale dell'ente poste di Bergamo ha previsto delle assunzioni che interessano le suddette categorie, per la qualifica di agente interno, richiedendo tra i requisiti il possesso della patente di guida;

la signorina Patrizia Todeschini, essendo affetta da epilessia, non può ottenere il permesso di guida, vedendosi quindi preclusa qualsiasi possibilità di assunzione —:

se non ritenga opportuno che siano rivisti i requisiti richiesti dall'ente Poste per la qualifica citata, adattandoli alle diverse problematiche presenti nei portatori di handicap. (4-22018)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto ispettivo rappresento quanto segue.*

L'Ente Poste Italiane s.p.a., interessata in merito, ha precisato che l'azienda solitamente ricorre alle procedure per l'assunzione di unità a tempo determinato qualora, soprattutto nel settore del recapito, si prevedano situazioni di eccessivo lavoro o in casi di assenze del personale per congedi o malattie.

Nel caso specifico, l'Ente Poste ha precisato che la filiale di Bergamo non ha previsto assunzioni riservate alle categorie protette.

La signora Todeschini, infatti, è stata contattata il 15 novembre u.s., ai sensi della direttiva 29/98, per essere assunta con con-

tratto a tempo determinato, in qualità di addetta al recapito.

Il giorno seguente la signora stessa, venuta a conoscenza della tipologia del servizio cui doveva essere applicata e consapevole dell'impossibilità di poterlo assolvere, per l'invalidità da cui è affetta, ha presentato una dichiarazione di rinuncia all'incarico.

La società, al fine di non penalizzare la signora, le comunicò che in quel momento non vi era alcuna possibilità di inserimento in servizi interni, riservandosi di contattarla non appena tale eventualità si fosse presentata: situazione che si è verificata l'8 febbraio scorso.

La signora Todeschini è stata assunta il 12 febbraio 1999 con un contratto a tempo determinato presso l'ufficio CRP di Bergamo A.P..

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

BERTUCCI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

la Regione Marche, per la sua posizione geografica, in questi anni ha svolto e svolge un particolare ruolo di collegamento verso i paesi della ex Jugoslavia, dell'Albania, della Grecia e verso i paesi dell'est europeo e del medio oriente;

alcuni di questi paesi, con cui la regione Marche ha regolari collegamenti, sono ancora politicamente e socialmente «difficili»;

il porto di Ancona è considerato zona a rischio per la sicurezza;

si ravvisa una forte carenza numerica delle unità in servizio presso gli uffici doganali delle Marche;

il compartimento di Ancona sta agendo con grande professionalità nonostante il rilevante traffico di merci e persone che deve controllare, traffico che spesso risulta consistere in clandestini, armi, droga;

il personale in servizio presso il compartimento di Ancona è di 180 unità contro le 286 previste in organico;

l'ufficio doganale di Civitanova, città dove è situato il più importante distretto europeo e forse mondiale di calzature e di componenti, ha un organico di 16 unità contro le 30 previste;

l'ufficio doganale di Ancona gestisce sia l'aeroporto (è stato uno dei punti strategici durante la guerra nella ex Jugoslavia) che il porto, quest'ultimo uno dei maggiori sull'Adriatico per il cui potenziamento il Cipe ha assegnato 20 miliardi;

lo stesso ufficio doganale di Ancona, zona a rischio, ha un organico di 59 persone contro le 106 previste e il solo fatturato del porto è di circa 150 miliardi all'anno;

la forte carenza di personale comporta notevoli disguidi nei tempi di consegna delle merci con conseguente danno economico per le aziende, molte delle quali già gravemente penalizzate dalle scosse sismiche iniziate nel settembre 1997;

gli uffici doganali di Ancona vengono ulteriormente gravati dal traffico delle merci prodotte nella provincia dal comune di Fabriano;

il comune di Fabriano è un importantissimo distretto per la produzione di elettrodomestici, carte pregiate e cappe aspiranti;

il distretto industriale di Fabriano risente notevolmente della mancanza di una dogana *in loco* che faciliterebbe molto l'esportazione delle merci e i loro modi e tempi di consegna;

la zona del Fabrianese in questi ultimi mesi ha risentito fortemente del disagio provocato dalle scosse sismiche iniziate nell'ottobre 1997, tali scosse infatti hanno penalizzato la produzione, ma ancora più la distribuzione —;

come mai si siano lasciati così sguardi di personale gli uffici doganali così da non completare quanto meno l'organico,

considerando la delicata posizione geografica della regione Marche e soprattutto del porto di Ancona il quale solo nel 1997 ha fatturato 150 miliardi;

per quale motivo abbia trascurato in modo così eclatante le richieste di personale fatte dagli uffici doganali delle Marche, dogane essenziali per la sicurezza e per un corretto movimento di persone e merci;

perché non si sia aperto un ufficio doganale a Fabriano, zona altamente industrializzata e con un alto tasso di esportazioni, ufficio che servirebbe sia ad alleggerire le altre dogane marchigiane che ad aiutare una zona già penalizzata dal sisma iniziato nel 1997.

(4-18672)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante ha segnalato la difficile situazione in cui si troverebbe il Compartimento doganale di Ancona che, nonostante la forte carenza numerica delle unità in servizio presso gli uffici doganali della regione Marche, controlla con grande professionalità il rilevante traffico di merci e persone provenienti dai Paesi dell'ex Jugoslavia, dall'Albania, dalla Grecia, nonché dai Paesi dell'est europeo e dal medio Oriente.*

L'interrogante ha chiesto, pertanto, di conoscere i motivi di tale carenza di personale presso le sedi degli uffici doganali della regione Marche e se si ritenga di istituire un nuovo ufficio doganale nella zona altamente industrializzata di Fabriano.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Dogane ha assicurato che il potenziamento della Direzione compartimentale delle dogane della regione Marche è una questione particolarmente seguita; infatti, nel corso dell'anno 1998, sono state globalmente assegnate agli uffici della regione Marche 11 unità di varie qualifiche, ed inoltre, per fronteggiare le necessità contingenti alla stagione estiva dell'anno 1998, è stata disposta un'autorizzazione all'invio in missione di personale, a carattere nazionale.

Il medesimo Dipartimento ha evidenziato che ulteriori assegnazioni di personale agli uffici di che trattasi sono state effettuate nel corrente anno, e precisamente 20 fun-

zionari di VIII qualifica funzionale e 3 collaboratori tributari di VII qualifica funzionale. Nei prossimi mesi, verranno assegnati altri 17 collaboratori tributari di VII qualifica funzionale, a seguito dell'espletamento dei concorsi, indetti su base territoriale, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per l'anno 1998). È, peraltro, in fase di ultimazione la procedura paraconcorsuale dei trasferimenti a domanda per l'anno 1998, per la quale sono stati banditi, per la regione Marche, 14 posti (su un totale nazionale di 55 posti disponibili per il centro-sud) da assegnare alle sedi più carenti.

In fine, il Dipartimento delle Dogane ha precisato che presso la città di Fabriano è stata da lungo tempo istituita la locale sezione doganale, dove prestano servizio 6 unità di personale.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BIELLI. — *Ai Ministri per le politiche agricole, e dell'interno con l'incarico per la protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

la direzione generale delle risorse forestali ha disposto la soppressione del comando stazione di Tredozio (Forlì);

il territorio di Tredozio è per il 65-70 per cento boscato, è attraversato dal fiume Tramazzo, si trova in zona sismica ed è soggetto a continue frane e smottamenti; non ci sono nelle vicinanze caserme dei vigili del fuoco ed i collegamenti con gli altri paesi sono resi difficoltosi dalla peculiarità del territorio montano; il coordinamento della protezione civile, con la chiusura della stazione forestale, è completamente abbandonato a se stesso, con le conseguenze prevedibili in caso di calamità;

ora tutti i servizi sono stati accentrati nel comune di Dovadola, che non può garantire interventi di emergenza a causa delle difficoltà di collegamento, visto che tale località si trova in un'altra vallata;

la soluzione adottata aggiunge ulteriore disagio ad un territorio, e alla sua popolazione, che si vede sottrarre man mano la gran parte dei servizi e non tiene conto delle peculiarità delle zone montane, protette da una legislazione specifica e dalla Costituzione;

il Ministro *pro tempore*, in data 3 luglio 1997, aveva dichiarato che il comando stazione forestale di Tredozio non rientrava nel piano i razionalizzazione ed eventuale riunificazione dei comandi forestali —:

se e quali provvedimenti intendano adottare a protezione dei rischi causati dalla soppressione della stazione forestale di Tredozio;

se intendano considerare la possibilità di ripristino della stazione forestale.

(4-22394)

RISPOSTA. — *Si premette che il Corpo Forestale dello Stato è da anni costretto a fronteggiare una grave carenza di personale, ulteriormente aggravatasi in tempi recenti a causa di numerosi collocamenti a riposo a domanda, che determina serie difficoltà per l'esercizio delle funzioni attribuite al corpo stesso dalla legge, in tutte le regioni in cui esso è presente.*

Per quanto riguarda in particolare il comando stazione di Tredozio, si precisa che lo stesso, istituito con decreto ministeriale 30.3.1950, è rimasto operativo fino ad anni recenti, quando — a seguito dell'acuirsi delle difficoltà sopra ricordate — non è stato più possibile assegnare personale a detta struttura, rimasta quindi di fatto inoperante fino alla sua formale soppressione, disposta con D.V.D.G. 25.11.1998.

Il provvedimento in questione rientra in un generale processo di riorganizzazione, avviato di recente dall'Amministrazione su scala nazionale, a causa anche della scarsità delle risorse finanziarie idonee a consentire il mantenimento dei presidi, che ha portato ad accorpamenti e soppressioni di stazioni forestali; nella regione Emilia Romagna ne sono state sopprese finora dodici, tutte peraltro non operative da diversi anni.

Lo svolgimento del servizio sull'area già affidata alla competenza della stazione di Tredozio — comprendente una parte del territorio di tale comune e quello del comune di Modigliana, e quindi di estensione alquanto modesta — viene comunque assicurato dal vicino Comando stazione di Rocca San Casciano, la cui circoscrizione è stata opportunamente modificata.

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

BOGHETTA e EDUARDO BRUNO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

dal 29 marzo 1998 l'Alitalia, responsabile del servizio di *handling* dello scalo di Brindisi, ha limitato l'orario di servizio dalle ore 5,30 alle ore 24,00 cancellando la presenza in campo del personale aeropor-tuale nella fascia oraria notturna;

le modalità e le motivazioni con le quali questa decisione è stata presa risultano piuttosto discutibili perché né le organizzazioni sindacali né la circoscrizione aeroportuale di Brindisi (Ministero dei trasporti) sono state preventivamente interessate al problema;

la presenza di personale anche nella fascia oraria notturna, pur in mancanza di voli schedulati, è da ritenersi importante perché assicura l'efficienza dell'aeroporto rispetto alle eventuali emergenze operative e più tempestivi interventi rispetto alle problematiche relative alla sicurezza —:

quali iniziative intenda prendere perché venga immediatamente ripristinata la turnazione sulle 24 ore per il personale dello scalo di Brindisi;

come l'azienda, alla luce di quanto segnalato, intenda far fronte alle eventuali emergenze operative;

se questa decisione presa unilateralmente da Alitalia non sia da considerarsi in netta contraddizione con i programmi di sviluppo e rilancio degli aeroporti meridionali previsti dal ministero dei trasporti per il 1998 tra i quali è inserito lo scalo di Brindisi.

(4-17213)

RISPOSTA. — *Si rappresenta che la Società Alitalia svolge le attività aeroportuali presso lo scalo di Brindisi in regime di autoproduzione per dare assistenza solo al proprio operativo.*

Avendo l'Ente Poste soppresso, dal 1° marzo 1998, il volo postale dal per Brindisi, unico volo Alitalia operato in orario notturno, la Società è stata costretta a pianificare diversamente l'impiego delle proprie risorse.

La compagnia, avvise le rappresentanze sindacali aziendali presenti nello scalo e la direzione aeroportuale locale, ha, pertanto, provveduto a sopprimere il turno notturno con l'entrata in vigore del nuovo operativo il 29 marzo 1998.

Le ragioni che sottendono la soluzione adottata, sono state, peraltro, chiarite nel corso di un incontro avvenuto il 13 maggio 1998 alla presenza del Prefetto di Brindisi con la partecipazione delle istituzioni locali.

Il Prefetto sentite tutte le parti presenti, ha preso atto dell'assoluta regolarità dell'operazione e dell'indisponibilità delle organizzazioni sindacali a confrontarsi sulla possibilità di istituire un regime di reperibilità per far fronte ad eventuali emergenze.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Tiziano Treu.

BORGHEZIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il primo allievo carabiniere di colore, che nei giorni scorsi ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica nella storica caserma « Cernaia » a Torino, in quell'occasione ha rilasciato ai giornali queste sorprendenti dichiarazioni: « la scorsa settimana alcune nigeriane, che stavano facendo il biglietto, mi sono venute incontro e mi hanno applaudito. Ho pensato che era bellissimo che ci sentissimo così vicini, nonostante io fossi carabiniere e loro prostitute » —;

se queste dichiarazioni rappresentino soltanto le vedute personali del neo-carabiniere, che è facile ritenere non saranno condivise dai cittadini, torinesi residenti

nei quartieri assediati dalla prostituzione di colore, o se invece rappresentino il frutto di « nuove » direttive dell'Arma, intese a indirizzare i neo-carabinieri a fraternizzare con prostitute e, magari, con venditori di sigarette di contrabbando, spacciatori, scippatori, immigrati clandestini, eccetera. (4-18402)

RISPOSTA. — *In merito alle dichiarazioni rilasciate dal neo-carabiniere Calloni Ange Caliste, all'atto del giuramento di fedeltà alla Repubblica, ed apparse sul quotidiano « La Stampa » di Torino del 21 giugno 1998, si precisa che nell'occasione il predetto militare ha dichiarato di aver raccolto manifestazioni di simpatia ed ammirazione da parte di persone di colore che lo avevano incontrato in uniforme nelle vie cittadine.*

Non può sottacersi, pertanto, che la supposizione alquanto allusiva riportata nel predetto quotidiano, è il frutto di interpretazione personale ed arbitraria del giornalista e non rappresenta certamente la conseguenza di « nuove direttive » in materia di comportamento dei militari dell'Arma.

I fenomeni di diffusa criminalità vedono il più fermo impegno di contrasto da parte dell'Arma dei Carabinieri e dei suoi uomini che quotidianamente svolgono ogni possibile sforzo a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza di tutti i cittadini.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

BRUNALE. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con lettera del 17 dicembre 1998 il sindaco di Fauglia (Pisa) informava la direzione didattica statale che, al fine di contenere le spese, avrebbe proceduto a centralizzare le linee telefoniche dell'amministrazione comunale compresa la linea telefonica della direzione didattica che ha la sua sede all'interno del Municipio;

in tal modo la direzione didattica statale, pur avendo mantenuto la sua linea telefonica è stata privata della possibilità di

effettuare le comunicazioni telefoniche direttamente dovendo invece utilizzare il centralino del comune;

a fronte delle ripetute segnalazioni della direzione didattica alla amministrazione comunale circa l'impossibilità, con la nuova regolamentazione, di svolgere correttamente tutte le funzioni di competenza del proprio ufficio comprese quelle relative all'attivazione del progetto ministeriale «Sperimentare - orientare - accogliere», il sindaco rispondeva invitando la direzione didattica a fornire l'elenco con i rispettivi numeri telefonici degli enti e dei privati (insegnanti, supplenti, fornitori, ecc.) che avessero relazione con l'attività scolastica;

a seguito del rifiuto della direzione didattica di fornire al sindaco i numeri telefonici di abitazione di privati cittadini nel rispetto delle norme sulla *privacy*, si sono creati disservizi nella chiamata del personale supplente con conseguenze sul servizio scolastico;

di questo anomalo e increscioso problema sono ripetutamente stati informati il provveditore agli studi e il prefetto di Pisa senza che, alla data odierna risulti superato questo contenzioso che si ripercuote sul funzionamento di un servizio primario ai cittadini;

la direzione didattica costituisce un ufficio statale che non dipende in alcun modo dal comune e rispetto al quale il sindaco non può adottare unilateralmente alcun atto che attenga all'organizzazione ed all'espletamento delle funzioni che la legge attribuisce a tale organo compreso l'uso della linea telefonica della quale la direzione didattica deve poter disporre autonomamente;

neppure la finalità del contenimento della spesa, che è posta a carico del comune, può legittimare l'adozione da parte del sindaco di atti unilaterali il cui effetto, come sopra detto, può originare disservizi se non vera e propria interruzione di pubblico servizio;

risulta pertanto evidente, a giudizio dell'interrogante, come la decisione del sindaco di centralizzare la linea telefonica della direzione didattica costituisce una grave ed arbitraria violazione delle disposizioni di legge che garantiscono l'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli organi che devono presiedere al loro funzionamento;

se non ravvisino nel comportamento del sindaco di Fauglia sull'argomento elementi di illegittimità a danno delle istituzioni scolastiche e degli organi preposti al loro funzionamento;

quali iniziative intendano assumere per giungere ad una positiva composizione della vicenda.

(4-22853)

RISPOSTA. — *Da accertamenti effettuati è emerso che il sindaco di Fauglia ha deciso di procedere alla centralizzazione delle linee telefoniche e fax dell'amministrazione comunale.*

La decisione, motivata da finalità di contenimento delle spese, ha coinvolto anche la linea telefonica e il fax in uso alla direzione didattica statale la quale ha sede nel municipio di Fauglia.

Le possibilità di uso del telefono e del fax da parte della direzione didattica risultano attualmente così regolamentate:

le telefonate dirette all'esterno possono essere effettuate senza vincolo alcuno per i numeri con prefisso 050 ed inizianti per 6 (numeri corrispondenti alle utenze poste nell'immediata vicinanza della direzione didattica);

per tutti i numeri degli uffici pubblici più frequentemente chiamati, contenuti in un elenco fornito dalla direzione didattica all'amministrazione comunale per le telefonate dirette all'esterno, sono effettuabili previa digitazione di un codice;

per tutti gli altri numeri le telefonate esterne richiedono il passaggio dal centralino, previa comunicazione scritta all'ufficio di segreteria del comune.

La direzione didattica ha, immediatamente, evidenziato che tale nuova regola-

mentazione arreca difficoltà operative all'ufficio, nel cui ambito di competenza ricadono 5 comuni, tre distretti scolastici e 3 aziende sanitarie locali, e in particolare aggrava la convocazione dei supplenti, allorquando questi risiedono al di fuori del territorio di Fauglia e non siano quindi raggiungibili con telefonata diretta.

La direzione non ritiene di poter fornire al centralino del comune di Fauglia un elenco dei nomi e dei numeri telefonici dei supplenti, in quanto ciò si porrebbe in contrasto con la normativa di tutela della riservatezza.

Di tale vicenda, caratterizzata da un crescendo di toni polemici, testimoniato dal fitto scambio di corrispondenza intercorso tra la Direttrice dell'ufficio della pubblica istruzione e il sindaco di Fauglia e culminato, infine, in reciproche denunce all'autorità giudiziaria, la prefettura di Pisa ha avuto modo di occuparsi congiuntamente al locale Provveditorato agli studi.

In data 19 febbraio 1999 la prefettura ha invitato il sindaco ad eliminare le difficoltà segnalate, garantendo il regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.

Da parte sua il Provveditorato agli studi ha, da ultimo, disposto l'effettuazione di una visita ispettiva, diretta a verificare i disservizi lamentati e a ricercare una possibilità di conciliazione tra le parti.

Sulla base delle risultanze di tale ispezione, effettuata il 22 marzo 1999, il Provveditore agli studi ha sottoposto all'attenzione della dirigente dell'ufficio statale e al sindaco di Fauglia una possibile soluzione consistente nell'invio, da parte della direzione didattica, di un elenco di supplenti, non nominativo ma contrassegnato da un numero, e nella contestuale richiesta da parte del sindaco di una linea passante esterna al centralino, con tabulazione e registrazione delle telefonate effettuate.

Non risulta che gli interessati abbiano fatto conoscere le loro valutazioni su tale proposta.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Adriana Vigneri.

CARDIELLO. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

il giovane Mario D'Ambrosio, nato ad Oliveto Citra l'8 febbraio 1977 e residente in Campagna alla Via Galdo, con provvedimento del 3 luglio 1998, emesso dal distretto militare di Salerno, è stato assegnato all'ente addestrativo 73° reggimento «Puglie» in Albenga e successivamente al distretto militare di Como;

il giovane ha inoltrato ricorso al Tar della Campania sezione di Salerno in ossequio all'articolo 1, comma 110, legge 23 dicembre 1996, n. 662;

con ordinanza n. 3937 del 2 dicembre 1998 il Tar accoglieva la domanda incidentale di sospensione che veniva notificata al ministero della difesa e al distretto militare di Salerno;

a tutt'oggi, nonostante la sospensiva concessa dal Tar, il giovane D'Ambrosio non ha avuto alcuna comunicazione in merito alla nuova destinazione, prevista dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 —:

quali utili interventi si intendano adottare per accelerare l'avvicinamento del D'Ambrosio al proprio comune di residenza, così come previsto dalla legge indicata.

(4-21251)

RISPOSTA. — *In esito all'ordinanza del TAR della Campania sezione di Salerno datata 2 dicembre 1998, la Direzione Generale competente, ha emesso in data 4 gennaio 1999 apposito decreto di rideterminazione della sede, trasferendo il militare Mario D'Ambrosio dal Distretto militare di Como, al 231° reggimento di Avellino, ove si trova attualmente dal 12 gennaio 1999.*

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

CARDIELLO. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

il giovane Gianluca Orciuolo, nato ad Avellino il 7 febbraio 1978 e residente in Battipaglia alla Via A. Aleardi n. 54, con provvedimento n. 921 del 3 luglio 1998, emesso dal distretto militare di Salerno, è stato assegnato all'ente addestrativo 28°

reggimento « Pavia » in Pesaro e successivamente dal 21 ottobre 1998 alla scuola di artiglieria C.S.L. di Montefinale (Bracciano) Roma;

il giovane ha inoltrato ricorso al Tar della Campania sezione di Salerno in ossequio all'articolo 1, comma 110, legge 23 dicembre 1996, n. 662;

con ordinanza n. 3995 del 2 dicembre 1998 il Tar accoglieva la domanda incidentale di sospensione che veniva notificata al ministero della difesa e al distretto militare di Salerno;

a tutt'oggi, nonostante la sospensiva concessa dal Tar, il giovane Orciuolo non ha avuto alcuna comunicazione in merito alla nuova destinazione, prevista dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 -:

quali utili interventi si intendano adottare per accelerare l'avvicinamento del giovane Orciuolo al proprio comune di residenza, così come previsto dalla legge indicata.

(4-21252)

RISPOSTA. — *In esito all'ordinanza del TAR della Campania sezione di Salerno datata 2 dicembre 1998, la Direzione Generale competente, ha emesso in data 4 gennaio 1999 apposito decreto di rideterminazione della sede, trasferendo il militare Orciuolo Gianluca dal 28º Reggimento « Pavia » in Pesaro al 21º Reggimento di Caserta, ove si trova attualmente dal 21 gennaio 1999.*

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

CENTO. — *Ai Ministri delle finanze, della difesa e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

dalla giornata del 19 ottobre e fino al 3 novembre 1998, avranno luogo le prove di numerosi « megaconcorsi » presso l'albergo romano « Ergife », nel quartiere Aurelio;

dal 19 al 24 ottobre 1998, tremila persone al giorno sosterranno le prove scritte per diventare allievi marescialli dei carabinieri;

dal 26 al 30 ottobre 1998, ottomila candidati al giorno si recheranno all'« Ergife » per il concorso in guardia di finanza;

dal 2 al 3 novembre 1998, ottomila persone al giorno per un concorso del ministero dei trasporti e navigazione;

oltre al notevole ingorgo che provocherà la massa di persone che si presenteranno al quartiere Aurelio per sostenere le prove dei suddetti concorsi, bisogna tener presente il grave disagio provocato dai cantieri presenti sul territorio che bloccano la viabilità e provocano caos visto che sull'Aurelia è chiusa l'uscita per il raccordo, è chiusa la galleria Principe Amedeo, è chiusa mezza via Gregorio VII e via Ubaldo degli Ubaldi è inagibile per i lavori della metropolitana -:

quali provvedimenti intendano prendere affinché tali concorsi siano dislocati in altri locali, come ad esempio la sede di Castelnuovo di Porto, sulla Flaminia, della protezione civile nella quale a dicembre si sosterranno le prove del concorso per Vigili del fuoco;

quali provvedimenti intendano prendere affinché si tenga conto dell'indicazione del Ministro Bassanini che chiedeva il decentramento dei concorsi e si verifichi al più presto l'impatto sul territorio del quartiere Aurelio, che sicuramente andrà al collasso, ed eventualmente la successiva sospensione dei suddetti concorsi fino all'Anno Santo.

(4-20270)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nel rilevare che dal 19 ottobre al 3 novembre 1998 si sono svolte le prove di alcuni « megaconcorsi » presso l'albergo romano Ergife, con notevoli disagi per la viabilità del quartiere Aurelio, chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare affinché i concorsi siano dislocati in altre sedi, come indicato anche dal Dipartimento della funzione pubblica.*

In merito alla prova preliminare per l'arruolamento di allievi finanzieri per il 1999, svoltasi durante il predetto periodo, il Comando generale della Guardia di finanza ha preliminarmente rilevato che, in ossequio al principio generale previsto dall'articolo 36, comma 3, lettera d, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (come modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), è stata, per la prima volta, decentrata in altre sette differenti sedi su tutto il territorio nazionale, oltre quello di Roma.

Ciò posto, per quanto concerne in particolare la prova preliminare del suddetto concorso svoltasi a Roma, il medesimo Comando generale ha riferito che i candidati sono stati convocati (con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 6 ottobre 1998) all'Hotel Ergife e distribuiti su due turni giornalieri di 4.500 unità ciascuno per i giorni dal 26 al 29 ottobre, e su un unico turno mattutino di 3.029 aspiranti nella giornata del 30 ottobre 1998. Le sessioni sono state fissate, rispettivamente, per le ore 8.00 e per le ore 15.00, e la durata della prova è stata stabilita in 20 minuti.

Tali modalità procedurali sono pienamente in linea con le disposizioni emanate dal Prefetto di Roma, in data 8 novembre 1995, che consentono l'utilizzo della predetta struttura per un numero massimo di 4.724 candidati per turno e stabiliscono una distanza temporale tra le sessioni di almeno 4 ore.

Il Comando generale della Guardia di finanza ha inoltre evidenziato che l'effettuazione della prova di che trattasi è stata comunicata, in tempo utile, ai competenti uffici comunali e alle locali aziende di trasporto ed è stata pianificata adottando ogni possibile iniziativa atta a limitare l'impatto ambientale sul territorio interessato, in linea con quanto previsto dalla circolare dell'11 novembre 1997, n. 9/97, emanata dal Dipartimento della funzione pubblica.

In particolare, è stato attivato un servizio di bus navetta dalla Stazione Termini e dalla Stazione metropolitana Ottaviano sino all'Hotel Ergife, e viceversa, con l'utilizzo complessivo di 12 autobus. Per indirizzare i candidati verso la sede d'esame, è stata

installata apposita segnaletica presso i citati snodi ferroviari, l'aeroporto di Fiumicino ed il porto di Civitavecchia, ed, inoltre, sono state impiegate diverse pattuglie per il controllo della viabilità nonché per favorire il sollecito avvio dei candidati presso la sede della prova ed il successivo deflusso.

Risulta, pertanto, che la Guardia di finanza abbia organizzato la suddetta attività concorsuale nel rispetto degli accordi raggiunti, in sede tecnica, tra le varie Istituzioni interessate ed attraverso un costante flusso informativo con le stesse, informando, nel contempo, il Sindaco di Roma, in data 21 ottobre 1998, di tutte le iniziative assunte al riguardo.

Il Comando generale della Guardia di finanza ha peraltro rilevato che, per i futuri concorsi riguardanti l'arruolamento di allievi finanzieri, verranno individuate idonee strutture fuori sede, al fine di evitare l'afflusso di candidati nella Capitale, soprattutto in vista del prossimo Giubileo, e per quanto possibile, saranno sempre più utilizzate anche le caserme del Corpo.

Infine, il Ministero della difesa ha comunicato che, il 17 e 18 novembre 1998, si sono svolte, presso l'Hotel Ergife di Roma, le prove scritte per l'ammissione al concorso per allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, a cui hanno partecipato 2.908 candidati. La loro convocazione, fissata per le ore 9.30, nonché l'utilizzazione di 13 autobus navetta per il trasporto gratuito dei concorrenti dal capolinea «S. Pietro-Ottaviano» della metropolitana alla citata sede d'esame, hanno reso praticamente nulla l'incidenza dell'evento sulle condizioni del traffico locale.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

COLLAVINI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

a seguito del sisma che sconvolse il Friuli nel 1976, l'Inail diffuse la notizia di voler disporre concreti interventi a favore dei propri dipendenti colpiti dalla calamità naturale;

alcuni dipendenti, a tale proposito, presentarono domanda per ottenere una struttura prefabbricata, ovvero un sostegno per la ricostruzione della propria abitazione;

nonostante reiterate istanze da parte degli interessati, non risulta, a tutt'oggi che l'Istituto abbia dato alcun concreto seguito alle disponibilità segnalate -:

quali siano gli interventi che l'Inail, attraverso la propria sede di Udine, ovvero attraverso le strutture nazionali, abbia disposto in favore delle popolazioni del Friuli colpite dal terremoto nell'anno 1996, a quanto ammontino i fondi complessivamente stanziati, nonché il nome degli eventuali beneficiari di alloggi prefabbricati o di contributi per la ricostruzione dell'abitazione di proprietà;

quali interventi, in particolare l'Inail, abbia disposto in favore dei propri dipendenti e l'ammontare degli stessi;

se corrisponda al vero che eventuali interessi abbiano presentato dichiarazioni di rinuncia ai benefici che l'Istituto avrebbe eventualmente concesso e quando tali comunicazioni siano intervenute.

(4-17810)

RISPOSTA. — *In ordine all'interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha fatto presente quanto segue.*

L'Istituto, con deliberazione del Comitato Esecutivo del 6.7.1976, ha autorizzato — in aggiunta ad un precedente impegno di spesa, deliberato dal Presidente pro tempore per l'erogazione di sussidi a favore di dipendenti, per il 1976 — un ulteriore impegno di spesa, pari a 23.000.000, per poter fronteggiare le conseguenze del sisma, concedendo sussidi ai dipendenti in servizio presso le Unità operative ubicate nelle località colpite dai movimenti tellurici, e cioè Udine, Tolmezzo e Pordenone.

Successivamente, con deliberazione assunta dal consiglio di Amministrazione, nella seduta del 5.10.1976, sono stati autorizzati:

la concessione (in deroga alla sospensione della specifica normativa, in precedenza deliberata dallo stesso Consiglio) di mutui ipotecari al personale delle Sedi della regione interessata, proprietari di alloggi danneggiati o distrutti dal sisma che intendessero procedere alla riparazione o alla ricostruzione degli immobili, o all'acquisto di nuovi alloggi nel caso di impossibilità di ricostruzione; contestualmente, l'importo dei mutui stessi è stato elevato da 15 a 20 milioni;

il reperimento, per l'acquisto, di aree edificabili per la costruzione di case di abitazione per i dipendenti delle citate Sedi, da realizzare nel rispetto delle prescrizioni in vigore per le zone sismiche;

l'acquisto di prefabbricati per quei dipendenti trovatisi in particolari condizioni di disagio per perdita o inagibilità delle proprie abitazioni.

Nel contesto della deliberazione è stato altresì precisato che le iniziative intese a risolvere il problema degli alloggi del personale, sarebbero state attuate nel quadro generale del programma di ricostruzione del Friuli, dando mandato al Presidente dell'INAIL pro tempore di rappresentare alle competenti Autorità la disponibilità dell'Istituto a partecipare a detto programma di ricostruzione, nei modi e nelle misure stabiliti successivamente.

Con ulteriore provvedimento consiliare, adottato nella seduta dell'8.3.1977, in accoglimento di specifica richiesta di carattere sindacale, la concessione di mutui ipotecari per l'acquisto di alloggi, autorizzata precedentemente, è stata estesa anche a favore dei dipendenti conduttori di alloggi danneggiati e resi non agibili dagli eventi sismici.

Per quanto riguarda, infine, le richieste, formulate nell'interrogazione in oggetto, circa i nominativi di eventuali beneficiari di alloggi prefabbricati o di contributi per la ricostruzione di abitazioni di proprietà, e circa eventuali dichiarazioni di rinunce degli interessati ai benefici concessi dall'Istituto e le relative date, l'INAIL ha fatto presente di non essere più in possesso della documentazione relativa, a causa del lun-

ghissimo tempo trascorso dal verificarsi degli eventi in parola.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

CORDONI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e degli affari esteri.*
— Per sapere — premesso che:

da segnalazioni dei diretti interessati, confermate dalle associazioni di patronato, risulta che l'erogazione dei trattamenti Inps ai pensionati che vivono all'estero avviene in molti casi con un forte ritardo, che raggiunge anche i quattro-sei anni;

il ritardo nell'erogazione, che riguarda sia le pensioni di anzianità e di vecchiaia sia le pensioni di invalidità, si aggiunge l'esistenza di controversie sulla concessione dei trattamenti, con decisioni spesso differenti tra l'Inps e l'ente assicuratore estero;

questa situazione reca un forte disagio ai pensionati italiani residenti all'estero —:

se ed in che modo intendano intervenire per assicurare la tempestiva erogazione dei trattamenti previdenziali per i pensionati italiani residenti all'estero e per limitare le differenze di pareri circa la concessione delle pensioni di invalidità tra l'ente assicuratore italiano ed il corrispondente ente estero. (4-21077)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato quanto segue.*

Nel settore internazionale, l'allungamento dei tempi tecnici per l'erogazione dei trattamenti previdenziali ai pensionati italiani residenti all'estero è dovuto, in gran parte, alla necessità di acquisire la documentazione del caso dagli organismi assicuratori esteri e dagli interessati.

Al fine di ridurre i tempi medi di lavorazione, è stata introdotta una procedura automatizzata di verifica delle varie fasi istruttorie delle domande in regime inter-

nazionale, che indica i tempi ascrivibili ad operazioni interne dell'istituto e quelli dovuti all'intervento delle Istituzioni estere interessate.

Sono stati inoltre introdotti appositi piani annuali di smaltimento diretti a definire prioritariamente le domande presentate da soggetti non ancora pensionati.

Con ciò, l'Istituto si è dotato di uno strumento efficace di monitoraggio del lavoro e di verifica del conseguimento degli obiettivi programmati di efficienza e funzionalità dell'area internazionale.

L'area di lavoro internazionale, d'altronde, ha formato oggetto di tutta una serie di provvedimenti di revisione della struttura organizzativa che hanno ridisegnato la procedura di liquidazione e ricostituzione delle pensioni internazionali, nonché quelle di gestione delle domande di pensione.

Inoltre, l'introduzione in questi ultimi anni di iniziative di miglioramento qualitativo del servizio, come l'introduzione di stazioni di lavoro intelligenti che consentono la completa automazione degli adempimenti procedurali sia nazionali che internazionali, ivi compresa l'elaborazione automatizzata di prospetti assicurativi internazionali, non ha tardato a far sentire i suoi benefici anche nel settore internazionale, dove si registrano progressi notevoli nello snellimento delle procedure.

Le azioni intraprese ed in corso di attuazione in questo particolare settore hanno evidenziato un netto miglioramento dei tempi medi di lavorazione delle domande in regime internazionale, che fa fondatamente sperare si realizzzi, entro tempi ragionevoli, un avvicinamento significativo dei tempi di liquidazione delle pensioni in regime internazionale con quelli delle pensioni nazionali.

Per quanto attiene la differenza di pareri circa il riconoscimento dello stato invalidante tra l'INPS e le Istituzioni di sicurezza sociale di altri stati, si fa presente che ciò, in linea generale, è dovuto alle rilevanti differenze riscontrabili tra le legislazioni degli Stati in causa sotto il profilo dei criteri medico-legali adottati per tale riconoscimento.

Nell'ambito delle Convenzioni bilaterali stipulate dall'Italia con Stati extra-comunitari, non esistono, attualmente, norme particolari che impongano vincoli reciproci di concordanza dei giudizi resi per l'accertamento dello stato invalidante.

In ambito comunitario, invece, il principio di concordanza è riconosciuto dall'articolo 40, par. 3 del regolamento CEE n. 1408/71, ma trova un'applicazione molto limitata in relazione ai soli casi in cui sussista concordanza delle condizioni relative allo stato di invalidità, così come è rilevabile dalle apposite « Tabelle di concordanza ».

Dalle citate Tabelle si rileva che, per l'Italia, il vincolo di concordanza delle decisioni adottate è previsto soltanto nei confronti dei giudizi di invalidità resi dalle Istituzioni belghe, per la sola invalidità generale parziale del regime miniere e dalle Istituzioni francesi, per il regime generale, il regime agricolo e parte del regime miniere.

Anche in caso di concordanza, si prevedono ulteriori limitazioni che rendono non vincolante il giudizio di invalidità: ciò avviene sia nei casi di giudizio negativo sullo stato invalidante che di giudizio emesso a seguito di revisione o ricorso. Inoltre, il principio di concordanza non opera per l'attribuzione della pensione italiana di invalidità, mentre si impone per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

DE CESARIS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

gli inquilini dello stabile di proprietà dell'Inps di via Piave 29 a Roma, si sono riuniti in assemblea il 18 maggio 1998, dopo aver appreso da notizie pubblicate sulla stampa che l'immobile da loro occupato è stato inserito nei piani di vendita di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 79 del 1997, convertito nella legge n. 140 del 1997 e successive modificazioni;

la vendita dell'immobile in oggetto, dove vivono 30 famiglie, verrebbe effettuata ai sensi della citata legge, ovvero con vendita su base competitiva a partire dal valore commerciale dell'immobile;

la grandissima parte delle 30 famiglie non sono in condizioni economiche tali da poter partecipare a qualsiasi proposta di acquisto, pur nella forma cooperativa, anche se tale modalità non è assolutamente chiara, per l'esiguità degli inquilini disponibili all'acquisto;

l'immobile di via Piave 29 è tuttora in condizioni di gravi carenze manutentive e necessita di urgenti e improrogabili interventi di rilevante entità e di adeguamento alle norme tecniche, tali da giustificare anche il ricorso alle competenti autorità amministrative e giurisdizionali;

date le condizioni dell'immobile ha stupito la collocazione dell'immobile di via Piave 29 tra quelli di pregio;

l'inserimento dell'immobile nei piani di vendita ha causato tra gli inquilini condizioni di forte tensione per l'entità dei nuclei familiari e delle loro condizioni economiche —:

sulla base di quali motivazioni l'immobile di proprietà dell'Inps sito in via Piave 29 a Roma è stato inserito nei programmi di vendita di cui all'articolo 7 della legge 140 del 1997;

se non ritenga necessario, viste le gravi carenze manutentive, l'entità dei nuclei familiari ivi residenti e le loro condizioni economiche, di riconsiderare la decisione di inserire l'immobile di via Piave 29 tra quelli soggetti alla vendita straordinaria di cui all'articolo 7 della legge 140 del 1997;

quali iniziative, anche di carattere legislativo, intenda intraprendere per garantire, in ogni caso alle famiglie che non possano aderire e partecipare a qualsiasi proposta o forma di acquisto, la permanenza nell'alloggio e non essere oggetto di uno sfratto, di per sé già grave anche senza tenere conto della grave situazione abita-

tiva di Roma e dei livelli inaccessibili raggiunti dai canoni di locazione con l'avvento dei patti in deroga. (4-18006)

RISPOSTA. — *L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato che l'immobile di Via Piave, a Roma, oggetto dell'interrogazione parlamentare, era stato in un primo momento inserito nel programma straordinario di vendita del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, in base alle indicazioni formulate dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare e condivise dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, il quale aveva ritenuto di inserire nel suddetto programma anche gli immobili ad uso abitativo caratterizzati da bassa redditività.*

Successivamente, a seguito della richiesta presentata dagli inquilini di evitare l'inserimento dello stabile di Via Piave nel programma straordinario, l'Osservatorio ha espresso parere favorevole alla sostituzione con altro stabile di pari valore.

L'INPS, infine, ha fatto presente che tale proposta sarà sottoposta agli organi deliberanti dell'Istituto per il provvedimento finale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

DI NARDO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella provincia di Benevento sono in corso le consultazioni elettorali per l'elezione del presidente della provincia e per il rinnovo del consiglio provinciale di Benevento;

nel collegio Benevento 2 è — fra gli altri — candidato il signor Raffaele Barricella ispettore del lavoro in servizio a Benevento a consigliere comunale della città del capoluogo;

risulta che il predetto, qualificandosi come ispettore del lavoro, fa visita alle piccole aziende artigianali e commerciali ricadenti nel collegio chiedendo il consenso sulla sua persona con riferimenti alla pos-

sibilità di accertamenti da svolgere da parte del suo ufficio per verificare la regolarità dei rapporti di lavoro;

lo stesso poi essendo presidente di una delle commissioni comunali deputate all'accertamento dei diritti per conseguire i benefici di cui alla legge n. 219/1981, si presenta sistematicamente munito della graduatoria dei beneficiari, promettendo vantaggi a favore di chi lo sostiene nella competizione elettorale —:

se non intendano accertarsi in maniera urgentissima dei fatti summenzionati e quali iniziative vogliono intraprendere per ristabilire il corretto andamento della competizione elettorale. (4-20923)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, sulla base delle notizie fornite al riguardo dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento, si fa presente che il Dr. Raffaele Barricella, politicamente impegnato da molti anni, presta servizio presso la suddetta Direzione Provinciale, con la qualifica di collaboratore - VII q. f. ed è assegnato, quale ispettore del lavoro, all'aerea di vigilanza ordinaria.*

Il dipendente in parola, che nel 1998 ha partecipato, quale candidato, alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento (ma non è risultato eletto), nel periodo precedente alle elezioni è stato assente dal servizio per ferie ed altri motivi per cui non ha espletato alcuna attività ispettiva.

Per quanto riguarda la reale possibilità del dipendente in parola di influire sulla programmazione dell'attività ispettiva, si rileva che la stessa, definita nelle sue linee generali dal direttore della Direzione Provinciale, si sostanzia nel conferimento di specifici incarichi, programmati settimanalmente, che vengono affidati dal Capo Servizio e dai responsabili delle aree.

Anche l'attività di vigilanza per richieste di intervento che pervengono da parte di lavoratori ed Enti, è svolta con precisa indicazione delle aziende da ispezionare.

Solamente nel settore dell'edilizia, considerata la mobilità dei cantieri e vista la notevole difficoltà di far emergere il lavoro

nero, talvolta vengono programmate visite di iniziativa indicando nei programmi consegnati agli ispettori solo i comuni dove devono essere effettuate le verifiche.

Per quanto sopra, si esprime il parere che il Dr. Barricella non abbia avuto concrete possibilità di predisporre direttamente accertamenti a carico delle aziende verso le quali rivolgersi per ottenere consensi nel corso della campagna elettorale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

FOTI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa si è appreso dell'imminente trasferimento degli uffici finanziari (Registro, Imposte dirette, Iva) di Piacenza in un unico edificio posto lungo la via Emilia parmense, al lato est della città;

gli uffici predetti, avranno quindi sede lungo una strada soggetta al maggiore e più intenso traffico di tutta la città, con conseguente pericolo anche per la sicurezza di ciclisti e pedoni;

l'ubicazione degli uffici in questione risulta oltremodo decentrata per la maggior parte dei cittadini che vi devono accedere ed è lontana dalla sede degli studi professionali il cui personale deve pressoché quotidianamente frequentare gli uffici stessi, anche in ragione dell'improvvisa abolizione dello sportello di cassa dell'ufficio registro;

ai predetti disagi occorre aggiungere l'oneroso canone che l'amministrazione dovrà corrispondere per l'utilizzazione dell'immobile di proprietà privata —

se e quali iniziative intenda assumere in ordine alla questione prospettata, che agli occhi dei contribuenti risulta incomprensibile e inutilmente vessatoria.

(4-18435)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, in relazione al tra-

sferimento degli uffici finanziari di Piacenza in un unico edificio posto lungo la via Emilia parmense, lamenta la posizione decentrata dell'immobile, sede del nuovo ufficio delle entrate, e l'onerosità del canone d'affitto corrisposto dall'Amministrazione finanziaria; pertanto, chiede di conoscere quali iniziative si intendano adottare per eliminare gli inconvenienti lamentati.

Al riguardo, il Dipartimento delle Entrate ha preliminarmente rilevato che la ricerca di un nuovo immobile dove allocare l'ufficio delle entrate di Piacenza si è resa necessaria in quanto gli immobili che ospitavano i preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'I.V.A. e del registro di tale città non presentavano le necessarie caratteristiche funzionali, per cui la Direzione regionale delle entrate per l'Emilia Romagna ha, in primo luogo, orientato le proprie ricerche verso immobili di proprietà demaniale.

Pertanto, di concerto con altre amministrazioni, è stata prospettata la possibilità di istituire la « Cittadella finanziaria » di Piacenza, riconvertendo, a tal fine, un dismesso compendio militare.

A tal proposito, è stato appositamente costituito, presso la Prefettura di Piacenza, un gruppo di lavoro il quale, a seguito di un'attenta analisi, è pervenuto tuttavia alla conclusione che il ricorso alla ex caserma prescelta non risultava possibile, non solo a causa dell'eccessiva onerosità degli interventi di ristrutturazione necessari e dei tempi eccessivamente lunghi che detti lavori avrebbero richiesto (da sei a dieci anni), ma anche in considerazione delle caratteristiche strutturali dell'immobile, che ne rendevano problematica la destinazione ad usi amministrativi.

A seguito di tale decisione, la Direzione regionale delle entrate per l'Emilia Romagna ha intrapreso l'istruttoria necessaria per accettare l'esistenza di altri immobili demaniali da destinare a sede dell'ufficio delle entrate. Tale istruttoria ha, però, dato esito negativo, per cui, al fine di consentire l'attivazione del citato ufficio (avvenuta in data 27 luglio 1998) nei tempi previsti, la medesima Direzione regionale si è rivolta al libero mercato, secondo le consuete procedure, individuando, alla fine, l'immobile sito

in via E. Parmense, angolo via Modonesi, di proprietà della ditta Gilmar s.a.s. di Castaldi Gilberto & C.

Il Dipartimento delle Entrate ha precisato che l'immobile dista circa due chilometri dal centro cittadino e sorge nelle immediate vicinanze del quartiere fieristico, a poca distanza dai principali collegamenti autostradali e ferroviari; pertanto, il suo decentramento, consentendo di decongestionare il traffico cittadino, rappresenta comunque un fatto positivo, in linea con una tendenza ormai generalizzata. Inoltre, l'edificio dispone di un'ampia area di parcheggio pubblico ed è collegato con il centro della città da tre linee urbane, due delle quali con una frequenza di dieci minuti.

Il medesimo Dipartimento ha infine rappresentato che il canone di locazione corrisposto per la sede del nuovo ufficio delle entrate è pari a lire 1.030.000.000 annue e risulta in linea con i valori di mercato, esso è stato ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza (con relazione tecnico-estimativa del 22 ottobre 1997) ed ha ottenuto il benestare della Direzione centrale dei servizi tecnici erariali in data 13 gennaio 1998.

Si precisa che, ove si renda in futuro disponibile un edificio demaniale che possa essere idoneamente utilizzato dall'ufficio di che trattasi, gli attuali locali verranno dismessi.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

FOTI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

la materia infortunistica relativa alla polizia municipale è disciplinata dalla legge n. 1124 del 1965;

tale legge non prevede totale copertura assicurativa degli infortuni sul lavoro, essendo limitata a pochissime fattispecie concernenti comunque solo la guida di auto o moto di servizio;

tale normativa iniqua, e di evidente disparità di trattamento rispetto ai corpi di polizia dello Stato, appare oggi particolarmente penalizzante per gli operatori della polizia municipale e provinciale stante l'esistenza di circolari ministeriali che obbligano l'Inail ad una rigorosa e letterale interpretazione della normativa di legge, senza la possibilità di estensioni di buon senso a casi normalmente considerabili di natura « professionale »;

la situazione creatasi determina disagi nel normale svolgimento di ordinaria attività lavorativa della polizia municipale, stante i gravi casi di assenza assicurativa per fattispecie quali gli accertamenti edilizi o le normali attività di controllo del traffico —;

quali siano i motivi, oltre quelli finanziari, che hanno determinato l'inoltro di circolari direttive all'Inail che comportano enormi rischi nell'esplicazione della normale attività delle polizie municipali;

se non si reputi opportuna un'interpretazione definitiva ed ufficiale della legge n. 1124 del 1965 come complessivamente in grado di coprire assicurativamente ogni tipologia infortunistica del lavoro da parte degli operatori della polizia municipale.

(4-20128)

RISPOSTA. — *In merito ai quesiti posti nell'atto parlamentare suindicato, volti a conoscere i motivi per i quali non sia attuata la copertura assicurativa all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, per quanto attiene gli infortuni e le malattie professionali degli operatori della polizia municipale e, se non si reputi opportuna una interpretazione « definitiva ed ufficiale » del T.U. approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65, nel senso di attuare la citata tutela, per la parte di competenza, si rappresenta quanto segue.*

Secondo le norme vigenti (articoli 1 e 4, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65), le condizioni di tutela sussistono solo per i vigili esposti al rischio specifico derivante dalla conduzione, non

occasionale, dei veicoli a motore e da poche altre attività espressamente ricavabili dall'articolo 1, quali la rimozione di veicoli, le riparazioni meccaniche ed elettriche, ecc.

Una estensione dell'assicurazione ad altre fattispecie di attività svolte dai vigili urbani, quali il controllo del traffico, è stata di fatto preclusa da decisioni della Corte di Cassazione. La più rilevante (sez. lav. n. 4940 del 6/5/95) ha escluso l'indennizzabilità, di un infortunio occorso, nello svolgimento del servizio, a vigile urbano viabilista non addetto alla conduzione di veicoli, trattandosi di attività non ricompresa tra quelle protette, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 del decreto suindicato.

In particolare, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 705 del 23/6/1988, ha escluso la tutela assicurativa per gli infortuni occorsi ai vigili urbani che non conducono personalmente veicoli a motore, poiché nella attività di controllo della viabilità non si rinviene quel « rischio specifico » proprio, invece, della conduzione di veicoli.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

FRATTA PASINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di una attività privata, si considera accolta qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego;

se detto istituto sia applicabile anche nei confronti dell'Anas, relativamente alle domande di competenza illustrate per l'installazione di mezzi pubblicitari.

(4-16507)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione si rappresenta che il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26/*

04/92 n. 300, concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli artt. 19 e 20 della legge 241/90, non contempla, tra le ipotesi in cui trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso, il caso in esame. Tale inapplicabilità si desume dalle formalità procedurali regolamentate dall'articolo 53 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada che, al comma 5, prevede l'obbligo per l'Ufficio competente di concedere o negare l'autorizzazione al posizionamento dei mezzi pubblicitari entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e, nel caso di diniego, questo deve essere motivato. Inoltre il decreto del Presidente della Repubblica 407/94 che regolamenta le attività private sottoposte alla disciplina del silenzio assenso non prevede l'estensione di tale istituto alla fattispecie in esame.

Peraltro l'articolo 23 del decreto legislativo n. 30/04/92 n. 285, modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 20/09/93 n. 360, successivo alla legge sul procedimento amministrativo, prevede che la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sia soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada.

Le considerazioni che precedono inducono a ritenere che, in funzione della ravvisata prevalenza dell'interesse pubblico alla salvaguardia della sicurezza stradale rispetto ad esigenze di celerità procedimentale, il legislatore ha inteso esigere comunque l'espressione della volontà del soggetto pubblico attraverso l'esplicito esercizio del potere autorizzatorio.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Mauro Fabris.

GAGLIARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

notizie di stampa hanno evidenziato che a seguito del pensionamento del direttore dell'ufficio Inail di La Spezia, il quale, secondo le direttive impartite a livello nazionale, esigeva controlli medici

particolarmente accurati in merito alle posizioni relative a rendite vitalizie per malattie professionali, la gestione del servizio sarebbe divenuta meno rigida rispetto ai tagli sulle rendite di cui sopra;

a suo tempo in riferimento ad indebito trasferimento del direttore dell'Inail di La Spezia, probabilmente caldeggiato da forze politiche ed organizzazioni sindacali, era stata presentata dall'interrogante in data 20 marzo 1997 un'interrogazione;

a tutt'oggi nessuna risposta è pervenuta in merito e si rende necessaria una approfondita indagine che accerti le motivazioni per le quali i riconoscimenti di malattie professionali nella provincia di La Spezia risultavano al di sopra della media nazionale -:

se non ritenga dover predisporre accertamenti di eventuali abusi nell'attribuzione di rendite vitalizie per malattie professionali nel territorio della suddetta provincia, stante il numero superiore alla media nazionale dei riconoscimenti attribuiti.

(4-19613)

RISPOSTA. — In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha fatto presente che, con circolare n. 71 del 30 ottobre 1996, ha impartito direttive unitarie a tutte le proprie sedi, compresa quella di La Spezia, in merito alla revisione delle rendite.

L'Istituto, ha anche allegato alla succitata circolare una guida « normativo-operativa », nella quale sono state nuovamente illustrate, in sintesi, le istruzioni già in vigore in materia di revisione delle rendite per infortunio e malattia professionale, approfondate o integrate sulla base delle problematiche emerse al riguardo sul territorio nazionale, data la particolare delicatezza di detta attività istituzionale.

Nella citata circolare sono, tra l'altro, precisati:

il fine dell'istituto della revisione, nei due suoi momenti dell'accertamento medico-legale delle condizioni fisiche dell'assicurato in relazione ai postumi dell'evento e,

del conseguente provvedimento amministrativo di revisione, in aumento o in diminuzione, della misura della rendita, ovvero di conferma della misura stessa, nonché di cessazione della stessa;

gli effetti del procedimento revisionale;

la disciplina dei termini temporali, per quanto concerne sia gli infortuni che le malattie professionali.

Particolare rilievo è stato dato all'aspetto medico-legale della revisione in materia di malattie professionali, per il quale è stato evidenziato, su base scientifica, come una serie di fattori (quali la riduzione del rischio specifico, inteso in senso qualitativo e quantitativo e la conseguente diminuzione della intensità lesiva, il miglioramento delle misure prevenzionistiche, la maggiore possibilità di una diagnosi già in fase iniziale delle manifestazioni tecnopatiche; i notevoli progressi conseguiti nei trattamenti terapeutici, da ultimo le migliori condizioni di vita e di igiene), consiglino di non escludere aprioristicamente la possibilità di un miglioramento del quadro clinico e funzionale, quindi, di una riduzione del grado di inabilità permanente anche per le tecnopatie ordinariamente ritenute a carattere « evolutivo-ingravescente ».

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ha rappresentato, comunque, che nel contempo, ha ravvisato l'opportunità di soprassedere, con l'esclusione di situazioni specifiche, a revisioni « attive » nei confronti di soggetti di età superiore a 70 anni, specialmente se titolari di rendita per tecnopatie.

Per quanto attiene, in particolare, alla situazione nella provincia di La Spezia, l'istituto conferma che fino al 1997, nella provincia spezzina il rapporto tra malattie professionali denunciate e rendite costituite per malattie professionali (così come la percentuale di propensione alle rendite) si è attestato su valori superiori al dato medio nazionale. Tuttavia tali dati hanno scarsa rilevanza empirica, poiché spesso gli eventi denunciati, pur producendo danni con inabilità inferiore al limite indennizzabile, se si innestano su precedenti postumi non in-

dennizzati, determinano una unificazione del danno, dando origine ad una rendita. Per completezza di informazione, l'Istituto, inoltre, fa presente che nel 1998 il rapporto tra malattie professionali denunciate e rendite per malattie professionali costituite (10,18 per cento nel 1995; 13,4 per cento nel 1996; 11,6 per cento nel 1997) si è attestato intorno al 4,8 per cento.

Si rappresenta, infine, per quanto concerne le asserite procedure irregolari, attivate presso la sede INAIL di La Spezia, che la Direzione provinciale del lavoro ha effettuato delle indagine sulle modalità adottate nella revisione delle rendite, con particolare riguardo alla procedura dettata dall'articolo 55, della legge 88/99.

Dagli accertamenti è emerso che molte rendite, revisionate nel presente, furono costituite negli anni anteriori al 1980, periodo in cui fu talmente ingente il numero dei lavoratori che presentarono istanza per silicosi ed asbestosi, da rendere impossibile l'attuazione di tecniche oggettive di controllo medico. Inoltre, circa 5000 rendite, mancavano della revisione da ben 8 anni.

Preliminarmente, si fa presente che l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro può attivare la revisione delle rendite secondo due procedure:

secondo l'articolo 146 del Testo Unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1124/65, che prevede la revisione della rendita su richiesta del titolare o per disposizione dell'Istituto assicuratore, nel caso di accertate modificazioni delle condizioni fisiche e dell'attitudine lavorativa del titolare della rendita;

ai sensi dell'articolo 55, comma 5, della legge 88/89, che dispone la rettifica in qualunque momento delle prestazioni erogate dall'INAIL, nel caso di errore commesso al momento degli originari provvedimenti.

Dalle indagini svolte risulta sia avvenuta una commistione tra le due procedure. Infatti, le revisioni per errore sono state attivate a seguito di nuovi esami strumentali, sulla base dei quali l'istituto ha provveduto alla cessazione di molte delle rendite in

questione. È stata, inoltre, rilevata nella maggior parte dei provvedimenti di revisione rilasciati fino allo scorso anno, una carenza di motivazione circa l'errore sul quale era basato il provvedimento di revisione, mentre la stessa risulta negli ultimi tempi esplicitata con sufficiente chiarezza. Da ultimo, si fa presente che il Direttore della sede I.N.A.I.L. di La Spezia è stato trasferito ad altro Ufficio.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

GARRA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il 26 ottobre 1998 hanno avuto inizio le prove del concorso per l'anno 1999 a 800 posti di allievo di guardia di finanza, dei quali 480 riservati;

i candidati della Sicilia orientale e quelli della Calabria sono stati concentrati nella sede di esami di Messina, con svolgimento delle prove nei locali della fiera campionaria, locali presso i quali fino alla domenica 25 ottobre inclusa si è svolta una mostra canina;

i più sfortunati tra i candidati sono stati quelli dalla lettera A alla lettera C che erano stati assegnati al primo turno di esami, in svolgimento il 26 ottobre 1998, ore 8,00;

è indescrivibile il « caos » e la sporcizia in cui sono stati lasciati i locali adibiti alle prove dopo la chiusura della mostra canina;

non è esagerato affermare che i giovani aspiranti allievi sono stati trattati peggio dei cani;

presentatisi in massa puntualmente alle ore 8,00, hanno dovuto sostare all'aperto e fuori dei cancelli della fiera fino alle ore 14,00 e i cancelli sono stati aperti solo dopo che la pioggia copiosissima intervenuta dopo le ore 13,00 aveva inzuppati i vestiti dei candidati;

aperti i cancelli i giovani hanno sostenuto in un ampio locale dove il giorno prima c'erano stati i cani ed è indescrivibile lo stato pietoso dei candidati medesimi stanchi dopo 6 lunghe ore di attesa ai cancelli a godersi lo sporco lasciato dai cani e l'inzuppo dei vestiti;

quando finalmente – in un quadro di totale marasma – hanno potuto aver luogo le prove nel tempo assegnato di venti minuti, l'aria era divenuta irrespirabile anche a causa del fumo di molti candidati a danno di quelli non fumatori e igienisti;

i candidati della tornata antimeridiana del 26 ottobre 1998 hanno fatto da cavia all'avvio delle prove e sono stati destinatari di trattamenti sicuramente disumani e, comunque, involontariamente discriminati rispetto ai candidati dei turni svolti nelle giornate successive;

per la riconsegna degli elaborati, i candidati della sciagurata mattinata hanno dovuto fare lunghe file prima di potere uscire dopo quasi due ore dai locali delle prove di concorso –:

se i fatti suesposti siano noti;

se non ritenga di disporre in via di autotutela l'annullamento delle prove antimeridiane del 26 ottobre 1998 svolte presso la sede di Messina e la ripetizione delle prove stesse limitatamente ai candidati del turno antimeridiano del 26 ottobre 1998 che si siano presentati all'appello;

se e quali provvedimenti disciplinari si intendano avviare nei confronti dei responsabili dell'autentico «sfascio» che ha costituito il «sinistro» avvio delle prove del concorso in argomento. (4-20468)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nel premettere che, in data 26 ottobre 1998, hanno avuto inizio le prove per il concorso, per il 1999, a 800 posti di allievo della Guardia di Finanza, ha segnalato i disagi che i candidati, concentrati nella sede di esami di Messina, hanno dovuto subire e chiede di conoscere, tra l'altro, se si ritenga opportuno annullare le

prove antimeridiane del 26 ottobre 1998, svoltesi presso tale sede.

Al riguardo, il Comando generale della Guardia di Finanza ha preliminarmente rilevato che la prova preliminare del concorso per allievi finanzieri 1998/99 è stata svolta a livello decentrato in attuazione del principio generale introdotto dall'articolo 36 comma 3, lettera d), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (come modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80). Una delle sedi prescelte per l'effettuazione di tale fase concorsuale è stata la struttura dell'Ente fiera di Messina, già utilizzata in precedenza per analoghe finalità, anche da parte di altre forze di polizia.

Ciò posto, il medesimo Comando generale ha evidenziato che le prove concorsuali sono state svolte in locali differenti da quelli in cui ha avuto luogo la manifestazione cinofila, e che la direzione dell'Ente fiera aveva dato ampie assicurazioni circa il ripristino, nella stessa serata di chiusura della mostra canina, delle dovere condizioni igienico-sanitarie della struttura; in ogni caso, sono stati effettuati, prima della prova del 26 ottobre 1998, specifici controlli da parte di ufficiali del Corpo.

Il Comando generale della Guardia di Finanza ha inoltre riferito che è risultato privo di riscontro oggettivo anche l'asserito accesso, presso le aule, soltanto alle ore 13,00 del 26 ottobre 1998, atteso che l'afflusso dei candidati verso i varchi di registrazione ed accesso alle aule, dove si sarebbe svolta la prova preliminare del concorso, è iniziato alle ore 9.30 circa, come risulta da appositi verbali; peraltro, il rallentamento delle operazioni di accesso, di per sé giustificabile al primo turno di convocazione, è stato determinato oltre che dalle inclementi condizioni atmosferiche anche dall'elevato numero di parenti e conoscenti degli aspiranti che hanno sostato, numerosi, nell'area antistante la fiera.

Alle ore 11.30 circa, comunque, quasi tutti gli aspiranti avevano preso posto presso le aule di esame (nelle quali era espressamente previsto un assoluto divieto di fumare, anche ai fini della prevenzione di incendi) ed alle ore 12.30 è iniziata la prova,

al termine della quale non sono stati rilevati ritardi anomali nelle operazioni di uscita.

Pertanto, i gruppi di persone segnalati in sosta fino alle ore 14.00 presso i cancelli del complesso fieristico non erano i candidati del turno mattutino, ma, verosimilmente, loro parenti o conoscenti.

Ritiene, quindi, il medesimo Comando generale che non sussistano i presupposti per procedere all'annullamento della predetta prova né per adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei militari che hanno curato lo svolgimento della stessa, atteso che nel loro operato non si riscontra alcuna leggerezza od omissione.

Peraltro, in ordine allo svolgimento di tale prova concorsuale non risultano pervenuti, finora, altri esposti o istanze.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la solidarietà sociale, degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da diversi anni, migliaia di bambini bielorussi, in gran parte orfani, provenienti dalle zone contaminate dal disastro di Chernobyl, vengono ospitati da famiglie italiane per circa cinque mesi l'anno;

tali iniziative di ospitalità sono legate ad un « progetto salute » destinato a ristabilire, con questi periodi di soggiorno nel nostro Paese, le difese immunitarie di questi minori, che, per colpa delle radiazioni, vanno soggetti a tumori di varia natura;

tra i minori e le famiglie ospitanti si è creato anche un solido legame d'affetto, ormai duraturo;

il visto per il loro ingresso in Italia è rilasciato dal comitato interministeriale per la tutela del minore straniero, emanazione della Presidenza del consiglio, presieduto dal dottor Bolaffi;

tal comitato ha deciso, con i progetti d'accoglienza in corso, di ridurre da cinque a tre mesi all'anno il periodo di permanenza di questi bambini in Italia, per ra-

zioni, ad avviso dell'interrogante fumose e strumentali (eradicamento culturale, adozioni fittizie eccetera) —:

quali siano i reali motivi di tale decisione, anche in considerazione del fatto che il costo della permanenza di ogni bambino (viaggio aereo, vitto, alloggio, vestiario, beni voluttuari, assicurazione, eccetera) è totalmente a carico delle famiglie ospitanti, e quindi a costo zero per la comunità. Si fa presente che numerosi e illustri clinici hanno dimostrato che il periodo occorrente per ristabilire le difese immunitarie compromesse dalle radiazioni è di circa sei mesi all'anno e non si capisce quindi con quale logica e in base a quale legge il comitato abbia preso tale decisione, che di fatto riduce il « periodo di cura » di questi bambini. Per quanto riguarda il « pericolo di adozioni fittizie », si fa inoltre presente che solo una minoranza ha presentato fino ad oggi regolare domanda d'adozione presso il consolato della Repubblica di Bielorussia (cinquanta domande su ventinovemila presenze).

(4-10744)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto ispettivo, rappresento quanto segue.*

Le procedure che il « Comitato per la Tutela dei Minori Stranieri » ha individuato per la realizzazione dei programmi di accoglienza temporanea di minori stranieri in Italia, sono state adeguatamente elaborate e concordate tra i membri del Comitato sulla base di valutazioni anche di ordine tecnico e legislativo, oltre che di opportunità, per una migliore gestione di questo fenomeno, peculiare della realtà italiana.

Come è noto, infatti, è solo l'Italia che ha mostrato in questi anni una così generosa propensione volontaristica ad accogliere quasi 50.000 bambini provenienti dalle ex-repubbliche sovietiche e, particolarmente, dall'area toccata a suo tempo dal disastro di Chernobyl, ma anche da altre aree geografiche interessate da eventi bellici o disastri naturali.

Preoccupazione primaria del Comitato è stata quella di fissare delle regole in grado di tutelare nella più larga maniera possibile

i minori stranieri e di sostenere d'altro canto, lo slancio generoso di tante famiglie italiane.

Per quanto attiene in particolare al problema della durata dei soggiorni dei bambini, si deve sottolineare che le istruzioni fatte pervenire alle Associazioni che operano in questo settore, sono state elaborate tenendo conto della normativa vigente in materia di ingresso e soggiorno di stranieri nel territorio nazionale, oltre che delle indicazioni pervenute al Comitato dalle istituzioni dello Stato, primo fra tutti il Parlamento (Risoluzione parlamentare n. 7-00350 del 28/10/97).

È stato pertanto concordato che i minori possano trascorrere nel nostro Paese un periodo di permanenza compreso tra novanta e un massimo di 150 giorni. Tuttavia, la normativa in materia di ingressi — aderente agli impegni assunti dall'Italia con gli accordi di Schengen — consente allo straniero di ottenere un « Visto Schengen Uniforme » per motivi di turismo per un periodo non superiore ai tre mesi nel semestre. Ciò significa che il periodo massimo fissato di 150 giorni non può essere svolto in un'unica soluzione, bensì in due momenti che di norma coincidono con le vacanze natalizie e la pausa estiva.

Tale circostanza, peraltro, sembra in linea con altre considerazioni connesse ai principi di tutela dell'interesse superiore del minore. Questi, infatti, secondo i principi sanciti nelle Convenzioni internazionali, deve essere aiutato a vivere nel proprio Paese di origine.

I soggiorni nel nostro Paese, oltre a perseguire evidenti finalità terapeutiche, possono certamente rappresentare un'opportunità per il bambino di ampliare il quadro delle proprie esperienze e conoscenze, ma occorre al tempo stesso aver cura di non alterare le sue abituali condizioni di vita.

Inoltre, la stessa Convenzione dell'Aja ha ribadito il principio che i Paesi ad essa aderenti devono impegnarsi al fine di garantire ai bambini adeguate condizioni di vita nel paese di origine e che strumenti, quali ad esempio l'adozione internazionale, che comportano uno sradicamento del mi-

nore dal suo contesto abituale, devono essere adottati quale « ultima ratio » rispetto ad altre forme di sostegno internazionale.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

GUIDI e MARINACCI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per le risorse agricole. — Per sapere — premesso che:

la zona del Gargano e del basso Tavoliere è stata, nella notte del 13 novembre 1997, colpita da violenti nubifragi che hanno provocato danni ingentissimi alle attività agricole — la raccolta delle olive è stata pesantemente compromessa, gli smottamenti e lo sconvolgimento geofisico del terreno causati dall'alluvione renderanno difficile nei prossimi mesi impiantare nuove coltivazioni, la zootecnia è stata duramente colpita con danni alle infrastrutture — danni ingentissimi alle attività commerciali alle infrastrutture mettendo in serio pericolo le già scarse prospettive di ripresa economica dell'area interessata;

un primo inventario dei danni ha portato a stimare in decine di miliardi alle colture in atto ed a quelle future i danni provocati dalle avversità atmosferiche, pioggia, vento e grandine, con un conseguente fermo sul piano occupazionale per migliaia di lavoratori, in una zona con un altissimo tasso di disoccupazione —:

se il Governo intenda proclamare lo stato di calamità ed attivare immediatamente tutte le procedure previste dalla legge in materia di aiuti economici e fiscali che permettano alle forze imprenditoriali locali di rimettere in moto al più presto le attività produttive e di limitare al minimo il rischio occupazionale. (4-13924)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In relazione ai violenti nubifragi verificatisi il 13.11.1997 nel territorio della Provincia di Foggia questo Ministero, su proposta della Regione Puglia, ha emesso il

decreto di declaratoria n. 98/1239/100.341 del 27.2.1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17.3.1998, per l'attuazione degli interventi del Fondo di Solidarietà Nazionale (legge n. 185/92).

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

LECCESE, PAISSAN e GARDIOL. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per la solidarietà sociale, dell'interno e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

dalle prime audizioni svolte alla Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati nell'ambito dell'indagine sul lavoro minorile è emerso che duecentotrenta bambini italiani, lo 0,4 della popolazione tra i 5 e i 14 anni, sono costretti a lavorare;

secondo la Cisl, che ha presentato una denuncia contro l'Italia al Parlamento europeo, sono tra i 300 mila e i 500 mila i bambini italiani, al di sotto dei 14 anni, costretti a lavorare;

i primi dati emersi indicano l'Italia tra i paesi dell'Europa occidentale a più alto rischio di sfruttamento del lavoro minorile;

secondo i sindacati, il fenomeno in Italia è presente al nord come al sud, e le zone più colpite risultano Napoli, Milano, Torino, Genova, Catania, alcune zone del Lazio, la Puglia e la Sicilia;

il rapporto riferisce che da un'indagine su un campione di minori che lavorano a Napoli risulta che il loro impegno lavorativo è maggiore di 6 ore al giorno per un salario, in nero, di un terzo inferiore a quello di un adulto;

l'Italia sembra dunque allinearsi ai paesi in via di sviluppo dove, in totale risultano essere 250 milioni i bambini sfruttati nel lavoro: circa il 61 per cento in Asia, il 32 per cento in Africa e il 7 per cento in America Latina. Di questi, circa 120 milioni lavorano a tempo parziale

mentre il resto non frequenta più, o non ha mai frequentato la scuola e lavora a tempo pieno;

il 20 novembre del 1989, a New York, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una convenzione relativa ai diritti del fanciullo ratificata in 176 Stati, tra cui il nostro paese con la legge 27 maggio 1991, n. 176. I principi contenuti nella convenzione internazionale sull'impiego e sfruttamento dei fanciulli nei processi produttivi e nei lavori domestici, pur con i loro limiti, sono incontrovertibili;

la convenzione sollecita gli Stati a fissare l'età minima lavorativa e a prevedere una regolamentazione appropriata per il lavoro, nonché pene e sanzioni per la mancata applicazione;

la direttiva 94/33/Ce del Consiglio del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, non è stata ancora recepita dal nostro paese;

la realtà dei minori appare, purtroppo, contrassegnata da forme di disagio diffuso e non più collocabile nelle tradizionali categorie sociologiche;

tutti gli studi più recenti concordano sulla necessità che si debba intervenire sull'accertata coesistenza di situazioni di povertà economica e di più diffuse forme di disagio dipendenti da una ancora scarsa diffusione di una corretta cultura dei diritti dell'infanzia;

in questa ottica appaiono di fondamentale importanza i livelli di qualità della vita relazionale e sociale di cui godono i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, per il miglioramento dei quali è necessario uscire da una logica emergenziale nell'approccio alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza agendo contestualmente sul piano dei servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari, di sostegno del reddito oltreché dei servizi ricreativi, culturali ed ambientali;

si sono rivelate proficue, al fine di una efficace azione di contrasto della denunciata situazione di illegalità, anche le

intese tra gli ispettori del lavoro e gli organi di polizia, dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza -:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le loro valutazioni;

quali azioni positive i Ministri interrogati, ognuno per propria competenza, intendano adottare per dare più sostanza, vigore e credito alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, agendo contestualmente sul piano dei servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari, di sostegno del reddito oltreché dei servizi ricreativi, culturali ed ambientali;

se i Ministri interrogati, alla luce di quanto riportato in premessa non ritengano di dover potenziare le intese tra gli ispettori del lavoro e gli organi di polizia, dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza, anche al fine di costituire un nucleo investigativo *ad hoc*;

se intendano emanare provvedimenti atti a vietare e sanzionare l'importazione e la commercializzazione di merce prodotta con manodopera infantile;

se il Ministro per la solidarietà sociale non ritenga di dover promuovere una campagna di sensibilizzazione sui diritti dell'infanzia.

(4-14574)

RISPOSTA. — *In relazione alla scottante questione del lavoro minorile, affrontata nell'atto parlamentare suindicato si rappresenta che, per quanto attiene il quadro giuridico, la normativa vigente sulla tutela del lavoro minorile è essenzialmente contenuta nella legge 977/67, concernente « tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti ». Lo scopo essenziale di tale legge è quello di proteggere il minore, in quanto soggetto particolarmente debole rispetto agli altri lavoratori, sotto il profilo della salute e della integrità psico-fisica. A questo proposito si precisa che le sanzioni penali previste per le violazioni delle disposizioni sulla tutela dei minori sono state riqualificate e inasprite, anche mediante l'individuazione di specifiche responsabilità delle*

persone « investite d'autorità o incaricate della vigilanza » (genitori o tutori) dal decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, recante « modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio ».

Si deve, inoltre, far presente che è in fase di recepimento la direttiva 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, secondo i criteri e le direttive impartite dalla legge 24 aprile 1998, n. 128.

Il 2 febbraio 1998 è stato istituito un Tavolo di coordinamento sul lavoro minorile, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale e al quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero del Lavoro, degli Affari Esteri, della Pubblica Istruzione, delle Pari opportunità e dell'Interno, nonché i rappresentanti delle parti sociali, i sindacati dei lavoratori e le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro, l'O.I.L. e l'U.N.I.C.E.F.

Il predetto Tavolo di coordinamento ha predisposto una « Carta degli impegni » per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed eliminare lo sfruttamento minorile. Tale Carta comprende un programma di azioni concrete e integrate che il Governo e le parti sociali hanno sottoscritto e si sono impegnate a realizzare nei prossimi mesi: le azioni puntano sulla prevenzione, investono sulla educazione e formazione, attivano sostegni economici e culturali alle famiglie, promuovono i diritti alle donne.

Sono state, inoltre, promosse campagne di sensibilizzazione sui diritti dell'infanzia sulle reti televisive nazionali ed è stato attivato un numero verde (167551565 - sito internet www.Minori.it), con la finalità di raccogliere notizie e sollecitare interventi in relazione a tale fenomeno.

Le denunce che affluiscono sul numero verde vengono raccolte dall'Istituto degli Innocenti di Firenze, che le inserisce in una apposita banca dati e, nel contempo, le inoltra al Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale, competente territorialmente, che agisce attraverso il nucleo provinciale carabinieri. Copia di ogni singola denuncia

viene inviata al Nucleo centrale operativo e, per conoscenza, al Comando centrale dei carabinieri Ispettorato del Lavoro, organismi istituiti presso questo Ministero (1.608/96, articolo 9-bis, comma 14).

Si sottolinea, comunque, che il fenomeno del lavoro minorile è sempre stato sotto l'attenzione degli organi di vigilanza di questo Ministero, sia nell'ambito della normale attività di vigilanza, sia con la predisposizione di apposite verifiche che vengono programmate, solitamente nel periodo estivo, a conclusione, cioè dell'obbligo scolastico. Dai controlli effettuati risulta che sia pure con diversa intensità, il fenomeno è diffuso in tutto il Paese, e concerne sia l'elusione dei limiti legali per l'avviamento al lavoro che la violazione delle norme di tutela della salute (controlli sanitari, orario di lavoro, riposi); nel primo semestre del 1998, nelle aziende ispezionate sono stati individuati ben 473 minori occupati irregolarmente. I settori maggiormente interessati al fenomeno sono il settore agricolo, alcune attività artigianali, i pubblici servizi, specie di piccole dimensioni.

Rispetto alle necessità di rafforzare le politiche in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, allo scopo di migliorare la qualità di vita e le opportunità per i minori ed al fine di prevenire ed intervenire sulle situazioni di disagio, con la legge 28 agosto 1997, n. 285, quindi con l'istituzione del fondo nazionale per l'infanzia, di circa 900 miliardi in tre anni, si è voluto creare un valido strumento di sostegno e di potenziamento di tali politiche, sia sul piano dei servizi socio-educativi, sanitari-assistenziali e, di sostegno del reddito, che sul piano dei servizi ricreativi e culturali.

Il Parlamento ha, poi, approvato la legge 23 dicembre 1997, n. 451, che ha istituito la Commissione parlamentare per l'infanzia e, presso il Dipartimento per gli Affari sociali, l'Osservatorio Nazionale per l'infanzia.

Infine, si rappresenta che è attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge, concernente « l'istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile » (A.S. 3052).

Tale norma prevede che le imprese chiedano ed ottengano un certificato, aderendo

ad un protocollo, in cui dichiarano che non viene utilizzata manodopera minorile, nel corso di ogni singola fase della lavorazione del prodotto.

Infine, si rappresenta che nel corso della 86^a sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro, svoltasi a Ginevra dal 12 al 18 giugno 1998, è stato esaminato in prima lettura il progetto di convenzione e di raccomandazione sulla eliminazione delle forme peggiori di lavoro dei bambini.

La Convenzione verrà adottata in seconda lettura nel giugno prossimo. I progetti di convenzione e di raccomandazione sono soggetti a due esami, nell'arco temporale di un anno, da parte di una apposita commissione operante nell'ambito della Conferenza.

Lo stadio della procedura è attualmente nella fase di raccolta delle posizioni e delle eventuali modifiche, nonché delle osservazioni dei vari Paesi, sul testo modificato dal Bureau International du Travail, dopo il primo esame da parte della Commissione.

Nel corso dei lavori della Commissione, l'Italia ha svolto un ruolo di primo piano, presentandosi alla Conferenza con la succitata « Carta » di impegni sottoscritta sia dalle parti sociali, sia dalle Amministrazioni interessate, con la quale il nostro Paese dà efficacia agli impegni presi nel corso della Conferenza di Oslo sull'infanzia.

In particolare, sono stati sostenuti con grande vigore e con l'impegno, scritto al verbale della Conferenza, di ritornare sui punti irrisolti, che sono di seguito specificati:

la necessità di inserire nel testo della convenzione la questione dei bambini soldati o comunque coinvolti in attività di conflitto armato;

la necessità di tutelare le bambine, che sono particolarmente esposte ai rischi ed alle conseguenze del c.d. « lavoro oscuro », cioè quello che si svolge prevalentemente tra le mura domestiche, che sfugge a rilevazioni esterne e consente situazioni assimilabili alla schiavitù;

l'importanza della educazione di base gratuita come strumento per combattere il

coinvolgimento dei minori nel lavoro e come alternativa al lavoro, una volta che i minori vi sono stati sottratti;

lo scopo ultimo dell'attività nazionale e internazionale deve essere l'eliminazione di tutto il lavoro infantile, in quanto l'infanzia è momento di crescita e di formazione, perciò devoluta allo studio ed alla formazione professionale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

LO PRESTI e MAZZOCCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*
— Per sapere — premesso che:

il progetto FaDol, Rete telematica nazionale per la formazione a distanza dei formatori, è stato valutato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale — ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei lavoratori e progettato e sviluppato da Isfol — Area sperimentazione formativa — progetto formazione formatori;

il progetto medesimo è integralmente finanziato a carico del Pom n. 940022/I/1 ob. 1 (1994/1999) e del Pom n. 940031/I/3 ob. 3 (1994/1999), tramite due bandi di gara dell'importo complessivo di lire 114.601.368.000 Iva compresa;

detto progetto dovrebbe contribuire alla creazione di un sistema di formazione continua per tutti gli operatori del sistema della formazione professionale, attraverso lo studio e la sperimentazione di varie modalità metodologiche, tecnologiche e gestionali;

detto progetto dovrebbe costituire la messa a regime di una attività avviata in sede Isfol che, strutturata in linea di massima secondo cicli operativi di durata annuale, è iniziata nel 1988 ed è proseguita fino al ciclo 1995/1996;

nel ciclo di detta attività realizzato nel periodo 1995/1996 hanno partecipato formatori e funzionari dipendenti da vari

Enti di formazione professionale operanti a livello nazionale (Casa carità arti e mestieri, Ciofs, Cnosp-Fap, Enfap, Enaip, Ial — istituto Fernando Santi);

nello sviluppo finale del progetto (1996/1997), in collaborazione con valide strutture di ricerca e tecnico-strutturali in campo telematico, non sono stati coinvolti tutti gli enti di formazione professionale operanti a livello nazionale provocando così una condizione discriminante;

il progetto FaDol, formazione a distanza *on line*, è stato presentato e reso pubblico dal ministero del lavoro e della previdenza sociale Ucofpl, il 13 ottobre presso il Cnel sito in Roma;

i bandi di gara riguardanti l'affidamento di a) un servizio onnicomprensivo di progettazione e produzione di corsi formativi multimediali basati su elaboratore e di assistenza formativa alla formazione a distanza, tramite rete telematica degli operatori della formazione professionale; b) di un servizio onnicomprensivo di progettazione, realizzazione e gestione di una rete per la formazione a distanza degli operatori della formazione professionale, sono antecedenti alla presentazione pubblica del progetto FaDol svoltasi a Roma il 13 ottobre 1998 presso il Cnel;

le offerte di partecipazione ai bandi di gara sopracitati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 16 novembre 1998;

il progetto FaDol avrebbe dovuto essere presentato almeno sessanta giorni prima della pubblicazione dei bandi di gara per consentire una maggiore pubblicità ed una libera partecipazione agli stessi, e non prevedere una seduta pubblica per i chiarimenti il giorno 19 ottobre 1998, come citato dai bandi di gara;

le parti sociali e gli enti di formazione professionale che non sono state coinvolti nella progettazione sperimentale o non informati dell'evoluzione dello stesso progetto, sono venuti a conoscenza dello stesso progetto in un periodo successivo a quello della pubblicazione dei bandi di gara so-

praticati, provocando una condizione discriminante per la partecipazione agli stessi;

le procedure adottate dal ministero per i bandi di gara sulla FaD violano l'assetto delle funzioni e delle competenze stabiliti dalla legge n. 845 del 1978, le norme della legge n. 59 del 1997 che sanciscono come il livello di programmazione e di coordinamento in materia di attività formativa debba fare capo alle regioni, così come ribadito dall'accordo per il lavoro del 24 novembre 1996 e dagli accordi annuali fra il Governo e le parti sociali dal luglio 1993 sino al settembre 1997;

il mancato parere favorevole a detto progetto in sede di comitato di sorveglianza viola anche l'articolo 19 della legge n. 451 del 1994 in materia di concertazione;

i termini dei bandi citati, immettendo quali elementi determinanti di ammissibilità soglie minime del fatturato nei relativi settori rispettivamente di 20 miliardi/anno e 40 miliardi/anno di lire, escludono *a priori* le piccole e medie imprese e, favorendo un ristrettissimo numero di imprese ed enti formativi ai danni di tutte le altre, violano precise norme comunitarie;

non esiste alcuna ragione tecnica per la quale si sia preferito un unico « megafinanziamento » alla suddivisione dell'enorme importo in più affidamenti maggiormente mirati e di minore importo -:

per quale motivo durante lo svolgimento del progetto sperimentale che ha preceduto l'attuale progetto FaDol non siano stati coinvolti tutti gli enti di formazione professionale ed alcune parti sociali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale;

per quale motivo i bandi di gara siano stati pubblicati il giorno precedente alla presentazione svoltasi il 13 ottobre;

se tutte le regioni e province autonome italiane siano state adeguatamente informate dell'esistenza di detto progetto e

abbiano espresso singolarmente la propria accettazione ad un piano che assorbe tutte le risorse disponibili per la formazione dei formatori con nuove tecnologie;

per quale ragione si preveda che vengano coinvolti nel progetto solamente i dipendenti degli enti riconosciuti dalla legge n. 40 del 1987 o dipendenti da centri pubblici quando l'opera di riqualificazione, se attuata tramite strumenti di formazione a distanza, può essere rivolta a tutti;

per quale ragione non si sia aggiornato alcuno dei due capitoli d'oneri rispetto alle innovazioni tecnologiche degli ultimi 18-24 mesi con il risultato di proporre l'utilizzo di *hardware* e sistemi telematici già obsoleti;

per quale ragione sia stato previsto un sistema che abbia un costo così sproporzionalmente alto, ben lire 84.265/ora/allievo, nonostante soltanto un quarto del tempo previsto sia dedicato alla formazione *on line* e i tre quarti allo studio *in loco*. Questo parametro è di circa triplo rispetto ai parametri correnti addirittura per la formazione d'aula;

per quale ragione si ipotizzi che con sole 27 ore medie annue sia possibile riqualificare ciascun formatore;

per quale ragione siano stati utilizzati fondi del periodo 1994-1999 per detti bandi che concluderanno la propria attività 36 mesi dopo l'inizio per cui presumibilmente si realizzeranno nel periodo 1999-2001;

quali urgenti ed indifferibili provvedimenti intenda assumere per consentire una democratica partecipazione per l'affidamento dei bandi di gara riguardanti i servizi Saf, Servizio di assistenza formativa e Sat, Servizio di assistenza tecnica e se non ritenga alla luce di quanto esposto che sia preferibile un ritiro di detti bandi ed una loro sollecita sostituzione con iniziative rivolte a tutti gli operatori della formazione professionale attuabili anche dalle piccole e medie imprese e realizzabili in un periodo di tempo più ristretto, con

capitolati di oneri aggiornati agli adeguamenti tecnologici. (4-20354)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresentano, in via preliminare, alcuni passaggi fondamentali del Progetto FaDol.

Il Progetto è nato sulla base di sperimentazioni preliminari in tema di Formazione a Distanza avviate da un gruppo di lavoro e condotte con la partecipazione di molti Enti di Formazione Professionale, tra cui anche l'Isfol, ma, purtroppo, viste le dimensioni delle sperimentazioni stesse e la gratuità delle partecipazioni, non di tutti.

Per quanto riguarda la concomitanza tra pubblicazione dei bandi di gara e il Convegno di presentazione dell'iniziativa si sottolinea che i due eventi hanno funzioni diverse e perfettamente compatibili, poiché la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale rappresenta un atto ufficiale stabilito per legge, mentre ulteriori iniziative, quali convegni o anche la stessa disponibilità dei bandi sui siti Internet sono altri mezzi a disposizione dell'Amministrazione per realizzare la massima diffusione possibile dell'informazione.

Inoltre, il progetto FaDol è stato ripetutamente oggetto di presentazione e discussione con le Istituzioni Regionali e le Province Autonome in sede di Coordinamento delle Regioni in modo da garantire una adeguata informazione circa l'esistenza e le caratteristiche del progetto.

Circa i rapporti tra il Ministero e le Regioni occorre sottolineare che il progetto in questione non tocca minimamente le potestà di programmazione e di coordinamento delle Regioni, né quanto previsto in materia di concertazione. La formazione a distanza è una strategia che ciascun progetto dotato di potestà programmativa potrà inserire nei suoi piani, secondo cadenze e modalità decise in modo del tutto autonomo.

I centri di Formazione professionale pubblici, regionali e provinciali e quelli degli Enti ai sensi della Legge n. 40 del 1987 sono stati considerati come strutture fisiche dotate di una consolidata esperienza formativa, presso i quali situare le postazioni di

FaD, considerata anche la complessità del progetto che richiede mezzi (hardware, software, ecc.) e contenuti (courseware, servizi per l'apprendimento, ecc.) complessi.

Chiaramente, è auspicabile che l'opera di riqualificazione dei Formatori della F.P. venga rivolta alla globalità dei formatori stessi, e i vantaggi del FaDol siano allargati a più utenti possibili.

Relativamente alla presunta obsolescenza del progetto appare opportuno ricordare che nel campo della comunicazione telematica l'innovazione è continua. L'iter di progettazione, definizione partecipativa (Regioni) e la richiesta di parere favorevole all'AIPA e al Provveditorato generale dello Stato hanno richiesto tempi piuttosto lunghi. Ciononostante il progetto FaDol è tecnologicamente all'avanguardia, se si considera anche l'utilizzo della video conferenza e della comunicazione intergruppo in un'ottica di apprendimento collaborativo. Le aziende potranno comunque costruire le loro offerte progettuali utilizzando tecnologie innovative purché comunque integrabili con il sistema informativo dell'UCOFPL ed in genere con le attuali dotazioni informative della P.A.

Per quanto concerne la riqualificazione dei formatori attraverso il progetto FaDol, si rappresenta che il sistema di formazione a distanza assolverà a due funzioni fondamentali: formativa e informativa. Per quanto riguarda la prima funzione è necessario sottolineare che il valore formativo di un'ora a distanza on line è decisamente superiore di quello di un'ora di formazione in presenza. A questa considerazione occorre aggiungere che il costituendo sistema di FaD creerà una rete tra i diversi formatori che consentirà loro di dialogare e scambiare ogni informazione utile alla crescita e riqualificazione professionale. Tale possibilità di collaborazione consentirà ai soggetti collegati una crescita professionale costante e superiore rispetto al solo valore formativo legato alle ore di corso on line.

Riguardo alle modalità e alla stima dei costi orari di formazione, si deve tener presente che le strategie di formazione a distanza sono caratterizzate da significativi investimenti iniziali che si riducono nel

tempo in considerazione del ciclo di vita dei materiali e dell'infrastruttura tecnologica e telematica. Inoltre, i costi variabili sono quasi inelastici rispetto al numero degli utenti e alle ore di formazione erogate/ fruite, per cui i costi orari di formazione sono certamente inferiori a quelli stimati dalla S.V. Onorevole.

Per quanto riguarda, infine, il ricorso ai Fondi del periodo 1994-1999 si fa presente che, stante la disponibilità degli stessi, un loro impiego su un progetto strategico e di sistema come FaDol appare lodevole. Sarrebbe, invece, negativo non far corrispondere capacità progettuali innovative a disponibilità finanziarie di cui poter usufruire.

Circa le soglie di fatturato minime richieste nel bando, occorre sottolineare che esse sono tipiche di gare d'appalto di notevoli dimensioni rispetto alle quali l'Amministrazione ha necessità di garantirsi in modo particolare circa le caratteristiche e capacità dell'offerente. Tali soglie minime non comportano alcuna limitazione al principio della più ampia partecipazione alle procedure di gara giacché alle piccole e medie imprese è data la possibilità di riunirsi in raggruppamenti temporanei di imprese così da raggiungere gli importi di fatturato richiesti che si riferiscono al raggruppamento nel suo complesso.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

LUCCHESE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere:

se non ritenga ormai superata la istituzione dei consorzi di bonifica e illegittima la imposizione di imposte per la loro inutile sopravvivenza. In molte zone d'Italia, i consorzi di bonifica, che non effettuano ormai alcuna prestazione d'opera, continuano annualmente a mandare cartelle di pagamento ai cittadini residenti in centri abitati, che nulla hanno a che fare con opere di bonifica non in corso. Appare assurdo richiedere soldi ai cittadini, in quanto un tempo le loro zone — dove oggi

sorgono palazzi — erano campagne che sono state bonificate;

se il Governo non ritenga ingiusta ed illegittima la prosecuzione dell'imposta ed assurda la sopravvivenza di tali consorzi, che non hanno più motivo di esistere, tranne che per mantenere privilegi ed appannaggi a determinate persone vicini agli apparati partitici;

se non si ritenga decretare subito la soppressione di tali ormai parassitari apparati. (4-08436)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Va innanzitutto premesso che la bonifica non può più oggi essere intesa soltanto nelle sue accezioni, ormai anacronistiche, di apporto di vantaggi igienici, demografici o di colonizzazione, ma deve essere inquadrata in un panorama di ambiti operativi ben più ampio.

In tal senso si è espressa anche la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 66 del 1992, afferma che le attività di bonifica sono « ... attinenti allo sviluppo economico della produzione agricola, all'assetto paesaggistico ed urbanistico del territorio, alla difesa del suolo e dell'ambiente, alla conservazione, regolazione ed utilizzazione del patrimonio idrico ». La stessa sentenza prosegue, inoltre, sottolineando che l'ampiezza e la generalità dei fini preposti alle attività di bonifica rivelano « ... come queste ultime siano configurate in leggi statali come una delle varie forme d'intervento sul territorio al servizio di finalità che, pur sfrondate dagli scopi ritenuti ormai superati ed anacronistici... costituiscono gli obiettivi generali (fini economici e sociali) della complessiva opera di programmazione incidente sul territorio e sugli insediamenti umani ivi stabiliti ».

Peraltro, l'evoluzione del ruolo dell'attività di bonifica è stata recentemente evidenziata anche a conclusione dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. Sul punto specifico dei contenuti dell'azione di bonifica e del ruolo esercitato dai Consorzi di Bonifica, emerge infatti chiaramente

come alle originarie funzioni di sviluppo delle potenzialità produttive e di garanzia della sicurezza idraulica si siano affiancate quelle relative alla difesa del suolo, alla qualità e quantità delle acque ed alla salvaguardia del paesaggio e dell'ecosistema agrario.

Ciò premesso, si osserva che la legislazione statale e regionale consente ai Consorzi stessi di esercitare il diritto ad imporre contributi agli immobili, agricoli ed extragraticoli, per l'adempimento dei loro fini istituzionali, a condizione che la contribuzione sia preceduta dal piano di classifica fra le proprietà consorziate in base agli indici di beneficio, parametrato in rapporto alle opere realizzate e ai servizi resi e conseguiti dalle stesse proprietà consorziate.

L'accertamento dei sindacati parametri ed il conseguimento dei relativi benefici rientra nella esclusiva competenza delle regioni.

Si rappresenta peraltro che, con sentenze nn. 8559 e 8960 del 1996, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio che la contribuenza a favore dei Consorzi di bonifica, per gli immobili che traggono beneficio dall'attività di tali Enti, è legittima ove detto beneficio sia diretto e specifico, di tipo fondiario, vale a dire strettamente incidente sull'immobile soggetto a contribuzione.

Pertanto si ritiene che su dette linee guida dovrà essere studiato e sviluppato un nuovo sistema contributivo consortile.

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

LUCCHESE. — Al Ministro della difesa.
— Per sapere — premesso che:

oggi le famiglie dei militari di leva hanno giustamente paura e sono preoccupate che i loro ragazzi possano cadere nel trabocchetto dei volgari spacciatori di droga;

lo Stato ha il dovere di garantire l'incolumità dei ragazzi e deve fare di tutto perché le caserme non siano luogo di smercio e di consumo di droga;

se lo Stato non può sorvegliare le caserme, non sa imporre l'ordine, ebbene, allora si elimini subito il servizio obbligatorio di leva —;

quali interventi abbia disposto per un controllo capillare delle caserme e per stroncare l'uso di droga tra i giovani militari di leva;

se non ritenga grottesco che nelle caserme possa circolare droga e non vi sia alcun controllo, sebbene vi siano migliaia di sottufficiali e di ufficiali;

se il Ministro non ritenga che non si possa fare finta di niente, che non bastino più le generiche promesse, ma occorrono i fatti, dato che a giudizio dell'interrogante le caserme o si controllano o si chiudono.

(4-19044)

RISPOSTA. — *La diffusione dell'uso della droga è una triste realtà sociale che purtroppo coinvolge anche l'ambiente militare in quanto, rappresentando uno spaccato dell'intera collettività, ripropone le problematiche e gli atteggiamenti propri della società stessa.*

Benché la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti sia di specifica competenza del Ministero della Sanità, le Forze Armate non si esimono dal porre in essere interventi di tipo preventivo, realizzati con una accorta vigilanza da parte di tutta la catena gerarchica e con l'ausilio di personale qualificato producendo ogni possibile sforzo per arginare e sradicare la diffusione di tale fenomeno nel proprio ambito.

In tal senso la Sanità Militare svolge un'intensa attività, attraverso la promozione e sviluppo di una corretta informazione ed educazione sullo specifico problema, nonché la ricerca ed evidenziazione precoce di soggetti tossicofili o tossicodipendenti mediante idonee indagini sanitarie, integrate da approfonditi esami della personalità. Contestualmente svolge una attenta attività specialistica di sostegno psicologico, attraverso i consultori psicologici operanti presso gli ospedali ed i centri militari di medicina legale e una attenta preparazione ed aggiornamento del personale impegnato nelle

strutture preposte alla prevenzione delle tossicodipendenze, mediante appositi corsi di formazione.

Le iniziative conseguenti si sono concretezzate attraverso attività di prevenzione sia primaria che secondaria, riepilogate, per comodità espositiva, in una scheda esplicativa allegata.

A detta attività si affianca il controllo delle infrastrutture effettuato attraverso l'ausilio degli organi territoriali dell'arma dei Carabinieri, che si aggiunge alle ispezioni svolte, con elevata frequenza, all'interno delle caserme dal personale in servizio presso i Reparti.

L'Amministrazione si sforza costantemente di adottare ogni possibile misura affinché i giovani possano espletare gli obblighi di leva in un ambiente sano e costruttivo. Al momento, quindi, non c'è motivo di ritenere che il fenomeno droga in ambito militare possa destare reazioni di allarme, poiché i dati statistici relativi agli ultimi anni hanno evidenziato come l'articolata serie di strumenti di prevenzione sensibilizzazione e di supporto psicologico — messi a punto dalle Forze Armate — abbiano contribuito a contenere e controllare il fenomeno della droga.

ALLEGATO

SCHEDA ESPLICATIVA

Prevenzione primaria:

conferenze: sono previste delle conferenze per i militari di leva, tenute da ufficiali medici, con l'ausilio della proiezione di film e diapositive;

servizio telefonico nazionale: è stata data ampia diffusione, attraverso la distribuzione di locandine opuscoli e vetrinane, del servizio nazionale anonimo e gratuito di informazione ed orientamento sulle tossicodipendenze Drogatel 167-016600 istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per gli Affari sociali — in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità;

attività di sensibilizzazione: presso la Scuola Militare di Sanità e Veterinaria, la Sezione di medicina e psicologia militare svolge un'azione di sensibilizzazione degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo e di complemento, riguardo l'importanza del corretto utilizzo delle conoscenze psicologiche e psichiatriche nell'espletamento delle funzioni di medico militare;

attività didattica: vengono svolti presso la scuola militare di sanità e veterinaria, corsi rivolti ai sottotenenti medici di complemento neo-assegnati ai reggimenti addestramento reclute ed agli enti scolastici;

attività di aggiornamento: presso la Scuola Militare di Sanità e Veterinaria si svolgono corsi di aggiornamento per gli ufficiali medici capi servizio/dirigenti dei consultori psicologici.

Prevenzione secondaria:

diagnosi precoce di stati di tossicofilia o tossicodipendenza: è previsto un costante e capillare controllo dei giovani di leva durante la visita di selezione, incorporamento e le visite periodiche, allo scopo di individuare precocemente i soggetti tossicofili o tossicodipendenti e di procedere al loro avvio presso gli ospedali o centri militari di medicina legale per accertamenti ed eventuali provvedimenti medico-legali;

esami specialistici e di laboratorio: vengono effettuati presso gli ospedali e i centri militari di medicina legale specifiche analisi mirate.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

LUCCHESE. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

il Governo ha più volte sostenuto, con dichiarazioni del Ministro per la funzione pubblica, di volere procedere ad una necessaria opera di moralizzazione del set-

tore pubblico e in particolare delle amministrazioni dello Stato -:

se risponda al vero che al ministero del lavoro è stato sottoposto a procedimento disciplinare un dirigente in servizio presso la direzione generale della cooperazione;

se le ipotesi di infrazioni siano relative ai compiti ed all'attività istituzionale del dirigente, in quanto responsabile dell'ufficio competente;

se e quali provvedimenti siano stati presi nei confronti del predetto dirigente e se la commissione disciplinare abbia già deciso sulle sanzioni disciplinari, ed in caso affermativo quali sono state;

se si intenda rimuovere il dirigente dall'incarico precedentemente svolto;

se al suddetto siano stati attribuiti i benefici previsti dall'articolo 40 del Ccnl, vale a dire il premio di qualità della prestazione individuale;

come si intenda censurare il comportamento scorretto di un funzionario e quale sia la differenza con gli altri dirigenti, scrupolosi e corretti, che svolgono il loro lavoro con impegno e correttezza.

(4-19867)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta che in data 26.07.1996 è stato promosso un procedimento disciplinare nei confronti di un Dirigente, in servizio presso la Direzione Generale della Cooperazione di questo Ministero, per avere il medesimo assunto l'autodeterminazione di sospendere, sia pure limitatamente ad una singola fattispecie, la propria funzione di Autorità di vigilanza, attività rientrante nelle competenze proprie dell'Ufficio al quale il Dirigente stesso era preposto.*

Il procedimento disciplinare, in esito alla delibera emessa in data 30.10.1996 dalla Commissione di Disciplina presso questo Ministero, si è concluso con provvedimento del 22.11.1996 del Direttore Generale degli AA.GG. e del Personale, di irrogazione della sanzione disciplinare della «censura» ai

sensi dell'articolo 79 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n. 3.

Si fa presente, poi, che non c'è stato e attualmente non c'è l'intendimento di rimuovere il Dirigente in parola dalla Divisione di cui è titolare. Un eventuale cambiamento si potrebbe verificare in una logica completamente estranea a quella punitiva, e cioè in sede di riorganizzazione degli assetti delle strutture divisionali allo scopo di migliorare la funzionalità dei servizi.

Si rappresenta, infine, che il Dirigente in questione è stato proposto, con riferimento al secondo semestre 1997, per il premio di qualità della prestazione individuale atteso che, al di là del ricordato e circoscritto episodio, si tratta di funzionario il cui curriculum lavorativo merita apprezzamento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

MARINACCI, VOLONT[00dd], PANETTA e FABRIS. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la domanda di quiescenza dei sottufficiali dell'aeronautica militare è disciplinata dalle leggi n. 599 del 1954 e n. 404 del 1990;

agli stessi già in quiescenza vengono applicate le decurtazioni previste dalla legge n. 335 del 1995, tabella D, nel caso non sia stato raggiunto il massimo contributivo dei trentasei anni —:

se ritenga giuridicamente corretto continuare ad applicare detta tabella D ai militari, quando il comma 23 dell'articolo 2 della stessa legge n. 335 del 1995, prevedeva a carico del Governo, l'obbligo dell'emanazione entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore di norme particolari per gli appartenenti delle forze armate;

come possa giustificarsi l'applicazione della tabella D della legge n. 335 del 1995, laddove, prevedendo decurtazioni a partire da trentasette anni contributivi, non con-

sidera che per i militari il massimo contributivo previsto dalle leggi in vigore è pari a trentasei anni di contributi;

quali iniziative intenda assumere affinché non perduri tale distorsione normativa, che provoca danni economici agli interessati, applicando la tabella D della legge n. 335 del 1995. (4-05231)

RISPOSTA. — *La riforma del sistema previdenziale operata dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335, aveva introdotto nuove norme in materia di accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità per la generalità dei dipendenti privati e pubblici, compresi il personale militare, prevedendo per quest'ultimo (articolo 2, comma 23 lettera b) l'emanazione di appositi decreti delegati allo scopo di armonizzare i trattamenti pensionistici del personale delle Forze Armate con i principi ispiratori della riforma.*

Nelle more dell'emanazione di detti decreti delegati, di concerto con il Ministero del Tesoro è stato possibile applicare al personale militare le favorevoli disposizioni della richiamata normativa, con particolare riferimento a quelle contenute nell'articolo 1, comma 27, lettera b) che dispongono il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, a prescindere dall'età anagrafica, con un servizio utile di 30 anni al 31.12.1995. Per gli anni, di servizio mancanti al tetto massimo contributivo (37), ovviamente si è dovuto applicare anche al personale militare le previsioni della citata legge n. 335/95, che definiva la riduzione percentuale sui relativi trattamenti pensionistici, secondo i criteri indicati dalla annessa Tabelle « D ».

Ciò però non ha avuto alcuna influenza, contrariamente a quanto affermato nell'interrogazione, sul personale che andava in quiescenza con il numero massimo di anni (36 anni contributivi). Infatti, con decretazione dal Ministero del Tesoro è stato determinato che il personale militare, destinatario dei citati decreti delegati, poteva cessare dal servizio al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima prevista per la qualifica di appartenenza e che tale cessazione era assimilata al collocamento in

congedo per raggiunti limiti di età. Da ciò consegue che al personale con 36 anni di servizio utile non è stata operata alcuna riduzione per l'anno mancante al raggiungimento dei 37.

Poiché la materia in argomento era estremamente delicata e complessa solo nell'aprile del 1997 è stato emanato il decreto legislativo n. 165 che, in attuazione della delega di cui alla citata legge n. 335/95, contiene le norme di armonizzazione riferite al personale militare con entrata in vigore dal 1° gennaio 1998.

Va detto, comunque, che alla stessa data i requisiti contributivi previsti dalla legge 335/95 sono stati modificati per tutta la Pubblica Amministrazione dalla legge 449/97 (finanziaria del 1998), articolo 59, comma 6, tabella D.

Per i dipendenti militari dell'Amministrazione della Difesa, inoltre, lo stesso articolo 59, comma 12, lett. b) prevede, la modifica di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2 del citato D.Lg.vo n. 165, il conseguimento della pensione di anzianità al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza e in corrispondenza di determinate età anagrafiche.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

MARINACCI. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

il consorzio agrario provinciale di Foggia è stato posto in liquidazione con decreto del ministero dell'agricoltura e foreste, in data 20 gennaio 1994;

il signor Pasquale D'Anello in qualità di rappresentante commerciale di detto consorzio con deposito in Sannicandro Garganico, alla pari di altri rappresentanti commerciali, risulta aver maturato per la attività commerciale svolta, una indennità di fine rapporto pari a lire 6.802.397 di cui liquidate, alla data del 3 marzo 1999, lire 566.345 —:

se e quali iniziative intenda assumere per pervenire all'intera corresponsione del dovuto a favore dei beneficiari in considerazione anche del lasso di tempo trascorso dalla liquidazione dell'ente in questione.

(4-22658)

RISPOSTA. — *Si premette che il Consorzio Agrario Provinciale di Foggia è attualmente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, procedura concorsuale in cui la ripartizione delle somme di attivo conseguite in corso di esercizio è vincolata al rispetto della par condicio creditorum.*

Il credito vantato dal signor Pasquale D'Anello nei confronti del consorzio per fine rapporto di rappresentanza è di natura privilegiata, e pertanto da soddisfare con preferenza, al pari ovviamente degli altri crediti di uguale natura.

Ove peraltro non si verifichi una disponibilità finanziaria tale da soddisfare per intero tutti i crediti privilegiati, si procede per riparti parziali, nel rispetto delle norme che regolano la liquidazione coatta amministrativa.

La somma corrisposta alla data del 3 marzo 1999 deve pertanto considerarsi — salvo verifica di altri motivi ostativi alla liquidazione del credito — un'anticipazione sulle spettanze dovute al signor D'Anello, derivante da un riparto parziale dell'attivo tra creditori privilegiati.

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

MASTROLUCA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

al signor Lacalamita Sabino, appunto dei carabinieri in pensione, veniva riconosciuto con decreto n. 1455 del 30 giugno 1994, la corresponsione dell'assegno di incollabilità di cui all'articolo 2 della legge n. 30 del 1980, in quanto affetto da patologia che, provocando disturbi neuro-psichici, « possono riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti »;

successivamente al riconoscimento di tale indennità, la Corte dei conti, con nota n. 185173 del 17 ottobre 1994 rilevava che nel verbale n. 53 del 13 aprile 1993 il collegio medico legale interno all'ospedale militare di Bari (ove il Lacalamita veniva sottoposto per tre giorni a visite mediche) non aveva indicato se le malattie di servizio fossero pregiudizievoli per la sicurezza dell'ambiente di lavoro;

a fronte di ciò in data 20 giugno 1996 il Ministro della difesa interessava il collegio medico legale di Roma perché espri messe il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti psico-fisici richiesti dalla normativa vigente;

tal ultimo collegio, senza sottoporre ad alcuna visita medica l'interessato, emetteva il richiesto parere e, in difformità al precedente giudizio, riconosceva il Lacalamita collocabile;

al seguito del suddetto provvedimento si procedeva, con decreto n. 123 del 9 maggio 1997, a revocare l'assegno di incollabilità, disponendo altresì il recupero delle somme già percepite (fino al mese di dicembre 1995) tramite il ministero del tesoro —:

se non ritenga che la revoca del beneficio non sia imputabile alla mancanza dei presupposti psico-fisici richiesti per l'ottenimento dell'indennità, ma ad un mero aspetto formale addebitabile al collegio medico che ha redatto il verbale n. 53 del 13 aprile 1993;

se non ritenga che in ogni caso i requisiti richiesti vadano accertati attraverso una corretta e precisa visita medico legale e non solo sulla scorta di una non meglio identificata documentazione, sicuramente non sufficiente a rappresentare lo stato psico-fisico del soggetto;

se, peraltro, nel recuperare le somme percepite dall'interessato non si ipotizzi una violazione della legge n. 88/1989, articolo 52, comma 2 e della legge n. 662 del 1996, comma 252;

se non ritenga necessario risottoporre a visita medica collegiale il signor Lacalamita per un definitivo accertamento sull'esistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell'assegno di incollocabilità. (4-19642)

RISPOSTA. — *Il decreto n. 123 del 9 maggio 1997, con il quale è stato annullato il precedente DM n. 1455 del 30 giugno 1994 relativo al conferimento dell'assegno di «incollocabilità» al Sig. Lacalamita Sabino, è stato emesso a seguito del rilievo della Corte dei conti che, in sede di riscontro di legittimità dello stesso decreto n. 1455 aveva eccepito la mancata applicazione delle istruzioni emanate dal Ministero del Tesoro in materia di incollocabilità, le quali prevedono la facoltà dell'Amministrazione precedente di chiedere il parere di un collegio medico sovraordinato "... al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti psicofisici che sono il presupposto per la concessione del beneficio in questione".*

In tal senso, perciò, in data 20 giugno 1995 è stato interessato il Collegio Medico Legale della Difesa ai fini della suddetta verifica. Tale organo sanitario ha riconosciuto il Sig. Lacalamita «collocabile» e l'istanza presentata dallo stesso in data 14 luglio 1992, per ottenere il trattamento di «incollocabilità», veniva respinta con il contestuale annullamento del provvedimento già emanato a suo favore.

Poiché il citato decreto n. 1455, a seguito del rilievo della Corte dei conti di cui si è accennato, non era stato registrato perdendo di efficacia, non può ritenersi violata alcuna norma delle leggi n. 88/1989 e n. 662/96 in materia di disciplina per il recupero di somme indebitamente percepite. Peraltro poiché l'assegno di «incollocabilità» ha natura accessoria, soggetto a regime diverso rispetto al trattamento pensionistico, non sarebbe stato comunque applicabile al caso di specie l'istituto dell'abbuono dei ratei corrisposti ma non dovuti.

Quanto all'operato del Collegio Medico Legale (C.M.L.), occorre precisare che lo stesso, a mente della legge 22 dicembre 1980, n. 913, non ha alcun obbligo di sottoporre a diretta visita medica l'interessato,

in quanto essa si effettua solo qualora si ravvisi la necessità di definire un'esatta diagnosi, la gravità di un'infermità e l'eventuale controversa ascrivibilità a categoria tabellare di infermità in caso di contrastanti giudizi di altri organismi medico-legali.

Nel caso in esame, il C.M.L. ha condiviso integralmente la diagnosi e la valutazione delle infermità già formulate da altri organismi sanitari pubblici e medico-legali, tenendo sufficiente ed esaustiva la documentazione saniataria allegata alla relativa pratica medico-legale. Da tale giudizio è scaturito il parere sfavorevole all'ex militare, secondo cui le infermità del Lacalamita, per loro natura e grado non potevano considerarsi di pregiudizio «alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti», secondo il dettato del 2º comma dell'articolo 1 della legge 482 del 2 aprile 1968.

Inoltre, allo stato degli atti medico-legali non risulta che l'interessato fosse affetto da ulteriori disturbi del tipo indicati dall'interrogante in aggiunta a quelli riscontrati ed esaminati dallo stesso C.M.L.

In ultima analisi, l'annullamento del decreto concessivo consegue ad una verifica legittimamente svolta dall'Amministrazione, quale atto ineludibile derivante dalla richiamata censura della Corte dei conti. Non appare peraltro necessario, allo stato degli atti, procedere ad una revisione del giudizio espresso collegialmente, a meno di nuove evenienze diagnostiche che si ritenesse produrre con istanza di parte.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

MENIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.*
— Per sapere — premesso che:

mentre continuano le trattative diplomatiche italo-slovene e italo-croate a proposito dei diritti delle minoranze e, a quanto affermato ultimamente dai ministri

Maccanico e Fassino, a proposito dei diritti degli esuli istriani espropriati dei loro beni, risultano essere stati adottati da parte delle autorità dei due paesi confinanti atti incompatibili con una reale volontà di positiva risoluzione delle questioni in oggetto;

risulta, in particolare che, le autorità della Repubblica di Croazia avallino l'insediamento ed il possesso, se non proprio un singolare diritto di proprietà senza titolo alcuno, di un cittadino croato su beni in libera disponibilità di cittadini italiani;

i fratelli Umberto Madalen, Giovanni e Renata Carciotti, residenti a Trieste, risultano proprietari in parti uguali dei beni immobili siti ad Umago, c.c.s. Lorenzo costituiti da: P.c. 1579/ 4 seminativo alberato e vigneto di mq. 7872; P.c. 1579/13 orto e frutteto di mq. 1095; P.ed. 231 fabbricato di mq. 82, come da estratto tavolare dd. 15 agosto 1964 F.P. 590, rilasciato dall'ufficio tavolare di Buie e sottoscritto dal residente di quell'ufficio giudiziario – Zuvale Augustin – estratto ottenuto su richiesta del Consolato generale italiano di Capodistria con nota dd. 22 giugno 1964 – n. 07956 Pos. C.9/549/59;

detti beni risultavano essere in libera disponibilità dei detti proprietari, come da nota dd. 2 marzo 1968 – n. 343368 del ministero del tesoro – direzione generale del tesoro – I.g.b.i.e. di Roma;

sino dal 1954, data di esodo, l'abitazione ed i beni sono stati utilizzati dalla madre dei succitati proprietari, Giovanna Zacchigna vedova Madalen, quale legittima usufruttaria, delle proprietà lasciate dal defunto marito Madalen Antonio;

con l'esodo è stato dato incarico, con atto notarile, di amministrare i beni a Doz Giovanni – abitante ad Umago – S. Giovanni ed immesso per la gestione Zacchigna Feruccio, con il consenso degli aventi titolo;

nel 1961 il Zacchigna Feruccio è stato estromesso d'autorità, senza il consenso dei legittimi proprietari e vi è subentrato certo Visentin Romano Luciano – abitante ad Umago – S. Lorenzo. Quest'ultimo ha

usufruito in proprio di ogni avere, prendendo possesso sia dello stabile che delle aree pertinenti, senza versare alcun compenso ai legittimi proprietari;

risulta avere il predetto inoltre frazionato la proprietà cedendo la particella edificio n. 231 e la catastale 1579/13 a certa Visintin Bruna moglie di Livio Dieghi – abitante a Vienna, e iscritto all'ufficio tavolare – certa Elvira Pisteli, dietro compenso che viene indicato in lire 1.500.000 – per la quota parte;

visto il perdurare di una situazione del genere e considerato che i subentranti si sono installati sui beni menzionati, i proprietari si sono rivolti all'ufficio giudiziario di Buie nella persona del suo presidente – Zuvale Augustin – per ottenere la libera disponibilità dei propri beni usurpati con azione forzosa e senza nessun assenso né compenso;

il detto magistrato, firmatario del foglio di possesso ricordato agli inizi, di fronte alla nuova situazione ha tergiversato, adducendo poi quale giustificazione, che i nuovi (sembra proprietari) sono subentrati in base a un decreto della Commissione locale di riforma dd. 8 maggio 1961, che porta il numero 3.6.III/4258/2144/1961, convalidata dal suo ufficio e trascritto sui libri tavolari;

c'è in merito un'evidente contraddizione tra l'estratto tavolare rilasciato, su richiesta del Consolato italiano in data 20 luglio 1964, che conferma che i tre predetti sono proprietari delle realtà descritte e il decreto di riforma del 8 maggio 1961 che compensa il Visentin, con beni di proprietà privata e non soggetti comunque a clausole restrittive di riforma, sia pure in base alle norme instaurate dagli amministratori dell'ex zona « B »;

trattasi, infatti, di una piccola proprietà immobiliare con uno stabile e non di latifondo, circoscritta da altre piccole proprietà, rimaste tuttora a disposizione dei legittimi proprietari, per cui non poteva trovare applicazione il decreto di riforma menzionato. La verità è che il Visentin,

abitante nelle adiacenze, si era proposto di carpire i beni altrui, tra l'altro a fini speculativi e di conseguenza, aveva predisposto un'azione concordata per entrare in possesso e cedere parte, per poi con il ricavato, realizzare una villetta su altra area limitrofa; va sottolineato ancora che la parte ceduta veniva utilizzata nella stagione estiva dal Dieghi viennese;

quanto tutto ciò abbia a che fare con eventuali riforme agrarie, possono capirlo solo quanti erano interessati alla cosa. Da notare, che in un secondo tempo, il Dieghi e moglie Visentin Bruna sono stati estromessi per cui dal 1983 la proprietà si è resa libera;

il 16 marzo 1978, in base al trattato di Osimo — articolo n. 4 — i fratelli Madalen hanno presentato domanda per avere la libera disponibilità dei beni nella ex zona « B ». Il 21 agosto 1984, il ministero degli affari esteri, D.G.A.E. II ha comunicato che i loro nominativi non comparivano nella lista di coloro ai quali le autorità jugoslave avevano accordato la libera disponibilità dei beni, invitandoli a presentare domanda di indennizzo al ministero del tesoro — D.G. tesoro — div. XIX — Roma facendo riferimento alla posizione: Osimo n. 203;

lo stesso ministero degli affari esteri — D.G.A.E. II — ha provveduto, in data 20 agosto 1984, con telespresso — n. 072/14412 — a trasmettere la documentazione della sopracitata pratica al predetto dicastero;

in data 1° febbraio 1985, in riscontro al telespresso del ministero degli affari esteri D.G.A.E., i fratelli Madalen rispondevano di non avere intenzione di presentare domanda di indennizzo vista la loro posizione di legittimi proprietari di diritto; in un secondo tempo, gli stessi, scoraggiati dall'inerzia delle autorità italiane e nel timore di perdere ogni diritto, in data 10 agosto 1985, ai sensi della legge n. 269 del 1958 e decreto del Presidente della Repubblica n. 772, hanno presentato domanda di indennizzo, della quale però non hanno avuto alcuna notizia o seguito;

infine, nel corso del 1993, potevano constatare l'esecuzione di scavi intorno al fabbricato (fino ad allora sigillato), il dragaggio del molo antistante e l'occupazione della casa da parte di un'« importante personalità croata » —:

quali iniziative abbia promosso il ministero degli affari esteri in seguito alle segnalazioni dei legittimi proprietari dei beni di cui sopra;

quale risultato essere lo stato attuale delle pratiche ad oggi senza risposta;

se, in particolare, risponda al vero, che l'immobile « rapinato » ai fratelli Madalen risulti abusivamente occupato dal fratello del presidente croato Franjo Tuđman o se si tratti solo di vociferazioni degli abitanti del luogo, peraltro riportate al di qua del confine; in caso affermativo, come si intenda attivarsi in conseguenza.

(4-12791)

RISPOSTA. — *Agli atti della Divisione VIII, servizio IV, della Direzione generale del Ministero del tesoro risultava esistente, già nell'ottobre del 1997, il fascicolo pos. 5879-5880/ZB intestato ai Siggr. MADALEN Renata, Umberto e Giovanni, relativo ad un fondo rustico con fabbricati sito ad Umago.*

Tale fondo, regolarmente valutato dall'Organo tecnico con stima del 21.5.1965 e 12.10.1989, non è mai stato rindennizzato, secondo quanto comunicato dalla suddetta Direzione Generale, a causa dell'inerzia degli aventi diritto, i quali non avrebbero provveduto a trasmettere la documentazione, più volte richiesta, che avrebbe consentito di completare la fase istruttoria e di procedere quindi alla liquidazione di quanto dovuto.

In fine, nulla risulta in merito agli atti né dell'Ambasciata d'Italia a Zagabria, né del Consolato Generale d'Italia a Fiume, mentre l'Ufficio Tavolare del Tribunale di Buie, interpellato in proposito dal suddetto Consolato Generale, ha confermato che i beni suddetti risulterebbero essere stati nazionalizzati nel 1978. Gli estratti tavolari storici riguardanti la proprietà in questione, unitamente a copia del decreto di nazionalizzazione, sono stati consegnati in data

30.07.1998 al Sig. Carciotti, procuratore generale nonché figlio della Sig.ra Renata Madalen.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: : Umberto Raniere.

MIGLIORI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la materia infortunistica relativa alla polizia municipale è disciplinata dalla legge n. 1124 del 1965;

tale legge non prevede totale copertura assicurativa degli infortuni sul lavoro, essendo limitata a pochissime fattispecie concernenti comunque solo la guida di auto o moto di servizio;

tale normativa iniqua e di evidente disparità di trattamento rispetto ai corpi di polizia dello Stato appare oggi particolarmente penalizzante per gli operatori della polizia municipale e provinciale stante l'esistenza di circolari ministeriali che obbligano l'Inail ad una rigorosa e letterale interpretazione della normativa di legge senza la possibilità di estensioni di buon senso a casi normalmente considerabili di natura « professionale »;

la situazione creatasi determina disagi nel normale svolgimento di ordinaria attività lavorativa della polizia municipale stante i gravi casi di assenza assicurativa per fattispecie quali gli accertamenti edilizi o le normali attività di controllo del traffico —;

quali siano i motivi, oltre quelli finanziari, che hanno determinato l'inoltro di circolari direttive all'Inail che comportano enormi rischi nell'esplicazione della normale attività delle polizie municipali;

se non si reputi opportuna una interpretazione definitiva ed ufficiale della legge n. 1124/1965 come complessivamente in grado di coprire assicurativa-

mente ogni tipologia infortunistica del lavoro da parte degli operatori della polizia municipale. (4-19464)

RISPOSTA. — *In merito ai quesiti posti nell'atto parlamentare suindicato, volti a conoscere i motivi per i quali non sia attuata la copertura assicurativa all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, per quanto attiene gli infortuni e le malattie professionali degli operatori della polizia municipale e, se non si reputi opportuna una interpretazione « definitiva ed ufficiale » del T.U. approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65, nel senso di attuare la citata tutela, per la parte di competenza, si rappresenta quanto segue.*

Secondo le norme vigenti (articoli 1 e 4, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65), le condizioni di tutela sussistono solo per i vigili esposti al rischio specifico derivante dalla conduzione, non occasionale, dei veicoli a motore e da poche altre attività espressamente ricavabili dall'articolo 1, quali la rimozione di veicoli, le riparazioni meccaniche ed elettriche, ecc.

Una estensione dell'assicurazione ad altre fattispecie di attività svolte dai vigili urbani, quali il controllo del traffico, è stata di fatto preclusa da decisioni della Corte di Cassazione. La più rilevante (sez. lav. n. 4940 del 6/5/95) ha escluso l'indennizzabilità, di un infortunio occorso, nello svolgimento del servizio, a vigile urbano viabilista non addetto alla conduzione di veicoli, trattandosi di attività non ricompresa tra quelle protette, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 del decreto suindicato.

In particolare, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 705 del 23/6/1988, ha escluso la tutela assicurativa per gli infortuni occorsi ai vigili urbani che non conducono personalmente veicoli a motore, poiché nella attività di controllo della viabilità non si rinviene quel « rischio specifico » proprio, invece, della conduzione di veicoli.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

MIGLIORI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la società Cerdec di Castello (Firenze) ha notificato la messa in mobilità di n. 101 dipendenti sul totale di 115 e tale Azienda chimica che produce colori per ceramiche e similari pare orientata alla vera e propria dismissione dello stabilimento per concentrare ogni attività produttiva sull'altra unità di Fiorano (Modena);

tale decisione risulta improvvisa e priva di alcuna preventiva concertazione con le organizzazioni sindacali tanto che alcuni mesi fa l'amministratore delegato aveva espresso assicurazioni in merito al futuro occupazionale dei lavoratori;

risulta urgente una iniziativa del ministero tesa ad accertare gli autentici motivi tecnologici, di concorrenza, di sinergia, di redditività che paiono alla base della decisione della società Cerdec di proprietà tedesca che aveva rilevato una storica azienda dell'area produttiva fiorentina —:

quali iniziative immediate si intendano assumere affinché siano verificate possibilità di sinergia produttiva tra lo stabilimento fiorentino e quello di Fiorano della Cerdec al fine di salvaguardare una significativa presenza occupazionale dell'area fiorentina. (4-19468)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si fa presente, in via preliminare, che la CERDEC ITALIA S.p.A. ha avviato un piano di riorganizzazione complessivo che comporta, tra l'altro, il trasferimento dell'attività produttiva dallo stabilimento di Firenze a quello di Modena ed il mantenimento a Firenze del laboratorio ricerca e sviluppo e del ramo commerciale.*

A tal fine la società, in data 7.9.1998 ha avviato una procedura di mobilità per n. 101 lavoratori dello stabilimento di Firenze e per n. 15 dipendenti dello stabilimento di Modena.

Premesso ciò si rappresenta che dopo numerosi incontri, sia in sede sindacale che ministeriale, al fine della soluzione della

vertenza, le Parti hanno sottoscritto, in data 30.11.1998 presso questo Ministero un verbale di accordo con il quale si esauriva la procedura di mobilità avviata e l'azienda si impegnava a presentare domanda di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per riorganizzazione dall'11.12.1998 e per diciotto mesi per n. 95 addetti degli stabilimenti di Firenze e Modena.

Inoltre, durante il periodo di CIGS la società attuerà un piano di gestione del personale sulla base dei seguenti strumenti:

mobilità per coloro che hanno maturato i requisiti per il pensionamento o li matureranno durante la CIGS o il successivo periodo di mobilità;

mobilità per coloro che accetteranno tale istituto;

possibili ricollocazioni presso altre aziende.

Le parti hanno concordato, poi, di incontrarsi entro il dicembre 1999 per verificare l'andamento del piano di riorganizzazione e del piano di gestione degli esuberi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

MIGLIORI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la società cooperativa Cooper Chianti di Impruneta (Firenze) aderente alla L.N.M.C.-Arcat è stata oggetto di liquidazione coatta da parte del ministero del lavoro e della previdenza sociale;

tale decisione ha provocato una situazione drammatica per oltre 600 famiglie che, oltre a gravi danni economici, corrono il rischio di vedere non realizzato il proprio diritto alla proprietà dell'abitazione;

tale cooperativa ha sicuramente usufruito di finanziamenti pubblici (statali o regionali o entrambi);

ogni iniziativa delle istituzioni appare doverosa e necessaria sia ai fini dell'accertamento delle responsabilità amministrative sia per accordare certezza ai cittadini che corrono il rischio di vedere vanificati i loro sacrifici —:

quali siano i motivi della decisione di liquidazione coatta decisa dal ministero e quale sia l'esito del lavoro dei commissari liquidatori;

se corrisponda al vero che dall'indagine svolta dal ministero siano emerse fatispecie di comportamento penalmente perseguitabile e se ne sia stata informata la magistratura competente;

quanti e quali risorse pubbliche siano state assegnate alla società cooperativa *Cooper Chianti* di Impruneta (Firenze) e se non si ravvisino l'urgenza e la necessità di una ulteriore indagine ministeriale (*ad hoc*) sul loro effettivo utilizzo. (4-20032)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si fa presente, in via preliminare, che la Società Cooperativa Cooper Chianti, con sede in Impruneta (Firenze), aderisce all'Associazione di rappresentanza Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e pertanto è soggetta, per le ispezioni ordinarie, alla vigilanza di quest'ultima.*

Premesso ciò si rappresenta che la cooperativa è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2540 c.c., a seguito di accertamenti ispettivi effettuati in data 30.4.1998 dalla Associazione suddetta. Detti accertamenti hanno evidenziato una situazione di insolvenza tale da rendere doverosa l'adozione del provvedimento «de quo», avvenuta con decreto direttoriale del 12 giugno u.s. A tale proposito si ritiene opportuno sottolineare che la denunciata, grave situazione in cui versano le famiglie dei soci della cooperativa non è certo conseguenza di tale provvedimento, bensì dello stato di decozione dell'ente che ne ha costituito presupposto indefettibile.

Per quanto concerne l'accertamento di eventuali responsabilità, anche penali, degli ex amministratori dell'ente si rende noto

che, secondo quanto riferito a questa Autorità di vigilanza, i commissari liquidatori stanno predisponendo la relazione alla competente Procura della Repubblica, ai sensi dell'articolo 33 della legge fallimentare e, ricorrendone i presupposti — previa apposita autorizzazione ministeriale — potranno promuovere azione di responsabilità.

Si precisa, inoltre, che dall'esame degli atti riguardanti la cooperativa in esame non risulta che la stessa abbia usufruito di pubblici finanziamenti.

Relativamente alla richiesta di effettuare una ulteriore indagine ministeriale, si fa presente che la normativa vigente non prevede tale possibilità facendo salvi i casi di ipotesi di irregolarità nella gestione della procedura concorsuale imputabili ai commissari liquidatori.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

ORTOLANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

i lavoratori del GFT (gruppo finanziario tessile) di strada Cebrasa 75 a Settimo Torinese (Torino) sono scesi in lotta a sostegno dei 27 operai dell'impresa di pulizia Simei che, dall'inizio del mese di febbraio, rischiano il loro posto di lavoro perché la Simei ha perso l'appalto dei lavori di pulizia alla GFT vinto invece dalla « Cooperativa Idea 2 »;

le cooperative dispongono di un proprio statuto interno e per entrare a farne parte bisogna diventare soci;

la cooperativa Idea 2 ha proposto ai lavoratori di aderire attraverso un versamento di 400 mila lire per gli uomini e 360 mila lire per le donne con la retribuzione oraria di 9.000 lire lorde, senza tredicesima né quattordicesima mensilità, in assoluta assenza di ferie e malattia;

un incontro, svoltosi nei giorni scorsi, fra lavoratori responsabili della Cooperativa Idea 2 si è concluso con un nulla di

fatto per l'inamovibilità della dirigenza dalle proprie posizioni;

in caso di non accettazione di tali posizioni i lavoratori perdono il posto di lavoro -:

quali iniziative legislative il Governo intenda intraprendere per garantire i diritti dei lavoratori facenti parte di cooperative simili ad « Idea 2 » ai fini di un'uguaglianza di trattamento economico per lavoratori esercitanti mansioni simili e della difesa del posto di lavoro. (4-15765)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, relativa alla situazione creatasi presso la Società G.F.T., in seguito all'appalto per le pulizie aggiudicato alla società cooperativa di produzione e lavoro « Idea » di Torino, si fa presente che dall'ispezione ordinaria eseguita dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Torino, in data 23.3.98, è emerso che la Società è stata costituita nel 1995 da 9 soci — già amministratori e dipendenti della S.p.A. TECNOMANIA — privi dei requisiti professionali prescritti dall'articolo 23, comma 1 del D.L. C.P.S. n. 1577/47 ed in violazione delle cause di incompatibilità previste dal comma 2 del medesimo articolo 23 nonché dell'articolo 2399 c.c.

Lo statuto reca come scopo sociale quello di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa, che ne è l'oggetto, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Con decorrenza 1° febbraio 1998, la cooperativa in argomento ha acquisito l'appalto dei lavori di pulizie presso tutti gli stabilimenti del G.F.T. (sia in provincia di Torino che in altre province) subentrando all'impresa SIMET s.r.l. che gestiva in precedenza il medesimo appalto.

La cooperativa, secondo quanto sancito dal 2° comma dell'articolo 5 dello Statuto Sociale, non può avere dipendenti ma solo soci-lavoratori; pertanto ha comunicato per iscritto a tutti gli ex dipendenti della SIMET s.r.l., già operanti nell'appalto in argomento, la disponibilità ad integrarli nella propria compagnia sociale, in qualità di soci lavoratori, con decorrenza 1° febbraio 1998.

Nessuno dei lavoratori, tra coloro che operavano negli stabilimenti del G.F.T. di Torino e provincia, ha accettato la proposta di essere ammesso presso la cooperativa in qualità di socio lavoratore e pertanto, presso detti stabilimenti, non opera più nessuno degli ex dipendenti della SIMET s.r.l.

La cooperativa, al fine di fronteggiare gli impegni derivanti dall'acquisizione del nuovo appalto, con decorrenza 2 febbraio ha ammesso nuovi soci lavoratori, i quali, all'atto dell'ammissione hanno dovuto, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto, versare la quota sociale unitamente al così detto sovrapprezzo fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Per l'anno 1998 la quota di iscrizione ammonta a £. 60.000 ed il sovrapprezzo a £. 300.000.

Per il resto, la posizione giuridica e contrattuale dei nuovi soci è equiparata a quella degli altri soci.

Si fa presente, poi, che poiché l'ispezione del marzo u.s. si è conclusa con la proposta di adozione del provvedimento di nomina di un commissario governativo, ai sensi dell'articolo 2543 c.c., la Direzione Generale della Cooperazione di questo Ministero ha ritenuto opportuno, in via propedeutica, attivare la procedura prevista dall'articolo 11 del D.L.C.P.S. n. 1577/47; di conseguenza la Direzione Provinciale di Torino ha diffidato l'ente « de quo » a sanare, entro un termine prefissato, le irregolarità riscontrate in sede ispettiva.

Quanto sopra anche in considerazione della volontà espressa dai soci fondatori di volersi dimettere affidando ai soci lavoratori la conduzione dell'ente.

In sede di accertamento ispettivo a seguito di detta diffida, disposto dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Torino al fine di verificare l'avvenuta o meno regolarizzazione della gestione della cooperativa in oggetto, l'ispettore incaricato ha potuto accettare che l'ente ha sostanzialmente adempiuto alle prescrizioni formulate a conclusione dell'ispezione ordinaria datata 23 marzo 1998.

In particolare i soci fondatori, privi dei requisiti professionali richiesti dall'articolo 23 del D.L.C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre

1947, si sono dimessi ed è stato nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione composto da soci lavoratori della cooperativa, ex dipendenti della società TECNIOMNIA; i responsabili dell'ente si sono inoltre attivati al fine di dare allo stesso un'organizzazione indipendente da quella della sudetta società provvedendo, tra l'altro, ad acquistare nuove attrezzature ed acquisire commesse di lavoro in proprio.

Sono state sanate anche altre irregolarità amministrative e gestionali e, pertanto, alla luce di quanto esposto e della reale, attuale situazione della cooperativa non si ritiene opportuno, allo stato, adottare il provvedimento di gestione commissariale, ex articolo 2543 c.c.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

OSTILLIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

è in atto il programma di alienazione dei beni immobili degli enti previdenziali pubblici ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104;

nell'ambito di tale programma, l'Inpdap, primo tra tutti gli enti previdenziali, ha dato inizio alla vendita di sua pertinenza riguardanti negozi, uffici e appartamenti per cui secondo notizie di stampa, più di ottomila famiglie, equivalenti a circa il 40 per cento degli affittuari dell'Inpdap a Roma, si sarebbero dichiarate disposte ad acquistare il proprio appartamento;

l'attuale normativa prevede la possibilità che gli inquilini possano acquistare l'immobile solo nel caso in cui l'acquisto riguardi tutti gli appartamenti e, a tale scopo, venga istituita una apposita cooperativa fra tutti gli acquirenti;

a causa di tale condizione, solo in pochissimi casi è stata raggiunta da parte

dei conduttori la prevista totalità dei consensi all'acquisto dell'immobile e solo una esigua minoranza delle famiglie interessate all'acquisto si trova quindi nelle condizioni di poter acquistare la propria casa di abitazione, mentre la domanda di acquisto presentata individualmente da parte di numerose famiglie, secondo quanto dichiarato dagli stessi dirigenti dell'Inpdap, non viene neanche presa in considerazione — :

quali misure il Governo intenda mettere in atto per andare incontro alle esigenze manifestate dai numerosi inquilini di immobili degli enti previdenziali, che, allo stato attuale non possono vedere soddisfatta la legittima aspirazione ad acquistare la propria abitazione nei casi in cui non riescono a raggiungere la prevista unanimità nell'acquisto dell'immobile;

se quanto successo con la vendita degli immobili dell'Inpdap sia destinato a ripetersi con la vendita del patrimonio immobiliare degli altri enti previdenziali e quale sia il calendario di tali vendite;

data la molteplicità delle tipologie di immobili possedute dagli enti, cosa si intenda esattamente con il termine di « lotti » che, secondo la legge, dovrebbe indicare la più piccola unità immobiliare vendibile in blocco, in particolare in relazione al caso in cui in un edificio o in un complesso di edifici siano presenti più scale condominiali;

se la cooperativa degli inquilini di un singolo edificio ad uso abitativo si possa sostituire nell'acquisto a quegli inquilini non disponibili ad acquistare il proprio appartamento, e in quale misura massima. (4-17710)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, che interessa il programma di alienazione dei beni immobili degli Enti Previdenziali, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha comunicato quanto segue.

Nell'ambito del programma di dismissione dei beni immobili previsto dal de-

creto-leggevo 16.2.96, n. 104, l'INPDAP ha avviato un sondaggio diretto ad accettare l'interesse degli inquilini all'acquisto.

Terminata questa fase, gli immobili per i quali sia pervenuta richiesta di acquisto da parte della totalità degli assegnatari o di una consistente loro maggioranza, verranno sottoposti a perizia estimativa; sul prezzo così determinato, verrà applicata la riduzione del 30 per cento in conformità a quanto stabilito dalla L. 662/96, e saranno attivate forme di pagamento agevolate in favore di determinate categorie di conduttori, espresamente indicate dall'articolo 6 del richiamato D.L.vo 104/96.

Il medesimo Decreto ipotizza la possibilità di esercitare il diritto di prelazione anche in forma collettiva al fine di sostituirsi, sotto tale veste, agli inquilini non interessati all'acquisto.

Allo stato attuale gli Uffici che trattano la materia non dispongono di elementi definitivi circa la consistenza, espressa in percentuale, di inquilini interessati all'acquisto dei beni da loro stessi occupati, in quanto sono tuttora in corso gli adempimenti connessi alla ricezione delle relative domande.

Per quanto concerne i punti relativi ai criteri ed alle misure di vendita, gli Uffici della Direzione Centrale del Patrimonio competenti per materia hanno promosso incontri con gli altri Enti Previdenziali destinatari del citato D.L.vo 104/96, al fine di concordare al riguardo modalità univoche di comportamento, in linea con i principi sanciti dalla legge in argomento e a salvaguardia degli interessi comuni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

POLI BORTONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali e quanti progetti siano stati finanziati in rapporto al progetto « operatore termico per restauro pietre dure » (P.O. 940026/1 Fasc. 494/26 Avv. 8/97).

(4-21610)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, riguardante la carenza di organico delle Sedi INPS dislocate in Sardegna, l'Istituto Nazionale della*

« Operatore tecnico per restauro pietre dure » è il titolo di un progetto presentato dal Comune di Lecce in base ai requisiti contenuti nel Programma Operativo n. 940026/1, Asse 1.2a: Disoccupati di lunga durata-Avviso 8/97.

Il progetto non ha, al momento, ricevuto il finanziamento richiesto, sebbene inserito in graduatoria per raggiungimento della soglia di sufficienza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

PORCU. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio di amministrazione dell'Inps in data 20 gennaio 1998 ha deliberato di indire due concorsi per l'assunzione di complessive 574 unità, ma detti concorsi non prevedono posti per la regione Sardegna;

nella regione Sardegna ed in particolare a Sassari esiste una grave carenza di organico che come conseguenza comporta uno scadimento della qualità del servizio con un allungamento dei tempi di risposta all'utenza;

il comitato provinciale dell'Inps di Sassari ha rappresentato più volte agli organi centrali lo stato di disagio in cui è costretta ad operare la struttura territoriale dell'Istituto;

quali provvedimenti intenda prendere nei confronti dell'Inps affinché vengano banditi i concorsi per coprire i vuoti nella pianta organica della provincia di Sassari, anche in considerazione del fatto che non sembra che ci siano dipendenti delle sedi Inps del centro-nord che abbiano fatto richiesta di trasferimento nell'isola.

(4-16490)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, riguardante la carenza di organico delle Sedi INPS dislocate in Sardegna, l'Istituto Nazionale della*

Previdenza Sociale ha fatto presente di aver indetto un concorso a n. 160 posti per la settima qualifica funzionale - profilo di collaboratore amministrativo, bandito sulla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio u.s.

L'Istituto ha evidenziato, inoltre, che dei posti messi a concorso, n. 60 sono destinati alla Regione Sardegna.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

RICCI e MAGGI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

è alquanto avvertito, tra la popolazione agricola della provincia di Foggia, lo stato di disagio determinato dal centro operativo Inps in ordine alle operazioni di liquidazione della disoccupazione agricola;

lo stato di disagio è da porsi in relazione:

a) alla determinazione assunta dall'Inps di non procedere alla liquidazione della particolare indennità Ds/Agr. con il riferimento al salario medio convenzionale;

b) al riconoscimento, ai fini pensionistici, della indennità di malattia, maternità ed infortunio dei contributi figurativi calcolati sul salario di riallineamento anziché sul salario medio convenzionale;

c) al diniego della erogazione della Ds/Agr. ai lavoratori agricoli, nel contempo soci di cooperative —;

se non si ritenga di istituire un tavolo concertativo con le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori agricoli per concordare le linee di orientamento da dare alla direzione generale Inps al fine di evitare l'acuirsi di tensioni tra i lavoratori che potrebbero comportare gravi ripercussioni sull'ordine pubblico. (4-17430)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare l'Istituto*

Nazionale di Previdenza Sociale ha rappresentato quanto segue.

La liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola relative al 1997, verrà effettuata sulla base dei salari medi convenzionali 1996, «cristallizzati» in base all'articolo 4 del decreto legislativo n. 146/97.

Per quanto riguarda il diritto alle prestazioni di disoccupazione agricola dei soci-lavoratori di cooperative agricole, si rappresenta che le stesse possono essere concesse nella ipotesi in cui, pur permanendo la qualità dell'interessato di «socio», l'attività che impone tale qualificazione venga a cessare. Al riguardo, l'Istituto Nazionale di Previdenza ha già fornito alle proprie sedi le relative disposizioni.

In merito alla contribuzione figurativa da utilizzare a fini pensionistici si precisa che in base a quanto disposto dall'articolo 8, comma 7, della legge 23 aprile 1981, n. 155, tale contribuzione deve essere raggiunta a giornate, computando n. 6 giornate per ogni settimana.

Una volta effettuata tale trasformazione, la contribuzione stessa deve essere considerata alla stessa stregua della contribuzione giornaliera obbligatoria, che sia stata versata sul salario di riallineamento anziché sul salario medio convenzionale. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 1998 e ai sensi del citato decreto legislativo n. 146 del 16 aprile 1997, nel caso che le retribuzioni contrattuali degli operai agricoli a tempo determinato avessero già superato le retribuzioni convenzionali provinciali determinate con gli appositi decreti emessi nell'anno 1996, i contributi non possono che essere rapportati a dette retribuzioni contrattuali e non a quelle convenzionalmente determinate a livello provinciale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

ANTONIO RIZZO. — *Ai Ministri per le politiche agricole e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a tutt'oggi le aziende agricole, gli agricoltori, i proprietari di terreni devastati a

Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici, non hanno ricevuto ciò che era stato deliberato nelle ordinanze del ministero dell'interno e per il coordinamento della protezione civile -:

per quali motivi vi sia un grave ritardo nell'erogazione dei finanziamenti al settore agricolo fortemente danneggiato nel maggio 1998 in Campania;

quali urgenti iniziative vogliano, ognuno per le proprie competenze, mettere in essere affinché il settore agricolo delle cittadine campane, unica risorsa nella maggior parte dei casi, possa riprendere la propria capacità produttiva. (4-21846)

RISPOSTA. — *In relazione ai danni subiti dalle aziende agricole a causa delle frane che il 4 e 5 maggio 1998 hanno colpito i Comuni di Sarno, Siano e Bracigliano in Provincia di Salerno e Quindici in Provincia di Avellino, questo Ministero, su proposta della Regione Campania, ha emesso il decreto di declaratoria n. 98/1265/101.178 del 4.8.1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20.8.1998, per l'attuazione degli interventi del Fondo di Solidarietà Nazionale (legge n. 185/92).*

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

ORESTE ROSSI, PAOLO COLOMBO e BAMPO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

gli interroganti sono venuti a conoscenza tramite notizia stampa di due casi — sarebbero un centinaio in tutto il Paese — di disguidi legati all'entrata in vigore della « legge Dini », legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

il primo caso, relativo al signor Domenico Lauretta, è apparso su *La Stampa* in un articolo a firma M.D., dal titolo « Beffato dalla legge Dini. Attenderà la pensione per mesi a causa del disguido contributivo » che riporto integralmente: « È in congedo dal settembre 1996

dopo trentacinque anni di lavoro, ma non ha ancora ricevuto una lira di pensione e dovrà attendere diversi mesi prima di ottenere un acconto. La vittima della singolare vicenda è il novese Domenico Lauretta, di cinquantasei anni, abitante in via Croce 28, noto in città per la lunga militanza di volontario nella Croce Rossa e nell'associazione donatori di sangue. Lauretta ha i requisiti del pensionato e i funzionari Inps ammettono che la domanda presentata a suo tempo era regolare. Eppure, per lui non sembrano esserci speranze di percepire ciò che gli spetta. « Tutta colpa di un brevissimo periodo di contributi versati da autonomo, a fronte di una vita trascorsa come dipendente di due aziende locali (prima l'Italsider, poi la Vosacec; ndr) e della casa di riposo « Fiordaliso » — sostiene —. Sono sempre stato un lavoratore subordinato, ma quell'intermezzo da commerciante mi sta creando un'infinità di problemi. L'Inps ha spiegato che la mia posizione è diventata particolare, perché c'è stata una variazione alla normativa: ora, sono soggetto alla legge Dini e forse otterrò la prima mensilità, senza arretrati, solo nel febbraio 1999. Ma non escludo altri slittamenti ». Domenico Lauretta è sconcertato e si sente anche umiliato. « È come se fossi disoccupato a tutti gli effetti — spiega —. Volevo godermi un pò di relax con la moglie e invece lei è costretta a lavorare per far quadrare il bilancio familiare ». Ora, il novese cerca altri « compagni di sventura » per promuovere una protesta eclatante contro il governo. « Ho già contattato quotidiani, periodici e televisioni locali — dice ancora Lauretta —. E vorrei avere uno spazio a Rai Tre, nel programma a difesa dei diritti dei cittadini. Ma chiedo la collaborazione di chi è nelle mie stesse condizioni, perché l'unione fa la forza. Secondo l'Inps, in Italia sono circa un centinaio i casi analoghi al mio »;

il secondo caso, relativo alla signora Arcaini, è apparso su *Il Giornale di Gavi* come lettera scritta dal marito dell'interessata, Luciano Arcaini che riporto integralmente: « Egregio direttore, le scrivo per sottoporre una situazione di ingiustizia che

non intendo digerire. Mia moglie ha effettuato versamenti, a fine pensionistico, per quaranta anni, con una anzianità di servizio effettivo di trentasette anni e non ha diritto a percepire la pensione. Ha iniziato a lavorare come operaia a 14 anni, dopo il decesso del padre, per nove anni e mezzo. Dopo di che si è licenziata ed ha proseguito l'attività lavorativa in proprio come commerciante, ininterrottamente dal 1971 ad oggi. Dal 1971 agli anni 1980 ha proseguito con versamenti volontari la posizione da dipendente, perché la legislazione allora vigente non le permetteva la ricongiunzione contributiva ed avrebbe perso quasi dieci anni di anzianità. Dopo il 1980 il legislatore mise rimedio a questa ingiustizia col risultato che: ricongiunse sì i contributi, ma pure i tre anni di volontaria che si accavallarono ai versamenti obbligatori nella gestione del commercio. Ovvio dirlo l'Inps, si guardò bene dal rimborsarli e quindi è come buttarli dalla finestra. Nel frattempo abbiamo effettuato versamenti « a fondo di solidarietà » per risanare il deficit della gestione autonoma. Arriva il buon Dini con la sua « illuminata » riforma e mia moglie si ritrova (trentaquattro anni e tre mesi di lavoro) a dover proseguire per altri cinque anni perché è autonoma: lei sì e gli altri no!! E dice che solidarietà ne ha già elargito abbastanza, ma non basta. Ai giorni nostri la finanziaria 1998 riconosce qualche diritto ai lavoratori precoci, ma ahimè solo ai lavoratori dipendenti. Piccola riflessione e dico: anche mia moglie è stata dipendente, anche lei è stata operaia a libro paga a quattordici anni, del resto la gestione autonoma è sorta solo dal 1965 e quindi solo il lavoratore dipendente può far valere la precocità attualmente e quindi!? Nulla da fare: l'Inps respinge la domanda. Trentasette anni di lavoro con quaranta di versamenti non bastano a causa dell'età. Deve lavorare ancora tre anni salvo fregature dell'ultima ora alle quali ormai siamo abituati. Ora io dico « basta », non voglio continuare ad essere sodomizzato per legge: il Papa insiste a dire che è peccato ed anch'io sono dello stesso avviso! Perché un operaio precoce che diventa dirigente dell'azienda ha di-

ritto ugualmente a questo trattamento e uno che è diventato dirigente della sua ditta no? Le nostre fatiche e i nostri soldi sono diversi da quelli del dipendente o siamo noi che siamo proprio dei figli bastardi? Come se non bastasse quando mia moglie andrà in pensione le verrà liquidata (sempre per pura ipotesi, visto che certezze non ne esistono più) una pensione così calcolata: una percentuale del sessanta per cento sulla media degli ultimi dodici anni di commercio; ed una quota del venti per cento sulla media degli ultimi sei da dipendente che risalgono a trent'anni fa. Ma a quale altro disgraziato spetta un trattamento simile!?! Non sono rassegnato, tant'è che sto per far causa all'Inps, ma voglio gridare più forte che posso per sfogare tutta la mia rabbia » -:

quali provvedimenti intenda adottare al fine di trovare adeguate soluzioni per l'esiguo numero di casi simili a quelli riportati, che rappresentano una palese ingiustizia a danno di lavoratori che per decenni hanno contribuito al sistema pensionistico nazionale e si trovano oggi nella impossibilità di percepire quanto loro dovuto.

(4-18980)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato gli elementi conoscitivi inerenti sia al Sig. Lauretta Domenico, nato il 7 dicembre 1941 che alla Sig.ra Bisio Franca, nata il 18 luglio 1945, coniuge del Sig. Arcaini Luciano, come di seguito esposto.*

Il Sig. Lauretta può far valere 736 contributi settimanali per attività lavorativa subordinata, nel periodo compreso tra 1º aprile 1958 ed il 30 novembre 1975, 720 contributi settimanali per attività lavorativa autonoma, nel periodo dal 1º dicembre 1975 al 30 settembre 1989 a carico della gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, nonché 371 contributi settimanali per contributi volontari nel periodo dal 1º ottobre 1989 al 30 giugno 1997, quindi complessivamente 1827 contributi settimanali.

A norma dell'articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'interessato

avrebbe potuto conseguire il diritto alla pensione di anzianità a carico della gestione speciale degli esercenti attività commerciali con decorrenza dal 1° aprile 1998, avendo perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità nel quarto trimestre dell'anno 1997.

Per effetto della disciplina dei pensionamenti di anzianità con decorrenza dal 1° gennaio 1998, stabilita dall'articolo 59, commi 6 e 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'interessato, compiendo il 57° anno di età nel dicembre 1998, può conseguire il diritto alla pensione di anzianità dal 1° dicembre 1999.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi che avevano maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità nelle relative gestioni previdenziali anteriormente al 1° gennaio 1998, la legge n. 449/97 non permette di individuare un regime transitorio, come previsto per i lavoratori dipendenti (cioè i lavoratori che conseguono la pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti), per stabilire la data di accesso al pensionamento.

Per una maggiore armonizzazione della disciplina dei termini di accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in relazione al tempo di maturazione dei requisiti, per le due categorie di assicurati (autonomi e dipendenti), questa Amministrazione ha espresso l'avviso che sia necessaria l'emanazione di una norma di accordo che consenta ai lavoratori autonomi, che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1997, di usufruire di una finestra specifica. Tale normativa a tutt'oggi non è stata emanata.

La Sig.ra Bisio può far valere 11 contributi settimanali per attività lavorativa autonoma, nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 luglio 1959, 469 contributi settimanali per attività lavorativa subordinata nel periodo dal 1° agosto 1959 al 30 giugno 1969 e, 1348 contributi settimanali per attività lavorativa autonoma nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1971 al 31 dicembre 1996, nella gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali. Complessivamente,

quindi, alla predetta data del 31 dicembre 1996, i contributi settimanali ammontano a n. 1828.

L'interessata non ha maturato i requisiti per conseguire il diritto alla pensione di anzianità a carico della gestione degli esercenti attività commerciali, richiesti dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non avendo perfezionato il requisito dell'età (56 anni).

A norma dell'articolo 59, commi 6 e 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la signora Bisio maturerà in costanza di lavoro i requisiti (2080 contributi settimanali) per il diritto alla pensione di anzianità a carico della gestione degli esercenti attività commerciali nel 4° trimestre del 2001 e potrà fruire di tale trattamento con decorrenza dal 1° luglio 2002.

Per quanto attiene alla affermazione della Sig.ra Bisio di essere « lavoratrice precoce », si rappresenta che la tabella b) di cui alla legge n. 335, richiamata dall'articolo 59, comma 7, della legge n. 449, per i lavoratori che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva anteriormente al 19° anno di età, trova applicazione nei confronti dei lavoratori che conseguono la liquidazione della pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (articolo 1, commi 25 e 26, della legge 335/95) e non nelle gestioni dei lavoratori autonomi.

Da ultimo, si fa presente che i versamenti volontari, effettuati dal 1° maggio 1971 al 29 settembre 1979, concomitanti con l'iscrizione come lavoratrice autonoma nella gestione dei commercianti, sono utili ai fini della misura della pensione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

SAVARESE. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'attuale situazione economica italiana non consente un adeguato sviluppo occupazionale;

a parziale soluzione di ciò, questo Governo, ha emanato, in data 7 agosto 1997, il decreto legislativo n. 280, in attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, contenente un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro per l'utilizzo di centomila giovani disoccupati, in età compresa tra i ventuno ed i trentadue anni, da impiegare nelle zone che abbiano registrato, nel 1996, un tasso di disoccupazione superiore a quello della media nazionale;

la regione Lazio ha conseguito il primato negativo tra le regioni italiane, ed occupa il decimo posto della classifica europea dopo Spagna e Portogallo;

l'Ufficio provinciale del lavoro nella sua sede distaccata di Civitavecchia ha contato oltre dodicimila disoccupati, dei quali più di 8.700 potenziali fruitori di codesto piano straordinario, ma, solo una piccola percentuale della cifra suindicata risulta attualmente impiegata con queste modalità, a causa delle precarie condizioni economiche e la relativa mancanza di requisiti richiesti dalla suddetta legge, delle imprese presenti sul territorio di Civitavecchia;

per l'attività svolta con le borse di lavoro (venti ore settimanali), ai giovani spetta un sussidio mensile di lire ottocentomila corrisposto direttamente dall'Inps;

le necessità di vedere i frutti del proprio lavoro risultano, per i giovani borsisti tirocinanti, una reale fonte di incentivazione al miglioramento ed una spinta per il futuro conseguimento delle proprie ambizioni;

ad oggi, l'erogazione del sussidio ad ogni giovane tirocinante borsista perviene a mezzo recapito postale (con sola ordinaria affrancatura), spedito dalla sede della direzione nazionale della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, sita in Arezzo, con gravi rischi di mancato recapito e, soprattutto, con ingenti e continui accumuli di ritardo;

ogni forma di lavoro prevede per legge un giusto compenso formulato nei modi e soprattutto nei tempi, ma in alcuni casi i ritardi accumulati per l'erogazione del sussidio previsto si aggirano attorno ai due mesi;

il fisco, qualora un cittadino italiano trasgredisca le vigenti disposizioni previste per il pagamento di un qualsivoglia tributo, o, nella fattispecie, risulti inadempiente alla scadenza fissata, prevede interessi moratori, calcolati dalla data fissata per la scadenza del pagamento fino al giorno di avvenuto pagamento compreso, che andrebbero ad aggiungersi al dovuto —:

quali siano le motivazioni atte a giustificare tali gravi inadempienze e a carico di chi siano da imputare;

se siano previste forme di rimborso a tasso corrente per i periodi di inadempienza, e, qualora lo siano, in che tempi potrebbero essere restituite alla comunità dei giovani borsisti. (4-17824)

RISPOSTA. — *In relazione alla interrogazione in oggetto, dagli accertamenti esperiti dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma è emerso quanto segue.*

Presso il Servizio Politiche del Lavoro – Sezione di Civitavecchia – e dall'esame della documentazione acquisita presso la sede locale dell'INPS risultano autorizzate all'attivazione di borse lavoro n. 76 aziende.

Le predette aziende si sono rese disponibili ad occupare complessivamente 284 giovani in stato di disoccupazione, di cui n. 159 in possesso di diploma di scuola media superiore e n. 125 disoccupati sprovvisti di tale titolo.

Hanno usufruito del beneficio previsto dal D. Lgs. n. 280/97, n. 188 giovani che svolgono attività lavorativa presso 76 ditte operanti nei comuni di Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Mazziana, S. Marinella, Tolfa, Trevignano Romano.

I funzionari della Sede INPS di Civitavecchia hanno precisato che, per la determinazione dell'importo da erogare mensil-

mente ai lavoratori impegnati nelle borse di lavoro, è necessario elaborare i dati occupazionali dai quali, a seguito di calcoli contabili, si ricava l'importo spettante ad ogni lavoratore.

Entro 15-18 giorni dalla fine del mese lavorativo, l'INPS invia all'istituto bancario autorizzato al pagamento, l'ordine di emettere assegni circolari in favore dei beneficiari, ovvero, in presenza di coordinate banche, di accreditare gli importi di sussidio dovuti sui conti correnti intestati ai lavoratori in argomento.

Si precisa, poi, che per l'attuazione delle borse di lavoro si richiedevano per i lavoratori e per le aziende, particolari requisiti.

Non tutti i lavoratori e non tutte le aziende ubicati nel territorio, che fanno capo alla sezione di Collocamento di Civitavecchia, hanno potuto aderire alla iniziativa contemplata nel D. lgs. n. 280 del 7.8.1997.

Per quanto riguarda, infine, il ritardato pagamento delle borse di lavoro da parte della sede INPS di Civitavecchia, l'Istituto ha fatto presente che detto ritardo si riferisce al primo mese di gestione ed è stato causato dalle necessarie operazioni di acquisizione e controllo in ossequio alle disposizioni legislative e che, a decorrere dal secondo mese il pagamento del sussidio in favore dei giovani borsisti viene erogato regolarmente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

SCALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che l'impresa editrice del quotidiano di Roma *Il Tempo* usufruisca dei contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 a favore degli « organi di partiti o movimenti ammessi a finanziamento pubblico » ai sensi della vigente normativa in materia;

risulta, inoltre, che sulla testata del citato quotidiano si continua a definire il medesimo « quotidiano indipendente », cir-

costanza questa palesemente contraddetta da quanto indicato nel « tamburino », pubblicato nell'interno del giornale, dove lo stesso è più correttamente definito « Organo di libertà e solidarietà », quindi di un movimento fondato da un parlamentare e ammesso al contributo pubblico;

la citata legge n. 250 del 1990 condiziona la concessione del contributo dalla stessa previsto (articolo 3 comma 10) alla « esplicita menzione riportata in testata » da cui il quotidiano risulti essere « organo di partito o giornale di forza politica », ciò per evidenti necessità di trasparenza e correttezza nei confronti dei lettori i quali hanno diritto di conoscere la sostanziale differenza esistente fra quotidiani di tale natura e quelli che vengono comunemente definiti indipendenti —:

se non ritenga opportuno segnalare alle competenti autorità di garanzia, l'eventuale violazione di norme di correttezza nei confronti dei lettori oltre che nei confronti delle imprese editrici concorrenti;

se non reputi di dover chiedere al quotidiano *Il Tempo* di adempiere alle norme citate relativamente alla indicazione veritiera in testata e comunque se non reputi opportuno sospendere la corresponsione del contributo stabilito dalla legge n. 250 del 1990 a favore di tale quotidiano fino all'adempimento da parte dell'impresa editrice delle norme dalla stessa legge previste. (4-21585)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione, nella quale l'interrogante chiede chiarimenti in merito alla presunta concessione di contributi previsti dalla Legge n. 250/1990 a favore del quotidiano « Il Tempo » di Roma quale organo di partito, si fa presente che il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria di questa Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha erogato alcun contributo al suddetto quotidiano.*

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Domenico Minniti.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

risulta che la ristrutturazione del ministero della difesa prevede che soltanto due direzioni generali (Persociv e Levadife) e due uffici centrali (Leggidife e Ispedife) siano rette da dei direttori generali civili, mentre con la recente nomina dei 3 nuovi direttori generali la difesa disporrebbe in totale di 9 direttori generali civili a fronte di solo 4 enti che saranno chiamati a dirigere;

secondo l'articolo 25 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 « il rifiuto di registrazione, infatti, è assoluto e rende nulli i provvedimenti relativi a decreti di nomina e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici » —:

se non sia auspicabile che la Corte dei conti approvi le nomine dei nuovi direttori generali, non essendo ancora definito il posto in organico, né le apposite funzioni dei direttori generali civili del ministero della difesa e che consenta nuove nomine in presenza di eccedenza di organico; ciò contrasterebbe con l'articolo 25 del testo unico n. 1214 del 1934;

se non ritengano opportuno intervenire al fine di accertare se corrisponde al vero che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, abbia recentemente nominato 3 nuovi direttori generali civili;

se non ritengano doveroso verificare se corrisponde al vero che nel ministero della difesa esistono già 6 direttori generali civili e che la ristrutturazione del Ministero della difesa preveda che soltanto due direzioni generali (Persociv e Levadife) e due Uffici centrali (Leggidife e Ispedife) e che siano rette da direttori generali civili;

quali siano i criteri utilizzati per addivenire a tali nomine e se non sia stata ancora completata la ristrutturazione e

definito l'organigramma dei direttori generali e come saranno impiegati i rimanenti 5 direttori generali non impiegati e con quali costi per l'amministrazione pubblica;

se corrisponda al vero che uno dei tre direttori generali, recentemente nominati, sia in procinto (14 mesi) di andare in quiescenza e, in caso affermativo, come si intenda garantire la continuità funzionale;

se tali nomine non siano in contrasto con i principi della ristrutturazione del ministero della difesa, basati sull'efficienza dell'amministrazione e la razionalizzazione della spesa;

quali siano le valutazioni della situazione sopra esposta in considerazione dei principi attraverso i quali si sono ridotti da 24 a 12 gli enti centrali con i relativi tagli di organici;

se non intenda sollecitare la Corte dei conti a verificare quanto esposto in premessa, nell'ambito dei suoi poteri di controllo.

(4-16566)

RISPOSTA. — *Le recenti nomine di dirigenti generali nell'Amministrazione della Difesa sono già state assoggettate al sindacato di legittimità della Corte dei conti la quale in data 27 marzo 1998 ha ammesso a registrazione il relativo decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998.*

Il vaglio dell'Organo di controllo è stato positivamente superato in data 24 aprile 1998 anche dal successivo decreto ministeriale 30 marzo 1998 con il quale, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sono stati conferiti gli incarichi ai predetti dirigenti generali.

Pertanto l'auspicio dell'Onorevole interrogante che la Corte dei conti assolva puntualmente il proprio mandato verificando fra l'altro la legittimità formale delle nomine (rispetto dei limiti organici) e la loro sostanziale aderenza ai principi di efficienza dell'amministrazione e di razionalizzazione della spesa pubblica (compatibilità con le linee guida della ristrutturazione in corso nella Difesa), si è positivamente verificato.

Per gli aspetti della questione che affriscono più specificatamente ai profili di legittimità procedurale connessi all'ampio potere discrezionale di provvista del personale dello Stato ai massimi livelli, si deve premettere che i parametri ai quali deve essere ragguagliata l'azione amministrativa sono direttamente identificabili negli articoli 97 e 113 della Costituzione. Ciò implica, da un lato l'esigenza sostanziale che i soggetti prescelti siano effettivamente di qualificazione professionale adeguata al grado, alla complessità e alla delicatezza delle funzioni inerenti all'Ufficio e, dall'altro, l'esigenza formale che dagli atti del procedimento emergano i criteri seguiti dall'Amministrazione ai fini della scelta o, comunque, le ragioni giustificanti la stessa, nell'ottica dell'applicazione più puntuale possibile della legge 241/90, nonché dell'eventuale verifica in sede giurisdizionale.

Premesso quanto sopra, al fine di comprendere le ragioni sottostanti al conferimento degli incarichi in parola, si deve precisare che il complesso processo di riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della Difesa, è cominciato con il D. lgs. 16 luglio 1997, n. 264 e portato a compimento con l'emissione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 17 del citato provvedimento delegato.

Sulla base della impostazione metodologica prima richiamata sono stati individuati — nell'ambito della suddetta ristrutturazione e nei limiti della dotazione organica fissata in 10 unità dal DPCM 7 febbraio 1997 — quattro posti di livello dirigenziale generale per incarichi di consulenza, studio e ricerca, di cui uno presso l'Ufficio di Gabinetto e tre presso l'Ufficio del Segretariato Generale (DM 21 dicembre 1997, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1998).

Il citato DM lungi dal porsi in contrasto con gli intenti riduttivi della ristrutturazione, rispetta la logica di fondo di qualsiasi processo di ridimensionamento di sistemi organizzativi complessi, che vede generalmente corrispondere alla contrazione delle funzioni di linea una parallela espansione di quelle di staff.

In termini di costi, considerato che l'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 differenzia l'indennità di posizione dei dirigenti generali a seconda degli incarichi ad essi attribuiti, privilegiando i titolari di Direzioni Generali o di Uffici centrali, l'operazione di riassetto degli equilibri interni di funzione, come sopra realizzata, si presenta evidentemente vantaggiosa.

Le nomine di cui trattasi sono state disposte applicando i criteri espressamente indicati dall'articolo 21, comma 1 del D.lgs. 29/1993. La scelta, pertanto, è ricaduta su funzionari per i quali il Governo ha avuto ampi elementi di giudizio — in relazione ad una lunga carriera lodevolmente svolta, anche con incarichi prestigiosi al servizio dello Stato — direttamente enucleabili dai « curricula » professionali.

Per quanto attiene, infine, alla continuità operativa dell'Ufficio, cui è stato preposto il dirigente generale di nuova nomina più vicino al collocamento in quiescenza (1° maggio 1999), essa sarà garantita, come in tutti i casi in cui si verifica una vacanza organica, attribuendo il relativo incarico ad altro dirigente all'uopo designato.

Peraltro, come considerazione di carattere generale, non deve essere trascurato che l'attuale contesto sociale, economico, tecnologico, impone ed ha imposto una profonda rivisitazione del concetto di manager/dirigente responsabile.

È di certo rispondente al vero, che, nel voler valutare le potenzialità di ciascuno in un più elevato contesto di impiego e responsabilità pur non trascurando né i progressi, né le specifiche esperienze siano lecite e possibili scelte fondate sulla proiezione di dette potenzialità indirizzando la selezione di un neo dirigente generale, nella discrezionalità del vertice di un'organizzazione che sia bilanciata dal sempre presente intento di trasparenza e di esclusivo interesse pubblico, nella designazione dell'elemento che si ritiene verosimilmente più affidabile e più potenzialmente adatto.

Ne è riprova il fatto che, diversamente operando, avvicendamenti generati dal prevalente criterio dell'« annuario » vanificerebbero ogni doverosa e oculata attività selettiva che l'organizzazione, con correlata

attenzione al sempre più elevato livello di funzioni, deve necessariamente porre in essere.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

TABORELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

le case di riposo « Bellaria » di Appiano Gentile, « don Pozzoli » di Canzo, « Prina di Erba », « Garibaldi Pogliani » di Cantù, « Vallardi » di Appiano Gentile, « Villa Serena » di Galbiate sono strutture con natura giuridica pubblica (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza — Ipab ed ex Onpi) che gestiscono servizi residenziali per anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti e malati di Alzheimer, per un numero complessivo di 640 posti letto e, data la loro valenza sanitaria, sono considerate Residenze sanitario assistenziali (Rsa);

le suddette case di riposo, così come tutte le strutture lombarde, operano sulla base di *standard* gestionali (numero di operatori rispetto agli utenti) che devono essere rispettati per essere accreditati e conseguentemente per ottenere i contributi a rilievo sanitario del servizio sanitario regionale (tali contributi costituiscono spesso il 50 per cento del bilancio di ogni Ente bilancio che è rappresentato per il 70-75 per cento dal costo del personale);

le piante organiche sono, insufficienti rispetto agli *standard* regionali a causa delle assenze del personale per malattie lunghe e/o per le maternità per le difficoltà burocratiche per le nuove assunzioni, tenuto conto del fatto che talvolta, è impossibile portare a termine le procedure concorsuali per carenza di candidati con i requisiti richiesti (infermieri professionali, animatori, fisioterapisti, ecc....). La cronica carenza di personale avente i requisiti richiesti dalla regione Lombardia è inoltre aggravata dalla notevole differenza economica tra gli stipendi del personale inserito nel comparto sanità, rispetto a quelli del

personale del comparto enti locali, a parità di mansioni. Tale situazione spinge il personale delle strutture residenziali spostarsi sul comparto delle sanità, non appena vi sia disponibilità di posti;

strutture che funzionano 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno sono state obbligate ad utilizzare forme diversificate di gestione del servizio per evitare l'interruzione dello stesso. Tali modalità di gestione sono state utilizzate dalla quasi totalità delle case di riposo lombarde, essendone comune a conoscenza sia la stessa regione Lombardia, che ne prevede la rendicontazione, sia l'organo di controllo Co.Re.Co.;

le case di riposo sopra citate sono state oggetto di ispezioni e hanno ricevuto verbali da parte dell'Inps e dell'ispettorato del lavoro nei quali si contestano sia la legittimità dell'appalto a cooperative sociali di servizi assistenziali e infermieristici, sia l'utilizzo dell'incarico professionale svolto da infermieri professionali, fisioterapisti, dell'incarico professionale svolto da infermieri professionali, fisioterapisti, ausiliari socio-assistenziali;

gli amministratori delle strutture che hanno ciascuna 140 persone in lista d'attesa hanno avuto contestazioni di natura amministrativa patrimoniale e penale, pur ricoprendo cariche in modo disinteressato e volontario —:

quali siano le ragioni che hanno portato ad avviare tali ispezioni che momentaneamente sono state dirette unicamente verso strutture presenti nella provincia di Como e nella provincia di Lecco;

se il Ministro non ritenga ingiusta la messa sotto accusa di associazioni che operano senza fine di lucro per garantire un servizio socialmente utile quale è quello dell'assistenza ad anziani non più autosufficienti;

quale valida soluzione il Ministro suggerisca in alternativa a quella utilizzata dalle case di riposo del ricorso all'appalto di servizi a cooperative esterne per garantire il corretto funzionamento delle strut-

ture per 24 ore al giorno rispettando gli standard previsti dalla regione con costi di gestione tali da poter fornire un servizio dal prezzo accessibile anche alle fasce meno abbienti della popolazione. (4-16031)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare, si rappresenta, in primo luogo, sulla base di quanto riferito dalla locale Direzione Provinciale del Lavoro, che gli accertamenti di che trattasi sono stati originati o da specifiche richieste di intervento dei lavoratori o dall'esigenza di verificare la posizione assicurativa di soci lavoratori di cooperative. Le indagini effettuate hanno evidenziato una distorta utilizzazione dei lavoratori, in quanto diverse prestazioni definite di collaborazione continuata o coordinata rivestivano in realtà natura di lavoro subordinato. Al riguardo è bene ricordare che tale problematica è stata oggetto di una pronuncia della Corte Costituzionale (n. 115/1994). Dagli accertamenti sono, inoltre, emersi diversi fenomeni di interposizione di manodopera.*

In una tale situazione le difficoltà operative delle case di cura non possono certo addebitarsi alla attività ispettiva, svolta dai competenti uffici che hanno operato nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si deve, inoltre, evidenziare che l'articolo 31, comma 36, della legge n. 448/98 (c.d. collegato alla finanziaria per il 1999) ha previsto, con disposizione applicabile anche alle case di riposo pubbliche e ai loro amministratori, che essi « non rispondono delle sanzioni civili ed amministrative che riguardano le assunzioni di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma di contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997 », sanando, così, tutte le situazioni pregresse. Per quanto riguarda le pendenze penali la valutazione spetterà ai competenti organi giurisdizionali, cui gli Uffici hanno rimesso gli atti.

Infine, si pone in evidenza che la legge 196/97, che ha introdotto il lavoro interi-

nale, potrebbe configurare una soluzione della problematica affrontata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

TRABATTONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

già da diversi decenni presso gli Ispettorati provinciali del lavoro, ora direzioni, operano nuclei di carabinieri che collaborano con il personale civile di quella struttura nel controllo sulla legislazione sociale;

i militari impegnati in tale servizio, circa 300 in tutta Italia, fanno parte di una struttura di recente istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, denominata comando carabinieri Ispettorato del lavoro;

i carabinieri impegnati, dopo una selezione interna all'Arma, vengono istruiti per circa un mese e poi assegnati ai vari nuclei presso le direzioni provinciali del lavoro di tutta Italia;

il loro incarico è quinquennale;

visto che le problematiche sull'occupazione sono particolarmente complesse, per cui i militari impegnati impiegano due o tre anni prima di acquisire una piena competenza nell'azione di controllo sulla legislazione sociale, risulta incomprensibile il limite quinquennale del loro utilizzo, tanto più che l'eliminazione di tale vincolo temporale permetterebbe il risparmio dei costi d'istruzione di nuovo personale —;

se e quali iniziative intenda assumere, alla luce delle considerazioni disposte in premessa. (4-20641)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare si rappresenta quanto segue.*

Pur prendendo atto delle perplessità espresse dall'interrogante in merito all'avvicendamento dei militari dell'Arma dei Carabinieri, si ravvisa che detto « avvicenda-

mento» costituisce un «modus operandi» e rientra nella generale gestione delle risorse, operata dal Comando Generale dell'Arma, che si ritiene risponda a precisi criteri, riferiti ad una logica strategica ed istituzionale, comune alle altre componenti le Forze armate.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

come mai l'Inps abbia sospeso dal mese di gennaio 1998 al cittadino italiano residente all'estero signor Nicolò Cancilla (Thornhill, Ontario - Canada) la pensione n. 5500-04-50372595, di lire 331.510;

altresì come mai gli uffici competenti dell'Inps di Palermo non abbiano mai risposto al sopraindicato cittadino pensionato il quale ha 75 anni di età e versa in una difficile situazione economica.

(4-21705)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato che la Sede INPS di Palermo ha provveduto a ripristinare il pagamento della pensione di vecchiaia del Sig. Nicolò Cancilla, residente in Canada, con il n. 45008490 cat. Vos.*

Nello stesso tempo l'istituto ha tenuto a precisare che l'interruzione della vecchia pensione è stata causata da un'errata comunicazione della Banca presso cui avveniva il pagamento della stessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

VALPIANA e NARDINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, e ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 29 maggio 1993 tre italiani, Guido Puletti, Fabio Moreni e Sergio Lana, venivano uccisi in Bosnia-Erzegovina mentre erano impegnati in un'iniziativa umanitaria a favore della popolazione delle città di Vitez e di Zavidovici;

nella settimana successiva all'eccidio, sia il Governo italiano, sia quello bosniaco, sia le autorità della Nazioni Unite, si impegnarono a far luce sulla vicenda, per assicurare alla giustizia i responsabili di un crimine di guerra che non aveva precedenti in Bosnia - l'assassinio a sangue freddo di volontari stranieri durante un'operazione umanitaria;

il responsabile dell'eccidio, il capo del gruppo militare che sparò sui tre italiani, è stato identificato e rintracciato. Il suo nome è Hanefija Prijc, detto Paraga, residente a Voljice, nei pressi di Gornij Vakuf, inquadrato all'interno dell'esercito bosniaco, e con un ruolo politico nella zona;

nonostante le dichiarazioni fatte nei giorni immediatamente seguenti dalle più alte autorità di Italia, Bosnia e Onu, e nonostante l'identificazione del responsabile, a quasi quattro anni dal 29 maggio 1993 la morte di Guido Puletti, Sergio Lana e Fabio Moreni è ancora impunita, e grande è il rischio che il caso venga definitivamente archiviato dalla giustizia italiana;

nel maggio 1996, a conclusione dell'inchiesta aperta a Brescia all'indomani dell'eccidio, il magistrato titolare richiese l'emissione di un mandato di cattura internazionale nei confronti di Prijc; la richiesta fu respinta dal Gip sulla base di una presunta non procedibilità (al di fuori del territorio italiano) nei confronti degli assassini da parte della giustizia italiana - in quanto «delitto comune»;

il ricorso del magistrato contro tale decisione è stato respinto dal tribunale per il riesame nel febbraio del 1997. La Cassazione deciderà sulla controversia legale, e in modo definitivo -:

se intendano mantenere fede agli impegni presi all'indomani dell'eccidio;

se intendano sottoporre questo crimine di guerra al tribunale Internazionale dell'Aja. (4-09674)

RISPOSTA. — *L'uccisione, il 29 maggio 1993, di tre cittadini italiani impegnati in un'iniziativa umanitaria in Bosnia-Erzegovina, è avvenuta nel contesto della guerra civile in Bosnia che, in quel momento, era all'apice della sua recrudescenza; la zona di Gornji Vakuf era in particolare terreno di offensive incrociate di unità croate ed unità musulmane, in presenza anche di un attivismo militare della componente serba.*

Il responsabile dell'eccidio, identificato nella persona di Hanefija Prijc, detto « Paraga », era all'epoca un noto esponente di unità paramilitari particolarmente spregiudicate nelle loro azioni di aggressione. Inoltre, la presenza di volontari nell'area era estremamente rarefatta in quel periodo e pressoché inesistenti sono le testimonianze « neutrali » degli eventi.

Dopo la conclusione degli Accordi di Dayton, nel dicembre 1995, il Tribunale Internazionale dell'Aja, seppur molto faticosamente, ha avviato procedimenti contro vari responsabili di crimini di tutte le etnie. Permane tuttavia una grande difficoltà nel reperire le prove a carico degli imputati, sia per la complessità delle circostanze, sia per via della scarsa disponibilità delle parti in causa a collaborare fornendo le prove stesse.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha fatto presente di aver adempiuto, in data 10 settembre 1996, all'obbligo previsto dall'articolo 6 della Legge del 14 febbraio 1994, n. 120, che impone all'autorità giudiziaria di comunicare senza ritardo le iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 335 del Codice Penale relative alle notizie di reato in ordine alle quali ritiene sussistere la giurisdizione corrente del Tribunale Internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori dell'ex Jugoslavia.

Risulta inoltre che da parte del legale delle persone offese è stata presentata denuncia al predetto Tribunale Internazionale.

Sulla base della documentazione attualmente disponibile, non risulta che il citato Tribunale abbia instaurato alcun procedimento nei confronti di Prijc Hanefija per i fatti in questione.

Per quanto attiene alle azioni intraprese da parte della giustizia italiana, il 30 settembre 1998 il Direttore Generale degli Affari Penali, all'uopo delegato dal Ministro di Grazia e Giustizia, ha richiesto all'Autorità Giudiziaria competente di procedere, ai sensi dell'articolo 8 del Codice Penale, a carico del cittadino bosniaco identificato come Prijc Hanefija, per l'omicidio — e reati connessi — dei cittadini italiani Sergio Lana, Guido Puletti e Fabio Moreni, consumati in Gornji Vakuf il 29 maggio 1993.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Raineri.

VENDOLA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di luglio 1997 la proprietà dell'azienda « Fornaci Fiamma Luceria », produttrice di laterizi da oltre cinquanta anni a Lucera (Foggia) ha richiesto al tribunale di Lucera la liquidazione dell'azienda in questione con conseguente attivazione delle procedure di licenziamento di tutti i 25 dipendenti;

l'azienda « Fornaci Fiamma » non ha mai attraversato periodi di crisi, anzi il laterizio prodotto è uno dei migliori presenti sul mercato, tanto che sui piazzali non esiste stoccaggio dovuto all'invenduto e le commesse sono state sempre superiori alla quantità di materiale prodotto;

poiché non si riscontrano situazioni di deficit aziendale né crisi di mercato, le uniche possibili spiegazioni della procedura di liquidazione vanno ricercate nei conflitti interni alla direzione del gruppo;

nel 1993 l'azienda, proprio in seguito alla crescita della sua forte presenza sul mercato, elaborò un progetto di amplia-

mento delle linee di produzione, che avrebbe visto anche l'aumento del numero degli operai addetti di circa ottanta unità lavorative;

in quella circostanza gli operai tutti, i sindacati e le forze politiche lucerine si impegnarono unanimemente per superare tutte le difficoltà, tecniche, burocratiche, giuridiche ed ambientali che si frapponevano al progetto e al rilascio della concessione edilizia;

tutte le forze politiche presenti nel consiglio comunale di Lucera si impegnarono formalmente a superare i vincoli di carattere giuridico e urbanistico, pur di permettere l'attuazione del progetto e la salvaguardia dell'occupazione;

la difesa e lo sviluppo dell'occupazione furono in quel momento considerati prioritari rispetto ai vincoli messi a difesa del paesaggio e dell'ambiente: ma a tutt'oggi non solo il numero dei lavoratori non è aumentato, ma ci si trova di fronte all'assurdità di perdere anche i posti esistenti, tant'è vero che dai liquidatori sono partite le lettere di licenziamento ai sensi dell'articolo 4 comma V della legge n. 223 del 1991;

davanti a questa situazione le maestranze e i sindacati hanno chiesto alle forze politiche lucerine di esprimere la loro solidarietà ai lavoratori in lotta per la difesa dei loro posti di lavoro e di rivolgere un appello alla proprietà delle «Fornaci Fiamma Luceria», affinché ricompongano i dissidi interni al fine di far proseguire l'attività produttiva cercando soluzioni alternative che possano permettere il riattivare della produzione e al tempo stesso la salvaguardia dei posti di lavoro -:

quali interventi si intenda porre in essere per il salvataggio di un'azienda attiva e importante quale la «Fornaci Fiamma Luceria», per la salvaguardia di posti di lavoro in una realtà sociale già così duramente penalizzata, per il rilancio di quei settori di attività produttive che non si configurano come aziende decotte ma

che al contrario possono produrre e competere sui mercati. (4-13701)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, dalle indagini esperite dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Foggia, è emerso quanto segue.*

La FORNACI FIAMMA LUCERIA S.r.l., con sede in Lucera, impresa con una situazione patrimoniale ottimale, è stata posta in liquidazione con decreto del Presidente del Tribunale di Lucera, ai sensi degli articoli 2448 e 2449 comma 6 c.c., unicamente per la impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

I soci detentori del capitale sociale dell'impresa sono quattro e precisamente i fratelli Curci Antonio Egidio e Curci Raffaele ed i rispettivi figli, Curci Urbano e Curci Giuseppe. I due fratelli detengono, in quote uguali, l'80 per cento del capitale sociale, mentre la rimanente quota del 20 per cento appartiene ai figli.

L'Amministratore della Società, fino al momento della liquidazione, era il Sig. Attilio Curci, il quale nell'aprile del '97 ha più volte convocato l'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio '96.

A tali riunioni non si sono presentati i sigg. Curci Raffaele ed il figlio Giuseppe.

Poiché lo statuto prevede che l'assemblea è validamente costituita solo se è presente il 75 per cento del capitale sociale, l'Amministratore ha dovuto rivolgersi al Presidente del tribunale di Lucera, il quale, nell'udienza del 25.7.97, ha cercato di pervenire ad un accordo tra le parti.

I quattro interessati si sono mostrati irremovibili, per cui lo stesso presidente ha dovuto sciogliere la società e nominare tre liquidatori.

Le cause di tale situazione sembra siano da ricercare nei contrasti familiari esistenti tra i due fratelli, che si sono inevitabilmente ripercossi sulla gestione dell'impresa.

I liquidatori della società, in data 6.8.97 hanno avviato la procedura di mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/91 per il licenziamento di tutti i 25 dipendenti della società, per cessazione dell'attività.

Tale procedura si è conclusa in data 14.11.1997 presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Foggia con un verbale di mancato accordo.

Nella stessa data i liquidatori hanno trasmesso le lettere di licenziamento con preavviso ai dipendenti della società, compresi i due fratelli Curci Antonio Egidio e Curci Raffaele, che risultavano dipendenti della stessa.

Da ulteriori indagini svolte recentemente è stato accertato che in data 29.9.1998 è stata effettuata la gara a pubblici incanti per la vendita del complesso aziendale di proprietà della società in questione sito in Lucera — Via S. Severo n. 10. L'asta di vendita si è svolta davanti al notaio e si è

conclusa con l'aggiudicazione del citato complesso aziendale da parte della LATER-FIAMMA di Curci Maurizio & C. s.a.s., al prezzo di lire 5.550.000.000.

Il contratto di vendita del complesso aziendale suddetto è stato stipulato in data 21.12.1998.

Da ultimo si fa presente che la Laterfiamma ha comunicato alla Sezione Circo-scrizionale del Lavoro di Lucera di aver iniziato l'attività dall'8.2.1999, presso il complesso aziendale citato, con l'assunzione di 14 unità.

**Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale: Antonio
Bassolino.**